

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02473 presentata da MARIA GRAZIA GATTI  
giovedì 11 febbraio 2010, seduta n.282

GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la grave crisi economica che ha investito il nostro Paese nel corso degli ultimi due anni appare, nonostante le reiterate dichiarazioni tendenti all'ottimismo di autorevoli esponenti governativi, ancora lontana dalla conclusione;

molti indicatori economici mostrano che la ripresa dell'economia italiana sarà modesta per un periodo piuttosto lungo, con conseguenze negative per il tasso di occupazione lavorativa che continuerà a diminuire anche dopo che la crescita avrà ripreso il suo cammino;

i dati OCSE non lasciano, purtroppo, margini di ottimismo riguardo alla situazione occupazionale italiana nell'immediato futuro: le previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico stimano, infatti, che entro la fine del 2010 il nostro Paese toccherà un tasso di disoccupazione del 10,5 per cento, raggiungendo livelli sconosciuti da molti anni;

a pagare le conseguenze di questa drammatica situazione sono, al solito, le categorie più esposte e meno tutelate della società: giovani, precari, immigrati e donne; per queste ultime basti pensare che gli obiettivi stabiliti dai Trattati di Lisbona riguardo all'occupazione femminile fissavano la soglia del 60 per cento entro il 2010, si è invece al 47,2 per cento, 12 punti percentuali al di sotto della media dell'Unione europea;

le donne lavoratrici continuano inoltre a pagare un prezzo assai alto al momento della maternità: fonti dell'Università Bocconi attestano che, in Italia, il 25 per cento delle donne del sud, e il 19 per cento delle donne del nord, si ritrova senza lavoro dopo la nascita del primo figlio; tali cifre appaiono, ad avviso degli interroganti, indegne di un Paese civile soprattutto se si pensa che in alcune aree del Paese e per alcune tipologie contrattuali di lavoro è, purtroppo, non infrequente il ricorso da parte dei datori di lavoro al metodo delle cosiddette dimissioni in bianco, consistente nel far firmare alla neoassunta una lettera di dimissioni volontarie, su foglio bianco e senza data, da utilizzare nel caso in cui la lavoratrice rimanga incinta;

nel periodo del Governo Prodi, allo scopo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori (poiché questo strumento è utilizzato, seppur in misura minore, anche nei confronti degli uomini, al fine di cautelarsi in caso di malattia o infortunio), e porre fine a questa triste pratica, era stata approvata dal Parlamento la legge 17 ottobre 2007, n. 188, la quale introduceva un meccanismo che impediva il ricorso alle dimissioni in bianco, prevedendo l'introduzione di un modulo informatico dotato di caratteristiche di anticontraffazione e antifalsificazione, grazie a una numerazione alfanumerica progressiva e di limitata validità temporale;

gli effetti della suddetta legge, che alla Camera è stata approvata all'unanimità e al Senato con il voto favorevole di una parte cospicua dell'opposizione, non hanno potuto però dispiegarsi a causa della fine della legislatura e dell'avvento del Governo Berlusconi che ha provveduto immediatamente, mediante l'articolo 39, comma 10, lettera l), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ad abrogare la norma in questione; l'attuale Governo ha giustificato tale scelta sostenendo che le procedure legate alla cosiddetta legge sulle «dimissioni in bianco» rappresentavano solamente un appesantimento burocratico e non garantivano neanche la risoluzione del problema;

l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 è stata fortemente avversata dagli esponenti del centrosinistra, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti della società civile che più sono vicini al tema in questione, poiché con tale provvedimento è venuta meno una misura che tutelava i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; inoltre l'abrogazione, ad avviso degli interrogante, è significativa della politica del lavoro adottata dall'attuale maggioranza parlamentare, sempre meno attenta e sensibile rispetto alle esigenze, ai diritti e alle rivendicazioni delle donne -:

quali siano i dati in possesso del Ministro interrogato al numero delle donne dimessesi «volontariamente» a un anno dalla maternità e dei contenziosi, che abbiano a oggetto la firma di un foglio di dimissioni in bianco, tra lavoratori e datori di lavoro.(5-02473)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02645 presentata da CESARE DAMIANO  
giovedì 11 marzo 2010, seduta n.298

DAMIANO, NANNICINI, RAMPI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI,  
CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, SANTAGATA  
e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il comparto delle cooperative di portabagagli operanti in attività e servizi ferroviari versa in una persistente situazione di crisi, in ragione del dilatarsi del processo di dismissione di attività che hanno riguardato funzioni quali il servizio carrellini, il presenziamento dei depositi bagagli, i servizi di pulizia nei compartimenti e nelle stazioni, le attività manutentive, la cura delle sale d'attesa e dei parcheggi e altro ancora;

la situazione di crisi si protrae ormai da tempo, tanto che, nel marzo 2009, fu riconosciuta la concessione di ammortizzatori sociali in deroga riguardanti la cassa integrazione straordinaria e i contratti di solidarietà e successivamente, in data 13 ottobre 2009, è stato sottoscritto in sede ministeriale un accordo con tutte le organizzazioni sindacali convocate e i rappresentanti di Fast Ferrovie e Italia Lavoro, volto a riconoscere l'ulteriore proroga degli strumenti di ammortizzatori sociali in deroga, per 429 lavoratori;

il predetto accordo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede la riduzione del 40 per cento della misura complessiva dei trattamenti e dei relativi oneri finanziari, rispetto a quanto stanziato nel 2008, stimando in 4,2 milioni di euro gli oneri massimi della concessione della proroga;

a tutt'oggi, non è stato emanato il decreto di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori delle cooperative di portabagagli operanti nel settore degli appalti ferroviari, secondo le indicazioni previste dal citato accordo dell'ottobre 2009 -:

quali siano le ragioni della mancata adozione delle misure di ammortizzatori sociali in deroga, così come concordato con le parti sociali già nell'ottobre 2009.

(5-02645)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02589 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA  
giovedì 4 marzo 2010, seduta n.294

SIRAGUSA, GHIZZONI, BERRETTA, ANTONINO RUSSO, SAMPERI, TERRANOVA, BURTONE, FALICA, GIAMMANCO, GRANATA, STAGNO D'ALCONTRES, LO PRESTI, CAPODICASA, CARDINALE, MESSINA, GRIMOLDI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GAROFALO, ZAZZERA, ROMANO, DRAGO, BARBIERI, D'ANTONI e MARINELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:

la preparazione del 150o anniversario dell'Unità nazionale è stata avviata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2007 con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale, al quale sono state affidate, in raccordo con le amministrazioni regionali e locali interessate, le attività di pianificazione, preparazione ed organizzazione degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni;

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2007, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo una «struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità nazionale», incaricata di fornire supporto al Comitato interministeriale nello svolgimento dei suoi compiti e di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma degli interventi connessi alle stesse celebrazioni, definito dal medesimo Comitato;

il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in merito a «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», all'articolo 36, comma 1, affida al Comitato la definizione delle attività connesse alle celebrazioni, ed in particolare:

a) la realizzazione e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonché di un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del messaggio di identità ed unità nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di cofinanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e, in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed obbligazioni pluriennali;

il comma 2 del citato articolo 36, come modificato dalla legge di conversione del 29 novembre 2007, n. 222, stabilisce, poi: «Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2007 si è proceduto alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni;

gli interventi approvati sono i seguenti:

Venezia - realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi;

Firenze - realizzazione del nuovo auditorium;

Perugia - ampliamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria Sant'Egidio;

Torino - nuovo parco Dora Spina - Aree Michelin primo lotto;

Torino - nuovo parco Dora Spina - Area Ingest secondo lotto;

Torino - nuovo parco Dora Spina - Area Vitali terzo lotto;

Novara - restauro ed allestimento museale del complesso «Broletto»;

Imperia - completamento del parco del Ponente Ligure - comune Ospedaletti;

Reggio Calabria - ristrutturazione museo nazionale;

Isernia - realizzazione del nuovo auditorium e delocalizzazione campo da calcio;

la regione Siciliana non ha trasmesso nei tempi stabiliti la documentazione richiesta per partecipare all'assegnazione dei fondi;

la Sicilia ha svolto un ruolo determinante nel processo di Unità della Nazione fin dai moti rivoluzionari del '20-'21 e del 1848 con il Governo di Ruggero Settimo a Palermo. La spedizione dei Mille, poi, fu fortemente sostenuta dai siciliani ed ebbe successo sulle truppe borboniche proprio grazie all'appoggio della popolazione locale che si unì a Garibaldi. Non serve sottolineare che grande fu anche il contributo economico dei siciliani per le casse del nascente Regno d'Italia;

è paradossale quindi che la Sicilia non abbia ottenuto investimenti nel proprio territorio per la celebrazione del 150o anniversario;

con ordinanza n. 3632 del 23 novembre 2007, è stato costituito il Comitato dei garanti, per le celebrazioni del grande evento «150 anni dell'Unità d'Italia», come previsto dal richiamato articolo 36, comma 3, del decreto-legge n. 159 del 2007, con il compito di verificare e monitorare il programma delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unità nazionale, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comitato interministeriale, anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei ministri deve rendere al Consiglio dei ministri e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 settembre 2008 è stato stabilito che la Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2007, come confermata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2008, per quanto attiene alle attività di supporto al Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia e per la realizzazione del programma e degli interventi connessi al medesimo evento, opera presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri alle dipendenze del segretario generale. La Struttura di missione, quanto al grande evento del «150o Anniversario dell'Unità Nazionale» è, dunque, lo strumento tecnico-operativo delle deliberazioni del Comitato interministeriale, nominato dal Consiglio dei ministri il 18 luglio 2009, e soggetto istruttorio ed attuatore degli atti di pianificazione delle infrastrutture e delle manifestazioni connesse al grande evento citato rispondendo della sua attività al Presidente del Comitato stesso e/o al Presidente delegato, Ministro per i beni e le attività culturali -:

se non si ritenga di inserire la Sicilia - in considerazione degli alti meriti nella costituzione dell'Italia unita - tra le regioni nelle quali sarà celebrato il 150o anniversario dell'Unità del nostro

Paese, anche consentendo l'accesso al finanziamento e al restauro di un'opera legata ricordo dei moti rivoluzionari e garibaldini. (5-02589)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00771 presentata da CESARE DAMIANO martedì 16 dicembre 2008, seduta n.105

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

dal Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, redatto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emerge con chiarezza l'efficacia delle disposizioni varate nel corso della passata legislatura nell'azione di contrasto del lavoro irregolare;

in dettaglio si richiamano le principali misure come il «decreto Bersani (legge n. 248 del 2006, articolo 36-bis) e l'attività ispettiva che ha fatto seguito alla circolare ministeriale n. 17 del giugno 2006 in materia di call center sono state rafforzate dagli interventi contenuti nella legge finanziaria per il 2007. In particolare sono stati introdotti gli indici di congruità, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) esteso a tutti i settori e non solo per quello delle costruzioni e l'agricoltura, una nuova procedura per la regolarizzazione ed il riallineamento retributivo e contributivo dei rapporti di lavoro totalmente irregolari, il potenziamento dell'organico degli ispettori del lavoro e del nucleo dei carabinieri assegnati ai compiti di vigilanza, sanzioni amministrative maggiorate per il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro, di legislazione sociale. Con la Legge Finanziaria vengono anche attribuite nuove risorse per interventi strutturali ed innovativi (Fondo occupazione, Fondo per l'emersione del lavoro irregolare) e rafforzata l'azione di coordinamento e di valorizzazione dell'azione dei Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) attraverso la costituzione di una "cabina di regia" a livello nazionale»;

in tale ottica, il potenziamento dell'azione ispettiva dei competenti organismi preposti, rappresenta il corollario indispensabile per un'efficace applicazione della normativa, nell'interesse del conseguimento degli obiettivi di riduzione delle situazioni di irregolarità, spesso presupposto di pericolosità, evasione e concorrenza sleale;

come si legge sempre nel citato rapporto «La lotta al sommerso costituisce un importante campo di azione anche nell'ambito della Strategia Europea per l'Occupazione. Sulla base della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 29 ottobre 2003, gli Stati membri si sono, infatti, impegnati a: i) introdurre azioni di prevenzione e sanzioni; ii) sviluppare sistemi di valutazione del lavoro sommerso nelle sue varie manifestazioni; iii) monitorare e rafforzare i risultati delle azioni di emersione; iv) cooperare nell'analisi delle caratteristiche comuni del lavoro nero in tutti gli Stati membri, tramite un approccio comune nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione»;

talune delle misure varate in questa legislatura destano preoccupazione per l'effetto di depotenziamento dell'impianto normativo delineatosi e richiamato, sommariamente in precedenza. In particolare sembrano impropri e controproducenti gli effetti determinati dai provvedimenti sin

qui adottati dal Governo per il contenimento della spesa e per la definizione della manovra di bilancio che, in sostanza, riducono le disponibilità finanziarie per l'esercizio delle attività ispettive in materia di contrasto al lavoro sommerso, così come più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali -:

quali urgenti misure si intendano assumere al fine di ripristinare le risorse e, auspicabilmente, incrementarle, al fine di rendere praticabile una efficace e capillare azione degli organismi preposti al contrasto delle irregolarità nel mondo del lavoro. (5-00771)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02493 presentata da GIULIO SANTAGATA

martedì 16 febbraio 2010, seduta n.283

SANTAGATA, GATTI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il grave stato di recessione in cui versa il nostro Paese, inserito nel contesto della drammatica crisi che ha destabilizzato l'economia mondiale nel corso dell'ultimo anno, sembra, purtroppo, non essere ancora giunto al termine;

il tasso di crescita della disoccupazione che, secondo stime le ultime stime rese note dall'Istat nel mese di dicembre dello scorso anno ha superato quota 2 milioni e 138 mila ed il tasso di disoccupazione è salito all'8,5 per cento;

nel periodo ottobre 2008 dicembre 2009 sono state autorizzate oltre 1 miliardo di ore di cassa integrazione tra ordinaria e straordinaria coinvolgendo circa 1 milione di lavoratori, con un media di circa il 300 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il sacrificio per i lavoratori è stato altissimo poiché l'assegno della cassa integrazione è circa il 20 per cento in meno dello stipendio e i lavoratori coinvolti hanno rimesso 3,3 miliardi di euro in paghe più leggere;

i dipendenti in cassa integrazione per l'intero anno hanno raggiunto la cifra di 478 mila ed i settori più colpiti - sempre secondo le recenti stime dell'Istat - sono stati i settori della metallurgia, dei trasporti e delle comunicazioni;

il previsto aumento del tasso di disoccupazione non potrà non produrre effetti negativi sul livello del montante contributivo raccolto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), determinando, al contempo, uno sforzo suppletivo sul versante dell'erogazione degli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori;

per consentire un efficace monitoraggio, anche di natura parlamentare, di grandezze finanziarie di così vasta portata, anche allo scopo di verificare l'applicabilità di istituti fondamentali per l'equilibrio del nostro sistema sociale ed economico, è estremamente importante essere costantemente e puntualmente aggiornati sui flussi delle entrate INPS;

a tale riguardo in occasione della risposta alla interrogazione n. 5-02114 il Sottosegretario Viespoli illustrava i dati del conto consuntivo dell'Istituto relativi al 2008, ma nessun dato veniva fornito circa il 2009; annesso alla risposta fornita dal Governo, inoltre, veniva presentato un prospetto relativo alle entrate correnti e le entrate contributive effettivamente accertate, con uno scostamento di queste ultime particolarmente marcato rispetto alle prime -:

se non ritenga di dover fornire i dati relativi all'andamento delle entrate INPS, con particolare riguardo al 2009 sia in termini assoluti sia in relazione agli esercizi precedenti anche in relazione all'aggiornamento delle entrate contributive accertate rispetto al prospetto presentato in occasione della risposta all'interrogazione 5-02114. (5-02493)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00787 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 17 dicembre 2008, seduta n.106

DAMIANO, BARETTA, MOTTA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI,  
CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA,  
RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  
- Per sapere - premesso che:

la delicata e anomala fase gestionale attraversata dai principali enti previdenziali, con il commissariamento dei medesimi - per quanto non originata da cause di carattere economico-finanziario - necessita e sollecita la massima attenzione, tanto da parte delle istituzioni quanto delle parti sociali;

al fine di assicurare il necessario controllo e indirizzo sulla gestione delle risorse rinvenienti dalla contribuzione sul lavoro, l'ordinamento (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479) prevede la presenza di appositi organi di vigilanza affidati alle parti sociali, ovvero a coloro che risultano essere i reali «proprietari» di dette risorse;

con decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i Consigli di indirizzo e vigilanza di diversi enti previdenziali erano stati prorogati fino al 28 luglio 2008 e conseguentemente il regime di prorogatio si è protratto ai primi giorni di settembre 2008;

in data 20 novembre 2008, con appositi decreti, il Ministro interrogato ha, secondo gli interroganti, inopinatamente, disposto l'azzeramento dei Consigli di vigilanza e indirizzo (C.i.v.) degli enti previdenziali e ha conferito le loro funzioni ai rispettivi Commissari straordinari;

gli stessi Consigli di amministrazione degli enti, scaduti il 28 luglio 2008, erano anch'essi nella fase di prorogatio conclusasi i primi giorni di settembre 2008 e con decreto del Governo i presidenti dei consigli di amministrazione sono stati nominati Commissari straordinari, rimettendo agli stessi la delicatissima e complessa procedura di esame e approvazione dei bilanci revisionali e consuntivi;

in particolare, il maggiore ente previdenziale, ovvero l'Inps, non ha ancora approvato il bilancio consuntivo per il 2007, adempimento che dovuto essere effettuato entro maggio 2008, non è stata ancora predisposta la seconda nota di variazione del bilancio 2008 e non è ancora stato redatto il preventivo;

la citata disposizione di azzeramento dei C.i.v., appare fortemente viziata da irragionevolezza, tanto per quanto concerne le cause che l'avrebbero motivata, quanto per la paradossale situazione che produce;

sul primo aspetto, va rilevato che l'eventuale, parziale esigenza di rappresentatività di alcune componenti minoritarie dei lavoratori, non appare sufficiente a giustificare la rimozione di tutti gli attuali componenti dei C.i.v., mentre, per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di tali organismi ai Commissari, questo determina l'impropria e problematica coincidenza delle funzioni gestionali con quelle di controllo;

tale scelta ha determinato, di fatto, l'esclusione delle parti sociali dagli organismi di governo degli enti previdenziali -:

quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di ripristinare le condizioni per la completa e corretta rappresentanza delle parti sociali nei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01788 presentata da AMALIA SCHIRRU  
giovedì 17 settembre 2009, seduta n.216

SCHIRRU, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI,  
GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e  
SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere -  
premessi che:

il decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto all'articolo 17 forti limitazioni alla possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato per le amministrazioni che devono sottostare a precisi obiettivi di risparmi di spesa a decorrere dal 2009, previsti dal comma del medesimo articolo;

la formulazione del comma 7 dell'articolo 17, inoltre, lascia spazio ad interpretazioni che impediscono il collocamento dei disabili laddove si legge che «le amministrazioni e gli enti interessati dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale»;

sono ormai diverse le amministrazioni pubbliche che bloccano il collocamento dei disabili sulla base di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto citato;

se questa fosse l'interpretazione autentica la norma costituirebbe un attacco senza precedenti al diritto al lavoro delle persone disabili. Il decreto, infatti, comprometterebbe la possibilità di inserimento al lavoro di tanti giovani che hanno superato l'handicap in un difficile percorso di riabilitazione e formazione nella prospettiva di una piena integrazione nella società, ma soprattutto, lancerebbe un segnale negativo a tutto il mondo del lavoro, incentivando le imprese a venir meno ad un fondamentale diritto civile -:

se non ritenga di dover intervenire presso le amministrazioni interessate al fine di chiarire se le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 7 del decreto citato siano da riferirsi anche all'impossibilità di procedere al collocamento delle persone portatrici di handicap.(5-01788)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01163 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA  
giovedì 19 marzo 2009, seduta n.149

SIRAGUSA, BERRETTA e MURER. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -  
Per sapere - premesso che:

la figura dell'insegnante di Italiano come lingua seconda è di fatto necessaria in ogni ordine e grado di scuola, nei corsi di alfabetizzazione dell'educazione degli adulti e in quelli di apprendimento della lingua italiana che si tengono presso i C.T.P.;

troppo spesso vengono impiegate, per svolgere le mansioni di cui sopra, figure non formate adeguatamente o in possesso di titoli estremamente variegati e non appartenenti al percorso di formazione del corpo docente della scuola pubblica (master, dottorati, diplomi di specializzazione), le quali pertanto devono essere opportunamente aggiornate con grande dispendio economico;

nel biennio 2007-2008 la SSIS Veneto ha avviato presso la 'Ca Foscari una nuova classe di abilitazione in Italiano Lingua Seconda all'interno dell'Indirizzo di Lingue Straniere;

i corsi di tale indirizzo, oltre ad includere le diverse discipline di studio previste per tutti i corsi SSIS si caratterizzano per la didattica specifica della lingua italiana agli stranieri, offrendo una formazione unica sul territorio nazionale che fornisce competenze per gestire classi multietniche e affrontare in modo professionale le problematiche inerenti l'accoglienza, l'integrazione e l'inserimento degli alunni stranieri nelle nostre classi e quindi nella nostra società;

l'esperienza formativa della SSIS fa degli iscritti a tale indirizzo dei punti di riferimento omogenei e completi all'interno degli enti pubblici che necessitano di formazione per i futuri docenti;

nel maggio del 2009, con un esame di Stato al termine del percorso formativo, gli iscritti otterranno l'abilitazione all'insegnamento;

non si è rilevato, tuttavia, un procedimento volto ad attivare una relativa classe di concorso che permetta l'inserimento in graduatoria e il conseguente uso di tale professionalità negli ambiti indicati;

una tale mancanza comporterebbe lo spreco di risorse necessarie e il prolungamento di un atteggiamento approssimativo e dispendioso nell'area dell'educazione a studenti stranieri -:

se non si ritenga opportuno istituire le classi di concorso relative a tale indirizzo di abilitazione;

se si intenda rendere visibile e preferenziale il titolo maturato dagli iscritti per poterlo spendere nei Centri di educazione agli adulti, nei laboratori istituiti presso le scuole, nei corsi di inserimento di alunni stranieri;

se si intenda specificare tramite la normativa di riferimento, negli ambiti indicati, la professionalità necessaria a condurre i suddetti corsi.(5-01163)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01654 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA  
martedì 21 luglio 2009, seduta n.205  
SIRAGUSA, GHIZZONI, BERRETTA, SAMPERI e CAPODICASA. - Al Ministro  
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004, è stato indetto il concorso a dirigente scolastico che prevedeva per la Regione siciliana l'assunzione di 200 nuovi dirigenti;

il concorso è stato oggetto di numerose impugnazioni e contestazioni di illegittimità e irregolarità in relazione alle procedure messe in atto dalla commissione nel corso della valutazione degli elaborati;

in particolare, è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale che è sfociato nelle sentenze emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana n. 477 e n. 478 del 25 maggio 2009, con le quali il giudice ha annullato la procedura concorsuale a livello regionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di I e II grado;

il Tribunale amministrativo regionale in primo grado ha rilevato il vizio della mancata integrazione del contraddittorio ed in conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, non entrando nel merito dell'esame dei vizi;

il Consiglio di giustizia amministrativa contrariamente alla posizione del Tribunale amministrativo regionale, ha ritenuto legittimo il ricorso ed entrando nel merito ha rilevato l'esistenza dei vizi per quanto attiene alla costituzione della commissione che risultava formata da un unico presidente per entrambe le sottocommissioni che, quindi, hanno lavorato in composizione irregolare, dato che l'unico presidente non poteva partecipare, contemporaneamente, ai lavori delle due sottocommissioni;

i ricorrenti delle due sentenze summenzionate si aspettano legittimamente di essere riammessi a nuove procedure concorsuali;

a seguito di tale concorso sono stati immessi in ruolo, già dall'anno scolastico 2007-2008, 353 dirigenti scolastici, che ormai da due anni guidano con quotidiana fatica le scuole loro assegnate, e che vivono il disagio di non sapere a quali determinazioni giungerà l'Amministrazione a seguito della sentenza -:

quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di dare seguito alla sentenza sopra menzionata, dando risposte alle legittime aspirazioni di chi è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria dei vincitori di concorso e, nel contempo, a coloro che tali procedure avevano legittimamente e regolarmente superato;

se l'Amministrazione abbia proceduto, e in che termini, alle opportune verifiche sulla correttezza dell'operato della commissione, a garanzia sia di coloro che hanno superato legittimamente le prove, sia di coloro le cui prove non sono state correttamente valutate, anche al fine di superare un clima di sospetto e delegittimazione che si è fin qui largamente diffuso.(5-01654)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01998 presentata da CESARE DAMIANO  
giovedì 22 ottobre 2009, seduta n.237

DAMIANO, FASSINO, ROSSOMANDO, GIORGIO MERLO, CALGARO, VERNETTI, ESPOSITO, PORTAS, LUCÀ, LOVELLI, BARBI, FIORIO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la crisi economica sta facendo sentire i suoi effetti in maniera particolare in Piemonte, regione ad alta concentrazione industriale: la cassa integrazione straordinaria ha registrato un'impennata da luglio di quest'anno e, solo nel terzo trimestre 2009, si contano circa 17 milioni di ore autorizzate con un aumento del 460 per cento rispetto all'anno precedente, ad indicare come problemi congiunturali si stiano trasformando in difficoltà di ordine strutturale per un numero crescente di imprese. A fine settembre sono circa 31.000 in Piemonte i lavoratori e le lavoratrici interessate dalla cassa integrazione straordinaria;

a fine luglio il Governo ha assegnato i primi 60 milioni, con i quali si è provveduto a far fronte alle richieste di cassa integrazione pervenute, ma gli stanziamenti non sono, tuttavia, sufficienti, e la regione, nella persona dell'assessore regionale al Welfare e lavoro Teresa Angela Migliasso, ha indirizzato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali numerose sollecitazioni all'erogazioni di ulteriori risorse;

dall'inizio della crisi la regione Piemonte ha impegnato, in diverse tranche 100 milioni del Fondo sociale europeo, 15 milioni del bilancio regionale per concretizzare l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga; ha stanziato ulteriori 22,5 milioni per sostenere i lavoratori in particolare situazioni di difficoltà; ha approvato una delibera per l'anticipazione della cassa integrazione straordinaria ai lavoratori coinvolti da fallimento o chiusura di azienda;

il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, che con l'accordo Regione-INPS-Parti sociali del 27 maggio 2009 è stata estesa a tutti i settori e a tutte le tipologie di impresa, registra un'impressionante accelerazione delle domande nel corso del 2009: tra gennaio e settembre ne sono pervenute 6.200 circa, che interessano 3.086 imprese, in gran parte artigiane, e che coinvolgono oltre 20.000 lavoratori con un impegno di spesa che, a preventivo, si attesta a metà settembre a circa 150 milioni di euro;

il Piemonte è la regione italiana dove l'incidenza del ricorso alla cassa integrazione guadagni è stata nell'insieme più rilevante. Le ore medie autorizzate per occupato nei primi nove mesi del 2009 sono state infatti 235 la punta massima a livello nazionale, rispetto alle 142 della Lombardia e alle 72 di Veneto ed Emilia Romagna, con una media nazionale pari a 115 ore;

nonostante le numerose sollecitazioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali non ha mai risposto alle richieste della regione Piemonte, mentre con apposito decreto del 15 settembre ha destinato 250 milioni alla regione Lombardia, portando a 330 milioni le erogazioni a favore della suddetta regione -:

se non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza con riferimento alle richieste pervenute da parte della regione Piemonte in ordine alle crescenti richieste di cassa integrazione in deroga per i lavoratori piemontesi. (5-01998)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01342 presentata da CESARE DAMIANO  
lunedì 27 aprile 2009, seduta n.166

DAMIANO, GATTI, CENNI, DE BIASI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto legislativo n. 276 del 2003, di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», introduceva la tipologia di «lavoro occasionale di tipo accessorio», la quale esulava dalle fattispecie contenute nei normali contratti di lavoro, poiché trattava di prestazioni eseguite in modo saltuario;

il provvedimento legislativo prevedeva l'utilizzo della formula di lavoro occasionale di tipo accessorio anche nel settore agricolo per le attività connesse al periodo di vendemmia. Le categorie di soggetti che potevano accedere a questa particolare tipologia di lavoro erano esclusivamente i pensionati e gli studenti «con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studio»;

l'ambito di applicazione della suddetta tipologia di lavoro veniva successivamente modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», la quale estendeva il lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura alle altre attività di carattere stagionale;

il decreto-legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni della legge n. 33 del 2009, concernente «Misure a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario», alla lettera c) del comma 12 dell'articolo 7-ter, prevede l'estensione dell'utilizzo della formula del lavoro occasionale di tipo accessorio alle «casalinghe»;

la categoria delle «casalinghe», a differenza di quella di pensionato o di studente, è di difficile, ma nello stesso ampia configurazione. Si corre il rischio che per le donne lo strumento del voucher, il mezzo di pagamento utilizzato per questa particolare tipologia di lavoro, diventi l'unico modo di accedere al mercato del lavoro agricolo stagionale. Di conseguenza i braccianti maschi verranno assunti pagando quanto previsto dal contratto di lavoro e i contributi di legge mentre le donne, complessivamente classificate come «casalinghe» sono destinate esclusivamente al «lavoro accessorio», in quanto, secondo la logica seguita dal Governo, già svolgono «lavoro domestico»;

questo provvedimento, che appare iniquo e discriminatorio, penalizza fortemente le lavoratrici agricole perché ad esse non verrebbero riconosciuti i diritti e le tutele garantiti dalle norme contrattualistiche. Alle donne, che rappresentano la maggioranza dei lavoratori dell'agricoltura e che, in forza di questo provvedimento sono dunque destinate a svolgere il lavoro domestico come attività principale, sarebbe negata la possibilità di percepire l'indennità di disoccupazione agricola, la copertura salariale e previdenziale in caso di malattia, infortunio e maternità eccetera;

il provvedimento in oggetto è stato inserito nel maxi emendamento presentato dal Governo in occasione della conversione del decreto legge n. 5 del 2009, approvato con voto di fiducia, senza che sul tema sia stata mai avviata una concertazione con le parti sociali e senza consentire al Parlamento di svolgere un dibattito e un confronto su una questione di vitale importanza per

centinaia di migliaia di donne -:

se non ritenga di dover con urgenza intervenire sulla norma in oggetto al fine di modificare la disposizione normativa contenuta alla lettera c) comma 12 dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, che risulta essere pregiudizievole dei diritti e della dignità delle donne impiegate in agricoltura;

se non ritenga di dover tempestivamente convocare un Tavolo di confronto con le parti sociali, allo scopo di avviare un confronto sul tema in oggetto al fine di tutelare l'attività dei lavoratori e delle lavoratrici nel settore dell'agricoltura. (5-01342)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00940 presentata da CESARE DAMIANO martedì 3 febbraio 2009, seduta n.125

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la crisi economica internazionale si manifesta in tutta la sua persistente gravità anche nel nostro paese, investendo tutti i comparti produttivi e le aree territoriali;

gli indicatori economici e le stime sull'andamento della produzione rispecchiano un quadro che suscita molte preoccupazioni per la tenuta occupazionale, con conseguenze sul tessuto sociale di intere città e regioni;

appare di tutta evidenza, la sottovalutazione del fenomeno da parte del Governo ed il ritardo nell'adozione di specifiche ed efficaci misure di sostegno del reddito dei tantissimi lavoratori che si trovano e, sempre più si troveranno, a fare i conti con la perdita del posto di lavoro o con la riduzione dell'orario di lavoro. Al riguardo basti pensare che nelle misure proposte con il così detto collegato-lavoro - a crisi ormai conclamata -, il Governo ha disposto uno stanziamento di risorse finanziarie inferiori rispetto a quanto stanziato con l'ultima finanziaria del Governo Prodi;

e solo in un secondo momento, dopo le denunce delle parti sociali e delle opposizioni parlamentari, si è provveduto ad incrementare gli stanziamenti per il sostegno degli ammortizzatori sociali, addirittura ipotizzando la necessità di mettere in campo una somma complessiva di otto miliardi di euro, la cui copertura finanziaria dovrebbe derivare dall'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo di spettanza delle regioni;

l'intera gestione occupazionale appare agli interroganti improntata ad improvvisazione ed alla mancanza di un quadro di riferimento chiaro ed esauriente relativamente all'entità ed alle dinamiche del mercato del lavoro, alla luce della crisi economica che stiamo vivendo;

il Governo non fornisce, dati aggiornati ed articolati per comparto, territori, numero delle imprese coinvolte e diverse tipologie contrattuali, riguardanti l'andamento della cassa integrazione ordinaria e straordinaria o la mobilità o forse non ne dispone;

senza una base di dati certificati ed attendibili, nessuna efficace strategia di contrasto alla perdita di reddito dei lavoratori appare conseguibile in termini credibili e tempestivi -:

di quali dati disponga il Governo e se non intenda informare il Parlamento degli elementi di dettaglio richiamati in premessa -, circa l'entità e la dinamica del ricorso ai diversi strumenti di ammortizzatori sociali in essere, al fine di una più puntuale ed efficace messa in campo di misure condivise di sostegno del reddito e di reinserimento dei lavoratori colpiti dalla caduta della produzione registrata e prevista. (5-00940)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02195 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n.255

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI,  
GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. -  
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

i lavoratori non vedenti, sia pubblici che privati, in procinto di andare in pensione, intendono avvalersi dell'applicazione dei benefici di legge sia con il sistema contributivo che con il sistema misto;

l'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e l'articolo 2, della legge 28 marzo 1991, n. 120, riconoscono ai lavoratori minorati della vista un beneficio di quattro mesi di anzianità figurativa per ogni anno di effettivo lavoro svolto utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

i principali istituti previdenziali, a differenza di quanto avveniva nel recente passato, riconoscono il suddetto beneficio unicamente per il conseguimento dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza, ma non per il calcolo del trattamento economico conseguente, risulta evidente che tale orientamento è foriero di un grave nocumento economico per i lavoratori ciechi e ipovedenti;

sia l'INPS che l'INPDAP, pur confermando la piena applicazione del predetto beneficio all'intero periodo dell'attività lavorativa dei non vedenti, hanno in varie occasioni specificato espressamente che, circa la misura della pensione, il beneficio in esame può essere attribuito solo nei casi di liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo o, in caso di sistema misto, soltanto per la quota retributiva, non essendo soggetto a maggiorazioni il sistema contributivo;

va considerato che in effetti la legge di riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni, infatti, il sistema contributivo prevede che il calcolo della pensione sia effettuato sull'insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l'intera vita assicurativa. I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla base contributiva complessiva - che la legge chiama «montante individuale» - sulla quale si calcola la pensione. I contributi vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta. Il montante viene, poi, moltiplicato per il «coefficiente di trasformazione» stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua. Pertanto, se non si dovesse applicare a tale sistema di calcolo il beneficio previsto dalle leggi citate, il danno economico per i lavoratori non vedenti sarebbe particolarmente grave, in quanto essi, potendo andare in pensione prima degli altri lavoratori, versano in effetti meno contributi, realizzando un montante contributivo inferiore e vedendo così ridursi drasticamente l'ammontare del trattamento pensionistico finale;

ne consegue che il beneficio in favore dei lavoratori non vedenti consiste nella concessione di un'anzianità figurativa e contributiva nella misura di quattro mesi per ogni anno di servizio svolto, quindi il lavoratore non vedente non solo può andare in pensione prima degli altri lavoratori, in quanto l'acquisizione dei requisiti di accesso al diritto a pensione risulta anticipata, ma anche che l'anzianità figurativa cui si ha diritto costituisce elemento di maggiorazione della pensione stessa, a conferma di ciò, si può citare la circolare del dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985, che al punto 6.2 precisa che, per

quanto riguarda il rimborso degli oneri da parte dello Stato in applicazione del citato articolo 9 della legge 113 del 1985, esso va determinato computando la differenza fra l'importo della pensione totale, calcolato con l'attribuzione del beneficio della maggiorazione della contribuzione figurativa, e l'importo della pensione spettante per il solo servizio effettivamente reso, capitalizzando, di conseguenza, la quota differenziale;

ad ulteriore riprova soccorre la circolare del Ministero del tesoro 27 maggio 1992, n. 12/I.P. in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1o gennaio 1992, che conferma l'esistenza di un maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai non vedenti, posto a carico dello Stato e recuperato dalle casse pensioni amministrate direttamente dalla direzione generale degli istituti di previdenza (cfr. decreto ministeriale del tesoro 4 aprile 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991 e circolare ministeriale del tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991 in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991);

da ciò consegue direttamente che tale maggiorazione trova una completa copertura finanziaria beneficiando del vigente stanziamento della legge 113/85, come confermato dalle disposizioni applicative prima richiamate;

a tale proposito va inoltre ricordato che l'INPS, con circolare n. 113/2005, confermata con successive circolari n. 94 e n. 122/2007, ha già individuato per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, un apposito sistema che, in analogia con quanto già previsto per altre fattispecie di maggiorazioni contributive contemplate dall'ordinamento, consente di raccordare il nuovo sistema di calcolo contributivo con i benefici dell'anzianità figurativa concessi dalla legge a tale categoria di soggetti;

in futuro tutti i lavoratori non vedenti vedranno calcolata la loro pensione (o parte di essa) con il sistema contributivo -:

se il Governo non ritenga di emanare opportune direttive per assicurare piena validità al beneficio dell'anzianità figurativa, nella considerazione, fra l'altro, che la riforma previdenziale contenuta nella legge n. 335 del 1995 e le sue successive modificazioni ed integrazioni non hanno abrogato, né in modo esplicito, né in modo implicito, i benefici dei lavoratori non vedenti di cui alla legge n. 113 del 1985, e alla legge n. 120 del 1991, e che, inoltre, il metodo di calcolo della maggiorazione di servizio utile anche ai fini della misura del trattamento di pensione - già in vigore nel sistema precedente - può agevolmente essere applicato anche al nuovo sistema contributivo o misto, utilizzando il sistema di calcolo prima descritto e già utilizzato dall'Inps.

(5-02195)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00185

presentata da

CESARE DAMIANO

mercoledì 9 luglio 2008 nella seduta n.031

DAMIANO, CODURELLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU e MIGLIOLI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la legge finanziaria per il 2008, al fine di consentire l'utilizzo dei cospicui avanzi di gestione cumulati da alcuni Enti previdenziali (primo fra tutti l'Inail), senza appesantire l'indebitamento netto, ha previsto che gli Enti potessero procedere a investimenti in forma indiretta (cioè attraverso appositi fondi immobiliari) entro il limite del 7 per cento delle somme disponibili;

l'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, di proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha modificato il disposto della legge finanziaria, consentendo la possibilità di realizzare investimenti immobiliari anche in forma diretta (acquisto), nel caso in cui tali investimenti traggano origine da piani di impiego già approvati dai ministeri vigilanti;

conseguentemente, il Governo Prodi, in sede di revisione delle stime per gli anni 2008-2011, per la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica ha autorizzato investimenti in forma diretta da parte del complesso degli Enti previdenziali pari a 700 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010 e a 670 milioni per il 2011;

l'INAIL dopo tre anni, si è trovato finalmente nella possibilità di poter effettuare, in forma diretta, tutti gli investimenti deliberati nel 2005, per un totale di 3.618 milioni di euro, di cui 876 concernenti la Sanità, 1.027 il Pubblico interesse, 1.715 l'Università;

in particolare, l'INAIL ha recentemente comunicato al Ministero vigilante di voler procedere, in via prioritaria, alla realizzazione dell'Istituto Neurologico «Carlo Besta» in Milano e dell'Istituto Tumori in Milano, del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli, alla realizzazione di un centro di ricerca sul cancro e sulla ricerca biomedica al Polo Universitario di Lecco del Politecnico di Milano, nonché a una serie di investimenti, di fatto in stato avanzato, in residenze per studenti nelle Università di Milano, di Benevento, di Catanzaro, di Enna, di Bari e di Bologna;

con un recente intervento d'urgenza, al fine di consentire la copertura degli interventi previsti in termini di indebitamento netto, il Governo ha disposto l'abrogazione del richiamato articolo 22-quater del decreto-legge 248/07, determinando l'impossibilità di realizzare la quasi totalità dei citati investimenti immobiliari. Il Governo Prodi, difatti, era intervenuto affinché fosse prevista la possibilità di ricorrere alla forma diretta per gli investimenti già deliberati dall'INAIL sulla base della circostanza che, allo stato attuale, l'Istituto effettua investimenti a tasso di rendimento «agevolato» (3.1 per cento del capitale investito) in considerazione delle finalità e della rilevanza sociale degli stessi;

è di tutta evidenza che una tale politica non potrebbe essere seguita da fondi immobiliari che dovrebbero, necessariamente, realizzare introiti coerenti con l'investimento in termini di mercato, con la conseguenza che, senza la possibilità di utilizzo della forma diretta, non potranno essere

realizzati investimenti immobiliari di particolare valenza sul piano sociale e di notevole rilevanza socio economica per i territori in cui andrebbero ad insistere, quali quelle relative alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere e di ricerca nel campo della medicina, nonché di nuove opere di edilizia universitaria -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per consentire la realizzazione degli importanti investimenti segnalati in premessa, di rilevanza sociale ed economica per molte realtà territoriali, nonché con evidenti ricadute occupazionali, in coerenza con le finalità di interesse generale previste dalle disposizioni vigenti anteriormente alle più recenti modifiche normative. (5-00185)

GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra di finanza pubblica, il decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 consentono a lavoratori che si trovano situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, fermo restando l'applicazione delle finestre, introdotte con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per l'accesso al trattamento pensionistico;

il successivo comma 15 dell'articolo 24 precisa: resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui precedente comma (14), che maturano i requisiti dal 1o gennaio 2012, trovano comunque applicazione le

disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo (adeguamento requisiti per l'aspettativa di vita);

l'aumento di ulteriori 3 mesi (aspettativa di vita) per l'accesso al requisito pensionistico per i derogati di cui al comma 14 dell'articolo 24, incide pesantemente sulla fattispecie individuata nella lettera a) del comma 14 («ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223») e comporterà in molti casi l'esclusione dalle deroghe in quanto, i tre mesi aggiuntivi sposteranno la maturazione del requisito pensionistico oltre il periodo di fruizione di mobilità; già esiste la problematica, segnalata con altro atto di sindacato ispettivo, che riguarda lavoratori di cui alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 24, che maturano il requisito pensionistico, qualche mese o addirittura qualche settimana dopo, il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e che vengono considerati esclusi dalle deroghe -:

se non ritenga il Ministro interrogato intervenire per sanare una palese contraddizione fra la deroga prevista dalla lettera a) comma 14 dell'articolo 24 e quanto prescritto dall'ultimo periodo del comma 15 dello stesso articolo, sull'aspettativa di vita, che penalizza pesantemente i lavoratori interessati alla succitata deroga.

(5-06581)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02439 presentata da AMALIA SCHIRRU  
mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277

SCHIRRU, MOSCA, MELIS, MATTESINI, BUCCHINO, BOCCUZZI, TOUADI, CODURELLI, MADIA, GNECCHI, GATTI, BELLANOVA, FARINA COSCIONI, BERRETTA e BOBBA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

secondo quanto comunicato da una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) «Emergenza suicidi - Istituzione unità di ascolto Polizia Penitenziaria» del 21 gennaio 2010, predisposta dalla direzione generale detenuti e sottoscritta dal capo del Dap, Franco Ionta, sarà istituito un «servizio di ascolto» composto da poliziotti penitenziari per far fronte al rischio suicidi tra i detenuti nelle sovraffollate carceri italiane;

dall'inizio del 2010 sono già sette i detenuti che si sono tolti la vita. Come esplicitato in premessa dalla stessa circolare «Senza dubbio le condizioni di sovraffollamento in cui gravano gli istituti penitenziari italiani rendono difficile assicurare ogni intervento puntuale ed immediato che possa efficacemente contrastare il drammatico verificarsi di episodi autolesionistici e, nella peggiore delle ipotesi, suicidarsi»;

il neo-istituito «servizio di ascolto» per prevenire il rischio suicidi tra i detenuti sarà composto - è scritto nella circolare - da «personale di polizia penitenziaria e dell'area educativa, ed integrato da appartenenti al volontariato»;

l'unità avrà il compito di «soccorrere il detenuto in situazioni di imminente criticità in cui non sia possibile l'intervento immediato di professionisti esperti, attraverso l'attivazione di dinamiche comunicative finalizzato al sostegno del soggetto in difficoltà, all'individuazione di problematiche specifiche e delle necessarie misure di urgenza, secondo linee guida», che saranno emanate dalla direzione detenuti del Dap;

il Dap ritiene «indispensabile indirizzare ogni sforzo» così da «arginare l'attuale, impellente emergenza»;

in realtà spetterebbe al personale competente, gli psicologi e non ai poliziotti penitenziari, il compito di valutare se un detenuto è a rischio suicidio ma come ammesso all'Ansa dal Dap «nella prassi, anche a causa delle note carenze, le figure professionali istituzionalmente deputate all'assistenza psicologica del detenuto risultano (nelle ore pomeridiane, serali e notturne in cui più di frequente si verificano gli eventi a maggiore criticità) per lo più assenti o, comunque, non prontamente reperibili»;

in assenza di psicologi, il Dap prende pertanto atto che «la funzione di supporto psicologico e umano è spesso delegata al personale di polizia penitenziaria la cui assidua e costante presenza all'interno delle sezioni detentive nell'arco delle 24 ore rappresenta una risorsa utilmente spendibile e tale da assicurare ogni intervento di sostegno diretto ed immediato», anche se ciò non rientra nei compiti primari dei poliziotti penitenziari;

i poliziotti penitenziari dovranno acquisire conoscenze e competenze ad hoc, e dunque nella circolare vengono sollecitati i direttori delle carceri a individuare quattro-cinque ispettori o sovrintendenti di polizia penitenziaria che dovranno frequentare corsi formativi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari al termine dei quali saranno operativi nel «servizio di ascolto» per

prevenire il rischio suicidi;

si tratta di un provvedimento non condivisibile alla luce della vicenda della mancata assunzione dei 39 psicologi vincitori del concorso che il DAP si rifiuta di assumere;

è un fatto gravissimo che ai 39 psicologi si rifiuti l'assunzione e si deleghi il loro lavoro ai poliziotti penitenziari. Il ruolo della Polizia Penitenziaria è legato alla sicurezza e con un corso non diventeranno di certo psicologi, né tanto meno esperti di consulenza in caso di eventi critici quali possono risultare gli stati che precedono un suicidio, legati a depressione o altri disturbi psicopatologici, che vanno diagnosticati e valutati da un professionista psicologo;

in una circolare del 6 luglio 2009, avente per oggetto la «tutela della salute e della vita delle persone detenute», il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (Dap) ha fortemente raccomandato ai provveditori regionali di offrire ai reclusi più colloqui e maggiori occasioni di intrattenimento, di aumentare le ore d'aria, di tenere aperte le porte delle celle e di non far mancare l'acqua;

è noto a tutti coloro che operano o conoscono l'ambito penitenziario, che la figura dello psicologo riveste un ruolo fondamentale nella prevenzione del suicidio in carcere come, per altro, indicato nella Circolare Amato del 30 dicembre 1987 n. 3233/5689 che istituisce il servizio Nuovi Giunti che ha quale principale finalità quella di prevenire suicidi, nonché gli atti auto ed etero-lesionistici in carcere;

la Circolare del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria del 6 luglio 2007, n. 181045 istituisce il «Servizio di prima accoglienza» rivolto ai detenuti provenienti dalla libertà per attenuare «gli effetti traumatici della privazione della libertà e di predisporre gli interventi a tutela della incolumità fisica e psichica conseguenti all'ingresso in Istituto». Tale circolare conferisce un ruolo centrale allo psicologo sia consulente sia di ruolo;

il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008 ribadisce che venga prevista una «valutazione medica e psicologica di tutti i nuovi ingressi, da effettuarsi, se del caso, in più momenti temporali e per congrui periodi di osservazione; [...] tale valutazione è fatta dal medico di medicina generale del presidio, in collaborazione con lo psicologo e con il supporto degli accertamenti specialistici del caso». Tali prestazioni rientrano di diritto tra i livelli essenziali di assistenza come esplicitamente indicato nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

è evidente che la prevenzione dei fenomeni di suicidio è uno dei compiti specifici dello psicologo in carcere ed è anche uno degli ambiti di intervento più delicati. Lo psicologo riveste un ruolo cruciale ed essenziale che di certo non può essere sminuito pensando di far a meno di questa professionalità o rendendo altro personale pseudo-psicologo;

sarebbe opportuno che si risolvesse anche la vicenda degli psicologi vincitori di concorso, ma quest'ultima Circolare lascia intendere che saranno destinate ad altre figure professionali le funzioni dello psicologo penitenziario;

sono insufficienti le misure adottate e gli interventi declinati dal Ministro con la dichiarazione di stato di emergenza e del piano carceri, benché sia più che opportuno un intervento, nulla di incisivo e tangibile è stato fatto per contrastare il sovraffollamento delle carceri, gravate da un surplus che supera ormai i 25 mila detenuti, a fronte di una carenza di organico di seimila unità che non potrà mai essere colmata dall'annuncio del piano di assunzione di 2000 poliziotti, che peraltro, come ben

denunciato dalla CGIL, risulta essere ben più ridotto nel numero e spalmato nel quadriennio 2010-2013 -:

se intenda adeguare le piante organiche degli psicologi penitenziari alle esigenze dei penitenziari;

se il Governo intenda adottare iniziative al fine di garantire l'assunzione di un congruo numero di psicologi, indispensabili per la vita dei detenuti e come intenda risolvere la vertenza dei 39 psicologi vincitori di concorso, già denunciata nell'interrogazione a risposta in Commissione 5-01200 presentata nella seduta di mercoledì 25 marzo 2009, n. 152;

se non ritengano opportuno promuovere iniziative di carattere normativo, volte a far sì che l'assunzione dei vincitori di concorso sia garantita nel trasferimento della medicina penitenziaria dal Ministero della giustizia alle ASL, salvaguardando così i diritti dei vincitori di concorso ed evitando oneri per lo Stato derivanti da altre procedure concorsuali.(5-02439)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01822 presentata da AMALIA SCHIRRU  
mercoledì 23 settembre 2009, seduta n.219

SCHIRRU, DAMIANO, CALVISI, FADDA, MARROCU, MELIS, MASSIMO PARISI, PES, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), sede di Roma, dopo oltre sette anni di blocco totale di assunzioni, ha bandito un concorso pubblico selettivo per l'ammissione di 390 borsisti al corso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione all'Albo di n. 300 segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007;

i concorrenti hanno dovuto affrontare una selezione durissima consistente in una prova preselettiva, tre scritti e un orale. Dopo aver impiegato circa nove mesi per le verifiche orali dei 624 candidati, la commissione ha pubblicato solo qualche mese fa la graduatoria finale, dalla quale risultano complessivamente 461 idonei, di cui solamente 390 ammessi al corso di formazione;

vi sono 71 idonei non collocati in graduatoria, i quali, nonostante l'acquisita idoneità, non avranno accesso al suddetto corso di formazione;

i 71 concorrenti si sono costituiti in «Comitato idonei Coa3» e si stanno attivando affinché si tenga nel debito conto l'idoneità acquisita, anche in ragione del fatto che all'inizio del 2008 l'AGES nazionale, pur non essendo a conoscenza di quanti candidati avessero superato la precedente procedura, ha indetto un nuovo concorso per 260 borsisti, denominato IV COA;

il Comitato in questione chiede di ampliare la graduatoria degli ammessi al corso selettivo di formazione per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali consentendo a tutti i 461 idonei la frequentazione del corso. Inoltre, per non arrecare uno svantaggio ai 390 concorrenti ammessi a partecipare al corso, si chiede di aumentare il numero di coloro che saranno iscritti all'Albo per la gestione dei segretari. In via subordinata, il Comitato chiede di immettere gli stessi soggetti al corso del COA IV, con conseguente ampliamento del numero degli iscritti all'albo di tante unità quante risultano idonee al III COA, anche in considerazione delle disposizioni del decreto legislativo 165 del 2001, che prevedono la durata triennale delle graduatorie in essere a seguito di procedure concorsuali;

in tutte regioni d'Italia la grave carenza di segretari comunali e provinciali costringe spesso i comuni a ricorrere all'istituto della convenzione, anche fra 4 o 5 comuni, che svuota completamente di significato il lavoro di consulenza e di responsabilità di questa figura fondamentale per le realtà locali, col rischio di accomunare la loro attività a quella di un commesso viaggiatore;

attualmente vi sono 3.884 segretari titolari comunali e provinciali, a fronte di 8.101 comuni italiani; l'AGES regione Sardegna ha sollevato più volte il problema della grave carenza di tali figure professionali, il cui numero è insufficiente a coprirne il fabbisogno territoriale;

non si può non pensare che l'indizione del IV COA, senza aspettare l'esito del III, sia stato il frutto dell'esigenza di assicurarsi un certo numero di iscritti all'albo dei segretari stessi -:

se non ritengano opportuno procedere all'esaurimento delle graduatorie in essere prima di bandire nuovi concorsi;

come intendano adoperarsi affinché non si vanifichino gli sforzi intellettuali dei 71 idonei non ammessi al suddetto corso di formazione, anche in applicazione dei principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento a cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi.(5-01822)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02114 presentata da GIULIO SANTAGATA

lunedì 16 novembre 2009, seduta n.247

SANTAGATA, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SCHIRRU.  
- Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

lo stato di recessione in cui versa il nostro Paese, inserito nella grave fase critica dell'economia mondiale, ha già prodotto effetti negativi sul livello generale dell'occupazione che, secondo le stime più realistiche, tra cui quelle di Confindustria, continuerà a far sentire il suo peso anche nel prossimo anno, anche laddove dovessero rafforzarsi i segnali di ripresa della produzione, stimando un peggioramento del tasso di disoccupazione dall'8,3 per cento del 2009 al 9,5 per cento del 2010;

tali andamenti non potranno non determinare effetti anche sul livello del montante contributivo raccolto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e, al contempo, un maggior sforzo sul versante dell'erogazione degli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori;

è evidente l'importanza di una puntuale e costante conoscenza dei dati relativi ai flussi delle entrate dell'INPS, al fine di attento monitoraggio - anche in sede parlamentare - di grandezze finanziarie così significative e della relativa applicabilità di istituti prioritari per l'equilibrio del nostro sistema sociale ed economico -:

quali siano i dati relativi all'andamento delle entrate dell'INPS, sia in termini assoluti sia in relazione agli esercizi precedenti, anche con riferimento agli effetti dell'attività ispettiva, e quali le conseguenti valutazioni del Governo relativamente alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.(5-02114)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02194 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 9 dicembre 2009, seduta n.255

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI,  
GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. -  
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

in seguito alla circolare n. 17 del 2006 emanata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il 14 giugno 2006, che chiariva la natura di lavoro subordinato e non autonomo nel settore di attività dei call center, a fronte di un abuso di lavoro a progetto senza reale autonomia, ed in seguito alla conseguente circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 8 del 31 marzo 2008, che ha definitivamente chiarito che, non solo nel caso di lavoro inbound, ma anche nel caso di lavoro outbound, si tratta di lavoro subordinato, nel settore dei call center si è avviato un processo virtuoso di stabilizzazione dei precari che, nel caso di alcune grandi aziende, ha coinvolto sia i lavoratori inbound sia i lavoratori outbound;

tuttavia nello svolgimento delle gare di appalto, spesso le commesse vengono aggiudicate con prezzi molto bassi che si possono sopportare solo se le aziende utilizzano lavoratori a progetto e non lavoratori dipendenti stabili -:

quali azioni ispettive il Governo abbia attuato e intenda attuare e quali misure di incentivazione intenda adottare per consolidare e rilanciare il processo di stabilizzazione nel settore dei call center;

se non ritenga opportuno ripristinare l'Osservatorio per il monitoraggio dei call center con la partecipazione delle parti sociali. (5-02194)

DAMIANO, DELFINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, GATTI, GNECCHI, MATTESINI, RAMPI e SCHIRRU. -  
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

Alpitour, azienda leader nel settore del turismo e dei viaggi in Italia, dopo sessantaquattro anni di attività a Cuneo, ha comunicato il 13 settembre 2011 la chiusura definitiva di questa sede storica con trasferimento a Torino, dal luglio 2012;

questa azienda di servizi costituisce per il territorio e l'economia cuneese una delle realtà più importanti in termini di occupazione, innovazione e prestigio a livello internazionale, occupando più di trecento addetti nei vari settori;

la maggioranza dei contratti a tempo indeterminato riguarda donne e madri, che già adesso devono sostenere il peso di una gestione familiare che ancora in Italia troppo spesso grava su di loro in misura eccessiva;

il trasferimento richiederà comunque per tutti i lavoratori tempi lunghi di tragitto, dalle tre quattro alle quattro ore di viaggio, creando difficoltà di organizzazione familiare a fronte, inoltre, di previsti tagli della regione nel settore dei trasporti, che acuiranno il disagio dell'eventuale spostamento nella nuova sede lavorativa;

nel comunicato stampa trasmesso in data 12 gennaio 2012 dal Gruppo Alpitour, i dati preliminari per l'esercizio 2010-2011, esaminati in consiglio di amministrazione, confermano i risultati positivi del bilancio e smentiscono la tesi del management uscente, secondo la quale l'efficienza sarebbe data dalla concentrazione di tutti i lavoratori nella sede di Torino -:

quali iniziative intenda assumere per garantire il livello occupazionale attuale nell'area, possibilmente incrementandolo e premiando un territorio che ha molte risorse da offrire, grazie anche ai lavoratori che hanno contribuito ad accrescere il prestigio dell'azienda Alpitour a livello internazionale, mantenendo un risultato positivo di bilancio, nonostante il fatto che l'anno trascorso sia stato segnato da una grave crisi non solo nel settore turistico.

(5-06221)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02739 presentata da CESARE DAMIANO  
martedì 13 aprile 2010, seduta n.305

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

in data 7 aprile 2010 l'azienda Bialetti alle ore 10,30 ha comunicato ai rappresentanti sindacali in un incontro che è durato 15 minuti la sua decisione inappellabile di chiudere lo storico stabilimento di Omegna ove si producono le caffettiere Moka note in tutto il mondo e, nello stesso incontro, che, nel giro di tre giorni, sarebbero arrivate le lettere di apertura della procedura di mobilità per tutti i dipendenti, in totale 113 (97 operai e 16 impiegati);

durante lo stesso tavolo sindacale del 7 aprile l'azienda ha comunicato la scelta di delocalizzare in Cina, che potrebbe con molta probabilità essere parziale in quanto si dovrebbe far importare dalla Cina il semilavorato da completare nelle ultime fasi di lavorazione da parte di alcuni artigiani e con probabilità da una cooperativa del VCO per spacciarlo come made in Italy;

come risposta immediata le organizzazioni sindacali hanno indetto un'assemblea permanente per tutta la giornata e deciso 20 ore di sciopero da attuarsi nei prossimi giorni con un presidio costante dei lavoratori di fronte alla fabbrica;

sia il presidente della provincia di Verbano Cusio Ossola (Massimo Nobili, PDL), sia il sindaco di Omegna (Antonio Quadretta, giunta di centro destra) concordano con i sindacati che non si accetta la delocalizzazione e non si tratta con un'azienda che non vuole restare sul territorio;

il comunicato diffuso dall'azienda di discutere su ammortizzatori sociali e incentivi vari e ricollocazione di parte del personale sul territorio, non è stato considerato una possibile soluzione praticabile né dalle organizzazioni sindacali né dalle istituzioni;

nel contempo sul versante occupazionale, nel territorio del Verbano Cusio Ossola, si profila un disastro senza precedenti: nel giro di 2-3 mesi si avranno 3-4 aziende con più di 150 dipendenti che probabilmente chiuderanno definitivamente Acetati-Tessengerlo (chimica) Bialetti, Siderscal, Sit Cupro, Minoletti (Meccanica) Perucchini (Fonderia 2o fusione) ed altre;

stante questo scenario, è stato concordato tra i sindacati unitariamente uno sciopero dei metalmeccanici di tutta la provincia, per il 15 aprile 2010, in occasione della convocazione del consiglio comunale aperto che si terrà giovedì 15 aprile alle ore 17,30 i cui componenti partiranno dall'area antistante i cancelli della Bialetti e si recheranno al forum di Omegna ove si svolgerà il consiglio comunale stesso -:

quali iniziative il Governo intenda mettere in atto per scongiurare questa ennesima fuga delle aziende italiane dal nostro territorio mettendo a repentaglio la sicurezza lavorativa di tanti dipendenti, in particolare di un'azienda come la Bialetti che dal 1933 ha rivoluzionato il modo di preparare il caffè in casa e che si è consolidata nel corso del tempo nel mondo, grazie ad una sapiente comunicazione incentrata sull'immagine dell'«omino con i baffi», simbolo ancora oggi di una delle più importanti aziende italiane produttrici di caffettiere. (5-02739)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02557 presentata da CESARE DAMIANO  
giovedì 25 febbraio 2010, seduta n.290

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI,  
GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. -  
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

si è verificato l'espletamento del concorso pubblico per esami per 293 ispettori di vigilanza dell'INPS, area funzionale C, posizione economica C1, (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, del 26 giugno 2007) con conseguente conclusione delle prove in data 2009;

è avvenuta l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 2009, che autorizza circa 1.000 assunzioni, di cui 711 progressioni verticali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 15 febbraio 2010;

è stata pubblicata dall'INPS la graduatoria dei risultati del suddetto concorso, ripartiti in 296 vincitori ed 89 idonei;

tale richiesta implica un notevole sforzo negli impegni di spesa per lo Stato, ma tale costo, se raffrontato con le somme ogni anno recuperate all'evasione contributiva, grazie all'attività del corpo ispettivo, diventa un investimento prezioso, capace di generare ingenti entrate finanziarie, ora oggetto d'evasione;

l'attività degli ispettori di vigilanza è fondamentale nella lotta al fenomeno del lavoro nero e garantisce la tutela delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

la forte carenza d'organico dell'Inps, in particolare di impiegati con questo specifico ruolo -:

quali siano gli intendimenti e quali iniziative voglia intraprendere il Governo per rendere più sollecito e concreto il provvedimento di assunzione, oltre che dei vincitori, altresì di tutti gli idonei della graduatoria del concorso in oggetto;

se intenda, viste le condizioni occupazionali del Paese, così come anche le esigenze finanziarie sottese alla lotta contro l'evasione contributiva e contro le diffuse condizioni illegittime di lavoro, dare un segnale di interesse sollecitando la procedura di assunzione dei legittimi vincitori di un concorso legalmente espletato.(5-02557)

GNECCHI, BELLANOVA, BOBBA, CODURELLI, BOCCUZZI, BERRETTA, MADIA, SCHIRRU, GATTI, MATTESINI, RAMPI, SANTAGATA, MIGLIOLI, MOSCA e DAMIANO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto significative modifiche nel sistema previdenziale che stanno comportando pesantissime conseguenze a tutti in generale e drammatiche su una vasta platea di lavoratori e lavoratrici;

le suddette modifiche risultano comportare anche conseguenze, che probabilmente non erano neanche state valutate, sui lavoratori messi in mobilità a seguito degli accordi, firmati precedentemente anche dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, riguardanti la riduzione di personale dipendente dalle aziende del settore telefonico, che prevedevano l'inserimento in mobilità o l'esodo incentivato;

in data 30 settembre 2010 le organizzazioni sindacali nazionali del settore comunicazioni, hanno richiesto con lettera raccomandata, un intervento urgente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, motivando nel dettaglio le pesanti ripercussioni sui diritti previdenziali dei lavoratori di questo settore a seguito del citato decreto-legge;

in data 1o dicembre 2010 anche le organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico hanno richiesto con lettera raccomandata, un intervento urgente del Ministro interrogato, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore elettrico, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010;

da quanto hanno dichiarato i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di settore ai parlamentari della Commissione lavoro, in occasione dell'incontro con una delegazione del presidio in piazza Monte Citorio del giorno 11 gennaio 2011, il Ministro non ha mai dato alcun riscontro alle istanze di cui sopra;

il lavoratori e le lavoratrici di questi settori possono dimostrare le conseguenze del citato decreto-legge portando i conteggi previdenziali fatti dall'INPS sull'onere da sostenere per le ricongiunzioni, con importi pro capite anche superiori a 100.000 euro;

sempre in data 11 gennaio 2011 era prevista presso la Commissione lavoro la discussione della risoluzione 7-00427 inerente le problematiche di cui sopra, ma il Ministro Sacconi ha rinviato la propria presenza mostrando la disponibilità a essere presente in Commissione nella giornata del 19 gennaio -:

come e quando intenda il Ministro interrogato affrontare le questioni sollevate e porre in atto i necessari provvedimenti che consentano, non solo di onorare accordi sottoscritti con le parti sociali in sede ministeriale, ma anche fornire idonee soluzioni alle circostanziate problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali e da tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno vivendo la drammatica situazione

di non avere certezza rispetto alla propria pensione a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 78 del 2010.

(5-04044)

DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto significative modifiche nel sistema previdenziale che stanno comportando conseguenze pesantissime per tutti in generale e drammatiche su una vasta platea di lavoratori e lavoratrici; le suddette modifiche risultano, inoltre, comportare anche conseguenze, che probabilmente non erano neanche state valutate, sui lavoratori messi in mobilità a seguito degli accordi, firmati antecedentemente anche dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, riguardanti la riduzione di personale

dipendente dalle aziende del settore telefonico, che prevedevano l'inserimento in mobilità o l'esodo incentivato;

finora lavoratori e lavoratrici avevano la possibilità dell'alternativa dell'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, che prevedeva la gratuità per tutti coloro che avevano la necessità di trasferire i contributi all'INPS per poter godere di una pensione. Fino a luglio 2010, infatti, era onerosa solo la ricongiunzione dei contributi dall'INPS agli altri fondi esonerativi, perché la prestazione pensionistica sarebbe stata calcolata in misura più favorevole, mentre la ricongiunzione verso l'INPS non risultava onerosa perché non c'era un vantaggio nella misura della pensione;

inoltre, per chi non matura il diritto a pensione presso l'INPDAP (20 anni di contribuzione), senza contribuzione INPS l'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 non è applicabile e la legge n. 322 del 1958 è stata abrogata dal decreto-legge n. 78 del 2010;

le disposizioni previste dai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, infatti, hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (Fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora INPDAP, personale iscritto all'istituto postelegrafonici (IPOST)); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili statali, militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

in data 1o dicembre 2010 anche le organizzazioni sindacali nazionali del settore elettrico hanno richiesto con lettera raccomandata, un intervento urgente del Ministro interrogato, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore elettrico, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010;

da quanto hanno dichiarato i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di settore ai parlamentari della Commissione lavoro, in occasione dell'incontro con una delegazione del presidio in piazza Montecitorio del giorno 11 gennaio 2011, il Ministro non ha mai dato alcun riscontro alle istanze di cui sopra;

i lavoratori e le lavoratrici di questi settori possono dimostrare le conseguenze del citato decreto-legge, portando i conteggi previdenziali fatti dall'INPS sull'onere da sostenere per le ricongiunzioni con importi pro capite anche superiori a 100.000 euro;

in data 26 gennaio 2011 è stata discussa l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5/04044, e nella medesima occasione il Sottosegretario Ravetto ha ricordato che «proprio in considerazione di tali effetti, come è noto a questa Commissione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito la propria attenzione sulla gestione di cui oggi discutiamo. Infatti in questa stessa sede, nella recente seduta del 19 gennaio scorso il Ministro Sacconi ha fatto presente che è al vaglio del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS l'esame di possibili soluzioni per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso l'INPS delle posizioni previdenziali, sulla base della legislazione vigente e nel rispetto dell'invarianza degli oneri. Ciò al fine di fornire al Governo ogni utile elemento di valutazione per l'eventuale adozione di interventi

che possano attenuare gli effetti conseguenti alle modifiche introdotte dal decreto-legge n.78 del 2010» -:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia intrapreso, a oltre due mesi dalla risposta del Governo in Commissione lavoro all'interrogazione 5/04044, al fine di trovare soluzioni adeguate per consentire a diverso titolo le ricongiunzioni presso l'INPS, che salvaguardino i diritti dei lavoratori.

(5-04475)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00571 presentata da SESA AMICI  
mercoledì 5 novembre 2008, seduta n.079

AMICI, SERENI, DAMIANO, BELLANOVA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU e BERRETTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:

la Consiglieria nazionale di parità è una figura istituita per la promozione ed il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per uomini e donne nel mondo del lavoro;

la Consiglieria nazionale è nominata con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità, e nell'esercizio di tale funzione la Consiglieria riveste anche la qualifica di pubblico ufficiale ed ha l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui viene a conoscenza, si occupa della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza nazionale, e della promozione di pari opportunità anche mediante la partecipazione a diversi organismi di rilevanza nazionale che si interessano di politiche attive del lavoro, di formazione e di conciliazione;

le azioni della Consiglieria nazionale di parità si caratterizzano, dunque, per una duplice funzione istituzionale: di vigilanza contro le discriminazioni e di promozione della parità e pari opportunità in ambito lavorativo, collaborazione con istituzioni e attori del mondo del lavoro al fine di promuovere la costituzione di reti/network: una complessa interazione, che prevede momenti di collaborazione e momenti di confronto, a tutela di interessi collettivi ed individuali che non trovano espressione sufficiente nei normali processi decisionali, a causa di fenomeni radicati di discriminazione e sottorappresentazione delle donne;

il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile del 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, dura, così come prevede l'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, quattro anni, ed è rinnovabile una sola volta: non è prevista la revoca dell'incarico;

apprendiamo, invece, che la Consiglieria Nazionale di Parità in carica dal 22 gennaio 2008, la Professoressa Fausta Guarriello, è stata rimossa dall'incarico dopo pochi mesi dalla sua nomina; lo scorso 14 ottobre 2008 la Professoressa Fausta Guarriello, che è una stimatissima docente universitaria di Diritto del lavoro, consulente dell'Organizzazione Internazionale del lavoro ed esperta riconosciuta a livello internazionale, nel corso di un incontro, da lei stessa richiesto, con il Direttore Generale ad interim della Direzione Generale del Mercato del Lavoro, ha ricevuto una comunicazione formale dell'avvio del procedimento ex articolo 6 della legge 1o luglio 2002, n. 145 (la cosiddetta «Legge Frattini») volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, alla nomina di Consiglieria nazionale di parità effettuata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità del 22 gennaio 2008;

si tratta della applicazione della cosiddetta legge Frattini, che prevede, proprio all'articolo 6, comma 1, la possibilità di revocare «le nomine di organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo, nei sei mesi antecedenti allo scioglimento anticipato delle Camere», per mezzo del meccanismo dello spoil system;

mai prima d'ora è stato applicato lo spoil system ad una Consiglieria di Parità durante il corso del suo mandato;

la Consiglieria di Parità è stata unanimemente ritenuta, sin dalla sua istituzione, un organismo di garanzia dell'attuazione del principio costituzionale di parità e di pari opportunità uomo-donna, con specifico riferimento all'ambito lavorativo, priva di una vera e propria connotazione politica, ed è anche discutibile che si possa parlare, in proposito, propriamente di «organo di vertice»;

in Italia esiste una Rete Nazionale composta da circa 220 Consigliere di Parità le quali sono,

nell'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali e assoggettare la Consigliera di Parità al meccanismo dello spoil system costituirebbe un grave precedente che potrebbe ripercuotersi a cascata su tutte le altre Consigliere di Parità che operano a presidio dei rispettivi territori -:

se i Ministri competenti non ritengano che, in un momento in cui i diritti delle lavoratrici sono così difficili da tutelare, considerato anche che le statistiche vedono il nostro Paese ultimo in Europa in materia di occupazione femminile, la revoca della Consigliera in corso di mandato rappresenti una misura opportuna;

se non ritengano di dover immediatamente annullare il provvedimento di revoca ex articolo 6 della legge 1o luglio 2002, n. 145 nei confronti della Consigliera di Parità al fine di evitare uno snaturamento delle funzioni di garanzia intrinseche di questa figura, inficiando il suo carattere di indipendenza e di terzietà, e trasformandola in modo definitivo in un organismo a carattere politico e non tecnico, legato da rapporto fiduciario con il ministro in carica, revocabile ogniqualvolta cambi la maggioranza politica.

(5-00571)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07535 presentata da MARCO CAUSI  
mercoledì 25 luglio 2012, seduta n.672

CAUSI e BERRETTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

in esito al terremoto che, nel dicembre del 1990, ha colpito le province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, sono state previste una serie di proroghe e provvidenze, anche di natura fiscale, per i contribuenti ivi residenti o operanti, come individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

la regolamentazione delle situazioni giuridiche dei soggetti interessati ha trovato ulteriore previsione all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possano definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento;

il testo di detta norma ha dato adito a differenti interpretazioni: in particolare l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che essa facesse esclusivo riferimento ai casi di mancato pagamento e non ai casi in cui il pagamento delle imposte fosse stato interamente eseguito, pur non essendo previsto;

secondo l'interpretazione dell'Agenzia, ai contribuenti che hanno eseguito i versamenti non spetterebbe alcun rimborso, mentre, al contrario, molti contribuenti ritengono di aver diritto al rimborso di quanto già pagato in quanto non dovuto;

tale incertezza interpretativa ha provocato un notevole contenzioso in sede tributaria; successivamente è intervenuta quindi la Corte di Cassazione che, in proposito, ha stabilito che la definizione automatica per gli anni pregressi prevista, mediante il pagamento del dieci per cento dei tributi dovuti, dall'articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, legittima i contribuenti che abbiano già assolto per intero il debito di imposta a ripetere il novanta per cento di quanto versato (Cassazione civile, sez. trib., 1o ottobre 2007, n. 20641);

la Suprema Corte ha motivato siffatta interpretazione assumendo, per un verso la non assoluta chiarezza della norma e, per altro verso, la univocità della lettura retroattiva della stessa richiamando, in proposito, in un'ottica costituzionalmente orientata, il principio di parità di trattamento in situazioni eguali;

il principio riassunto nella richiamata massima, alla luce di successive pronunzie, costituisce un orientamento ormai consolidato; in termini analoghi si è anche pronunciata (per la materia contributiva) la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con le sentenze n. 11247/2010 e 11133/2010;

in una recente pronunzia, in materia, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9577 del 12 giugno 2012, ha ulteriormente affermato il consolidato principio enunciato nella sentenza n. 20641/2007, ribadendo, in una fattispecie analoga (agevolazioni per i residenti in zone soggette all'alluvione del novembre 1994), che «la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto...; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo»; anche in tal caso, l'Agenzia delle entrate è stata anche condannata al pagamento delle spese giudiziarie;

nonostante le avverse pronunzie della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle entrate non ha finora inteso modificare il proprio orientamento in merito, anche in sede giurisdizionale, che la vede soccombente nelle cause, arrecando un danno ingiusto ai contribuenti interessati, costretti a sopportare spese processuali per ottenere il riconoscimento di un diritto -:

quali iniziative intenda assumere affinché l'Agenzia delle entrate, nel rispetto della consolidata giurisprudenza, riconosca, in sede giurisdizionale, in ogni stato e grado, le ragioni vantate dai contribuenti delle province siciliane di Catania, Ragusa e Siracusa, delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 e provveda all'immediata restituzione del novanta per cento di quanto versato a titolo di imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992. (5-07535)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04430 presentata da MARIALUISA GNECCHI mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451

GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

dal 1° luglio 2010, in seguito alla manovra «correttiva» della scorsa estate, decreto-legge n. 78 del 2010, sono state soppresse tutte le norme che consentivano le ricongiunzioni dei contributi gratuite, che si riportano nel merito; le possibilità di ricongiunzione, per la quale non era previsto alcun onere finanziario a carico del richiedente, riguardavano: tutti i dipendenti pubblici (statali, dipendenti degli enti locali) e gli iscritti ai fondi speciali Inps, che cessavano dal servizio senza diritto alla pensione del fondo di provenienza; in questo caso il trasferimento dei vari «spezzoni» contributivi avveniva gratuitamente presso il regime generale Inps;

la ricongiunzione onerosa è disciplinata da 2 diverse normative; la legge 29 del 1979 consente la ricongiunzione nel fondo lavoratori dipendenti Inps dell'eventuale contribuzione versata in qualità di coltivatore diretto, artigiano e commerciante; la stessa legge prevede anche che i dipendenti pubblici possano ricongiungere presso il proprio fondo di appartenenza l'eventuale quota versata nel regime generale Inps, con la logica che l'onerosità è legata al fatto che la prestazione pensionistica migliorerà; l'altra normativa onerosa di ricongiunzione è prevista dalla legge 45 del 1990, che consente la ricongiunzione presso l'Inps della contribuzione versata in una cassa o in un fondo libero professionale, sempre con la medesima logica, l'onerosità legata alla realizzazione di un aumento della misura della pensione;

il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto significative modifiche nel sistema previdenziale che stanno comportando pesantissime conseguenze a tutti, in generale, e drammatiche su una vasta platea di lavoratori e lavoratrici;

le disposizioni di cui alla legge n. 322 del 1958 e all'articolo 1 della legge 29 del 1979 abrogate e riviste dalla norma richiamata erano pilastri del sistema previdenziale che consentivano a tutti i dipendenti pubblici e agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora non avessero contributi sufficienti per una prestazione, di costituire gratuitamente una posizione assicurativa presso l'Inps;

l'assicurazione generale obbligatoria Inps, tra i diversi fondi esistenti, è quella che ha sempre erogato ed eroga pensioni con criteri meno favorevoli, motivo fondamentale per il quale la costituzione di posizione o il trasferimento dei contributi, qualora ci fosse stato un passaggio ad un lavoro dipendente nel privato, era gratuito;

la legge n. 29 del 1979 ha introdotto anche l'onerosità per la ricongiunzione dei contributi dall'Inps ad altri fondi proprio per il vantaggio che tale ricongiunzione poteva comportare per il calcolo della pensione;

è indispensabile che ogni modifica normativa sia supportata da una profonda analisi dei motivi che la rendono necessaria o utile e delle conseguenze che comporta, quindi da calcoli precisi sulla causa-effetto;

sicuramente il Governo ha monitorato e raccolto e fatto previsioni precise rispetto ai risparmi e alle conseguenze dell'articolo 12 del decreto-legge 78 del 2010 che sembra importante siano portati a

conoscenza degli interroganti, peraltro componenti della XI commissione permanente, competente in materia di lavoro e pensioni; non si dubita che sia stata fatta un'analisi dettagliata;

è necessario avere dati precisi sull'utilizzo almeno negli ultimi 10 anni delle leggi abrogate per comprendere i motivi che hanno spinto il Governo a prevedere le abrogazioni di cui l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 -:

quanti lavoratori e lavoratrici negli ultimi 10 anni abbiano trasferito gratuitamente i contributi all'Inps per la costituzione di posizione assicurativa, specificando quanti anni in media per ogni trasferimento;

quanti lavoratori e lavoratrici abbiano ricongiunto i propri contributi all'Inps gratuitamente, specificando quanti anni in media per ogni ricongiunzione. (5-04430)

CAPODICASA, BERRETTA, BURTONE, CARDINALE, ANTONINO RUSSO, SAMPERI e SIRAGUSA. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per le politiche europee. - Per sapere - premesso che:

da notizie di stampa si apprende che sono in fase di rifinanziamento i progetti europei della rete TEN-T (Trans European Network) che individua gli assi fondamentali (corridoi) di trasporto della rete europea, che costituiscono le direttrici fondamentali per la circolazione delle merci e delle persone e quindi dello sviluppo economico e sociale;

tra i Corridoi europei della rete TEN-T fa parte il «corridoio uno» Berlino-Palermo, individuato circa dieci anni fa dalla Commissione europea nell'ambito di un piano europeo volto a collegare ed interconnettere i territori europei al fine di promuovere la coesione economica e sociale di cui le infrastrutture ne costituiscono una componente ed una premessa;

in questa ottica il «corridoio uno» Berlino-Palermo collega lungo la direttrice Nord-Sud, il Mezzogiorno del Paese e la Sicilia con il centro Europa, intersecando alcuni dei più importanti corridoi di trasporto e di mobilità;

il documento preparatorio elaborato dalla Commissione europea per gli anni 2014-2020 prevede in fase di finanziamento la cancellazione del «corridoio uno»;

Per riconnetterlo al «corridoio 5» Helsinki-La Valletta, modificando il tracciato a Napoli e deviando verso Bari per poi collegarsi con Malta attraverso un servizio di traghettiamento;

tale scelta finirebbe per escludere dalla Rete TEN-T importanti regioni e la Sicilia, accentuandone la marginalità e condannandole all'isolamento ed al sottosviluppo;

in ogni caso, verrebbero contraddetti alla radice indirizzi ed aspettative che nonostante contraddizioni e ritardi fanno parte di un patrimonio di elaborazione e scelte che attraversano la Storia del Paese e che sono contemplate in importanti documenti di programmazione dello Stato Italiano -:

se quanto sopra risponda a verità;

se, ove confermate queste notizie, il Governo italiano intenda far valere in tutte le sedi un punto di vista contrario;

quali ulteriori iniziative intenda promuovere per scongiurare l'affermarsi in sede europea, di un indirizzo contrario agli interessi del Paese e penalizzante per una parte fondamentale del territorio italiano.

(5-05335)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01279 presentata da AMALIA SCHIRRU  
mercoledì 8 aprile 2009, seduta n.161

SCHIRRU, BELLANOVA, MADIA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, CODURELLI, DE BIASI, GNECCHI, RAMPI, BERRETTA, DAMIANO, GATTI, GIOVANELLI, ROSSA, PES, SIRAGUSA, DE TORRE, MURER, COSCIA, QUARTIANI, LENZI, MOTTA, GARAVINI, ARGENTIN, FRONER, SBROLLINI e CESARE MARINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:

da tempo è aperta una controversia tra la Cai ed alcune organizzazioni sindacali (ed alcune lavoratrici in forma singola) riguardante l'esonero dal lavoro notturno del personale navigante. In sostanza, la Cai, che aveva accettato di assumere le donne, come richiesto dai sindacati, riconoscendone i diritti e le specifiche tutele, si era trovata con circa 400 domande di esonero dal lavoro notturno. L'Assaereo aveva avanzato istanza di interpello al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per avere chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero dal lavoro notturno del personale navigante. Tali chiarimenti sono stati esposti dal Ministero con lettera del 4 febbraio 2009, con cui il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali rivede il proprio precedente orientamento e ritiene ora che il divieto e i limiti al lavoro notturno previsti dall'articolo 53 del T.U. sulla maternità non si applichino al personale di volo nell'aviazione civile;

la questione era stata già affrontata dalla Direzione generale competente con risposta ad interpello n. 33 del 2007 e con parere reso dalla Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del 22 gennaio 2009;

con la citata risposta ad interpello n. 33 del 2007 il Ministero aveva sostenuto, nei confronti del personale navigante, l'applicabilità dei limiti al lavoro notturno come disciplinata dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale ultima disposizione, nonostante l'abrogazione operata dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 66 del 2003, era considerata, infatti, ancora in vigore con riferimento al personale navigante e ciò in base all'assunto secondo cui la stessa abrogazione avrebbe effetto esclusivamente con riferimento al campo d'applicazione del citato decreto legislativo n. 66;

gli orientamenti comunitari ai quali si riferisce l'interpello n. 1 del 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, già richiamato, riguardano la messa in mora dell'Italia avvenuta con la citata lettera del 29 gennaio 2009 della Commissione europea. Tale atto della Commissione europea, a sua volta, consegue al procedimento di infrazione n. 2006/2228 notificato all'Italia il 24 gennaio 2007 e con il quale la Commissione ha contestato l'incompatibilità del solo comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001 con riferimento all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 76/207/CEE, tesa a garantire il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso e le condizioni di lavoro. La contestazione della Commissione è espressamente motivata con la previsione delle norme italiane di un esplicito divieto ad adibire le donne incinte o puerpere al lavoro notturno dal momento in cui sia stata accertata la gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino; le norme europee stabiliscono, invece, che gli Stati membri debbano garantire che le gestanti non vengano obbligate al lavoro notturno, lasciando alle lavoratrici, dunque, la possibilità di scegliere liberamente di esercitare il diritto di astensione dal lavoro notturno. Pertanto, la questione sollevata dalla Commissione europea, che riguarda esclusivamente l'esigenza di assicurare la parità di trattamento economico alle lavoratrici in maternità e che comunque non inficia gli istituti di tutela delle lavoratrici madri previsti dalle leggi nazionali, non coinvolge in alcun modo le norme stabilite dai commi 2 e 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che sanciscono esclusivamente il diritto delle lavoratrici madri e

dei lavoratori padri, nonché dei lavoratori che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992, di chiedere l'esonero dal lavoro notturno;

il 31 ottobre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali del settore, la Compagnia Aerea Italiana-CAI, ed il Commissario straordinario di Alitalia, hanno sottoscritto l'accordo relativo al contratto di lavoro ed ai criteri della selezione del personale dipendente, in attuazione dell'Accordo Quadro del 14 settembre 2008 firmato d'intesa con il Governo. Il Governo ha assunto la responsabilità di garantire la piena attuazione degli impegni che le parti hanno sottoscritto con l'accordo del 31 ottobre 2008, ivi comprese quelle, attinenti ai criteri e alle priorità per l'assunzione dei lavoratori da parte della compagnia CAI SpA, che riguardano la tutela delle lavoratrici in astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, nonché per i lavoratori genitori di minori disabili, i nuclei familiari monoreddito e/o con figli minori, compresi i figli adottati o in affido;

in conformità con quanto sostenuto a livello europeo, sul lavoro notturno, si reputa possibile accettare di rimuovere definitivamente anche l'ultimo residuo di divieto di lavoro notturno per le donne (che è ora dall'inizio della gravidanza fino a un anno di vita del figlio) e di generalizzare il «non obbligo», tenendo fermo il principio secondo cui durante questo periodo la lavoratrice può decidere se lavorare nella turnazione notturna o rifiutarsi di farlo;

questo significa mantenere fermo quanto il nostro ordinamento già prevede: il «non obbligo» al lavoro notturno per le lavoratrici e, in alternativa, i lavoratori genitori di bambini fino a tre anni, o unici genitori di bambini fino a 12 anni, o impegnati nell'assistenza di un familiare disabile grave - :

quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro per assicurare alle lavoratrici ed ai lavoratori, che hanno legittimamente richiesto l'esonero dal lavoro notturno all'azienda Alitalia-CAI SpA, di esercitare i propri diritti di cura nei confronti dei figli e delle persone disabili a proprio carico, come stabilito dalla legge italiana in materia;

inoltre, quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro per promuovere l'applicazione da parte di CAI degli standard contrattuali di protezione delle lavoratrici con figli minori di uno, tre o nove anni, già in vigore presso Alitalia prima del trasferimento della compagine aziendale. (5-01279)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07975 presentata da MARIALUISA GNECCHI  
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MIGLIOLI, MATTESINI, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU e BOBBA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

con la legge 24 febbraio 2012 n. 14 - articolo 6 comma 2-ter - è stato esteso il beneficio di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2012, a coloro che hanno sottoscritto accordi di esodo individuali o collettivi e il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011;

con il decreto interministeriale del 1o giugno 2012 sono disciplinate le modalità di attuazione del richiamato comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 31 luglio 2012 sono disciplinate le modalità operative per le direzioni territoriali del lavoro in esito alle istanze presentate dai soggetti in possesso dei requisiti per l'inserimento nella platea dei salvaguardati;

per quanto attiene la tipologia degli esodi individuali, risulta agli interrogante che alcune direzioni territoriali del lavoro, stiano respingendo le istanze di salvaguardia in quanto non riconoscono validità all'accordo individuale stipulato in sede aziendale fra azienda e lavoratore;

come a conoscenza del Ministero, molti esodi individuali sono stati sottoscritti nella sola sede aziendale e tale strumento per favorire l'esodo di personale è stato utilizzato, in modo particolare, da molte aziende pubbliche, quali Poste, Enel ed altre, che non hanno ritenuto necessaria la ratifica i dei suddetti accordi in sede sindacale o presso le direzioni provinciali del lavoro;

il combinato disposto di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 legge n. 14 del 2012 recita espressamente: «. in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410-411 e 412-ter del CPC ...omissis» e pertanto dovrebbe intendersi che siano compresi sia gli accordi individuali sottoscritti in sede aziendale che quelli sottoscritti secondo le procedure richiamate dal CPC;

un accordo fra le parti è comunque valido seppur non ratificato e la mancanza della successiva ratifica da parte dell'azienda non può essere addebitata al lavoratore e comportare la conseguente respinta dell'istanza da parte della direzione territoriale del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato, per le ragioni sopra evidenziate, di intervenire tempestivamente per correggere la restrittiva applicazione delle direzioni territoriali del lavoro, in merito alla certificazione da produrre dai soggetti che hanno risolto il rapporto di lavoro in base ad accordi individuali.(5-07975)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07181 presentata da ANTONIO BOCCUZZI  
giovedì 21 giugno 2012, seduta n.654  
BOCCUZZI, BARETTA, CODURELLI, BERRETTA, GATTI, ESPOSITO e MADIA. - Al  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

lo sviluppo delle nuove tecnologie e la possibilità di connessione ad internet attraverso numerosi device mobili (iPhone, iPad, notebook, Blackberry, pc portatili, e altro) ha determinato negli ultimi anni un proliferare di vendita di corsi e attestati on-line relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale metodologia è denominata FAD (formazione a distanza);

il testo unico n. 81 del 2008 ha stabilito che, al fine di prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la formazione dei propri dipendenti, circostanza ribadita anche dal decreto legislativo n. 106 del 2009. Molte aziende private vendono corsi di formazione in modalità e-learning attraverso l'accesso a internet, rilasciando attestati dopo aver risposto a semplici questionari le cui domande si possono incollare su Google in pochi minuti per ottenere le risposte esatte;

il testo unico n. 81 del 2008 indica, all'articolo 37, comma 12, che la «formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici», detti anche enti bilaterali, che rappresentano associazioni di imprese e lavoratori sul piano nazionale. Tali enti paritetici, in realtà, sono spesso «scatole vuote» che convalidano corsi formazione sui temi della sicurezza sul lavoro;

sulla effettiva erogazione della formazione nei luoghi di lavoro e la verifica dell'avvenuto apprendimento sta indagando la procura di Torino attraverso il pool del giudice Raffaele Guariniello, come ha rivelato il quotidiano Punto Sicuro in data 22 marzo 2012;

in data 25 ottobre 2011 il primo firmatario del presente atto ha presentato un'interrogazione a risposta scritta sull'attività di A.N.F.O.S. (Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro) con sede in Anguillara Sabazia, di cui è presidente Rolando Morelli. Tale associazione vende e promuove corsi on line relativi alla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e rilascia attestati attraverso la CDS Service 81 srl, di cui è titolare e amministratore Rolando Morelli. Tali corsi sono poi convalidati dall'ente paritetico EBINFOS, che riconduce all'attività di Rolando Morelli;

la CDS Service 81 srl di Rolando Morelli rilascia attestati in cui vi è scritto: «I corsi on line sono stati progettati da ANFOS - i programmi dei corsi ed i progetti sono stati validati da Ebinfos». Sono visibili il logo di Ebinfos (Ente paritetico nazionale formazione della sicurezza) e A.N.F.O.S. (sotto il quale si legge «firmataria CCNL 162 Ministero del Lavoro»). Il signor Rolando Morelli firma gli

attestati con la scritta «Il direttore tecnico, dottor Rolando Morelli, presidente Anfos»;

il signor Rolando Morelli dunque si configura come:

a) soggetto che vende attestati Fad attraverso la CDS Service 81 srl, di cui è titolare;

b) soggetto che progetta tali corsi Fad attraverso A.N.F.O.S, di cui è presidente;

c) soggetto che indica sui suoi attestati un ente paritetico che convalida tali attestati Fad (Ebinfos) che è riconducibile alla sua società privata (CDS Service);

d) soggetto che indica sui suoi attestati un ente paritetico che collabora con la Confpmi, che riconduce alla CDS Service 81 srl;

e) soggetto che indica sui suoi attestati un ente paritetico che collabora con Confaler, che riconduce alla PMI Servizi srl di Rolando Morelli;

in merito a tali fatti circostanziati in data 31 gennaio 2012, con intervento in Commissione il viceministro Michel Martone rispondeva limitandosi a definire il ruolo degli enti paritetici e indicando che - sulla formazione relativa alla tutela della sicurezza dei lavoratori - il Ministero non programma ispezioni. Inoltre non venivano fornite risposte in merito al fatto se A.N.F.O.S fosse firmataria del CCNL cod. 162;

nella replica il primo firmatario del presente atto si dichiarava insoddisfatto della risposta del viceministro Martone;

successivamente, veniva inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una richiesta per sapere se A.N.F.O.S fosse firmataria del CCNL cod. 162 e la direzione IV 30/01/2012 Prot. 32/0002479/MA002.A001 - scriveva che «ANFOS non risulta tra i soggetti stipulanti» ed aggiungeva inoltre che «in data 27 ottobre 2011 è stato depositato, per rinnovo, il CCNL del settore, stipulato in data 25 ottobre 2011. L'associazione ANFOS non risulta tra i firmatari»;

di fatto, quindi, alla risposta fornita al primo è stata omessa un'informazione fondamentale;

allo stesso tempo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera una direzione ispettiva il cui tema centrale è il lavoro, pertanto non si comprende il fatto che il Ministero non programmerebbe azioni ispettive relative alla formazione dei lavoratori e finalizzata a prevenire

incidenti e infortuni mortali;

l'Associazione A.N.F.O.S risulta fondata nel 2007 dai soci Rolando Morelli e dai figli Giulio e Daniele, che compongono il consiglio direttivo. In nessuna circostanza viene specificato il Comitato di esperti che progetta i corsi per la formazione sulla sicurezza sul lavoro venduti on line dalla CDS Service 81 srl e convalidati dall'ente paritetico Ebinfos, la cui «registrant» del dominio [www.ebinfos.it](http://www.ebinfos.it) è la signora Fabrizia Lelli;

la signora Fabrizia Lelli risulta presente in Ebinfos e in A.N.F.O.S, oltre ad essere contabile della CDS Service 81 srl, senza specificare le sue competenze in materia di sicurezza sul lavoro;

il signor Rolando Morelli in data 29 maggio 2008 veniva espulso dall'Aifos (Associazione nazionale formatori sicurezza sul lavoro) e il consiglio direttivo presieduto dal sociologo del lavoro professor Rocco Vitale, gli attribuiva una serie di scorrettezza -:

se siano stati effettuati accertamenti e ispezioni presso A.N.F.O.S, CDS Service 81 srl ed EBINFOS, come richiesto dalla direzione III e VI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per verificare l'effettiva validità degli attestati emessi e altre presunte irregolarità;

se intenda procedere alla verifica della circostanza che le diverse sigle A.N.F.O.S., CDS, EBINFOS e PMI servizi riconducano allo stesso soggetto, nella figura di Rolando Morelli, e all'accertamento dei titoli da questi posseduti per promuovere on line corsi per la sicurezza sul lavoro, ricoprendo simultaneamente diversi ruoli, e se non ritenga che tale sovrapposizione di ruoli e interessi possa rappresentare un serio limite per la credibilità dell'operato di detti enti;

se ritenga di attivare e segnalare la vicenda agli organi territorialmente competenti per avviare accertamenti e ispezioni;

se ritenga di assumere iniziative normative per definire le caratteristiche e le modalità tecniche per l'erogazione di corsi Fad relativi alla sicurezza sul lavoro, eventualmente prevedendo l'istituzione di un registro ufficiale a livello nazionale dei formatori accreditati ai sensi di legge, nonché altre iniziative atte a ridurre il rischio che le attività di formazione così erogate si riducano a un puro e semplice espediente formale.

(5-07181)

BOCCUZZI, MIGLIOLI, BERRETTA, ESPOSITO, RAMPI, SCHIRRU, CODURELLI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: come noto, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - quinta sezione, 15 novembre 2001 [«Inadempimento di uno Stato - Incompleta trasposizione della direttiva 89/391/CEE - Sicurezza e salute dei lavoratori»] nella causa C-49/00, in Italia è stato approvato il decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, entrato in vigore il 13 agosto 2003, che ha modificato il decreto legislativo 626 del 19 settembre 1994, relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, integrando l'articolo 2 («definizioni») e introducendo, in specifico, l'articolo 8-bis, che ha definito le capacità e i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e addetti (ASPP) ai servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994;

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha individuato gli indirizzi ed i requisiti minimi dei suddetti «corsi» con:

a) Accordo tra il Governo e le regioni e le province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37;

b) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro (Repertorio atti n. 2635), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2006, n. 285»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, «indirizzi e requisiti dei corsi», prescrive al punto 2.1.

«Organizzazione»:

a) individuazione del responsabile del progetto formativo;

b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;

d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;

e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;

lo stesso accordo del 26 gennaio 2006, al punto 2.2 «Metodologia di insegnamento» e apprendimento prescrive che è necessario:

«a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

l'accordo del 26 gennaio 2006, al punto 3 «Corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 626 del 1994», prescrive la frequenza a «corsi» di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, definite dallo stesso punto 3 in 40, 60 oppure 100 ore nel quinquennio per i RSPP (in funzione dei Macrosettori Ateco in cui operano) ovvero in 28 ore nel quinquennio per gli ASPP (numero uguale per tutti indipendentemente dal Macrosettore Ateco). Detto punto 3 prevede la possibilità di effettuare l'aggiornamento anche tramite modalità di formazione a distanza, ma nulla innovando rispetto agli «indirizzi e requisiti dei corsi» di cui al punto 2.1 e alla «Metodologia di insegnamento» di cui al punto al punto 2.2;

il «Testo Unico», decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, supplemento ordinario n. 108/L, ha riconfermato le prescrizioni già vigenti ai sensi dei sopra riportati (articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994 come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 195 del 2003), in particolare all'articolo 32, comma 2;

tutte le suddette normative (decreto legislativo n. 195 del 2003, accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, decreto legislativo n. 81 del 2008) prevedono l'obbligo di frequenza a «corsi» di formazione e di aggiornamento, come sopra individuati (individuazione del responsabile del progetto formativo; impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità; tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso; assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;) e in presenza di «un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione»;

tutte le suddette normative mai indicano la possibilità che i «corsi» siano sostituibili da «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, così come non contemplano possibilità che la partecipazione ai «corsi» possa superare il numero massimo di 30 partecipanti;

altre più recenti normative, in specifico gli «accordi» in sede di Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, e relativi alla formazione di dirigenti, preposti e lavoratori prescrivono

obblighi e metodologie del tutto simili, in particolare il numero massimo dei partecipanti, le metodologie interattive, le verifiche degli apprendimenti e il registro delle presenze con la frequenza minima del 90 per cento del monte ore didattico e il controllo delle presenze;

la terza «Relazione» della Commissione parlamentare di inchiesta (Senato) sul «fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "MORTI BIANCHE"», approvata nella seduta del 17 gennaio 2012 del Senato (Doc. XXII-bis, n. 5), al punto 3.3, ha indicato l'importanza della formazione e della «qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro» e ha ripreso proposte analoghe presentate nell'audizione del 15 giugno 2011 dalla CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), costituita da 14 tra le più rappresentative Associazioni italiane, che si occupano di prevenzione; tali proposte sono state riprese anche nelle risoluzioni approvate dal Senato in data 17 gennaio 2012;

in contrasto con il quadro normativo richiamato, risulta che vengano attivati e promossi, anche con pubblicizzazione sui siti internet iniziative tipo «seminari» ovvero «convegni» ovvero «forum» ovvero altre «riunioni», comunque definite, che evidentemente nulla corrispondono a veri «corsi» di formazione e di aggiornamento, come prescritti dalla vigente normativa, in particolare per la non corrispondenza, alle prescrizioni dei punti 2.1. e 2.2 del citato Accordo Stato-regioni del 26 gennaio 2006;

la situazione attuale si caratterizza per presenza di offerte formative anche non conformi alle prescrizioni sopra richiamate, che penalizzano, in particolare, le piccole e medie imprese e crea una distorsione di mercato a favore di attività formative di dubbia validità -:

quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le regioni, per riconfermare e controllare che i «corsi» previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 32, relativi alla formazione e aggiornamento dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) ai

servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano svolti e abbiano validità esclusivamente in presenza di quanto prescritto ai punti 2.1 e 2.2 dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, verificandone l'integrale conformità alle relative prescrizioni;

quali interventi abbia assunto o intenda assumere urgentemente, anche d'intesa con le Regioni, per confermare e ribadire che ciascun «corso» in oggetto non possa essere ritenuto conforme alle normative vigenti, ove manchi uno o più dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) individuazione del responsabile del progetto formativo;
  - b) impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  - c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
  - d) tenuta del registro dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
  - e) assenze ammesse: massimo 10 per cento del monte ore complessivo;
  - f) un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
  - g) metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
  - h) verifiche degli apprendimenti;
  - i) attivazione da parte di un soggetto abilitato;
- l) invio della relativa documentazione alla regione competente per territorio a cura del soggetto abilitato.

(5-06587)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07097 presentata da MARILENA SAMPERI  
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

SAMPERI, BERRETTA, BOCCUZZI, GARAVINI, RAMPI, BELLANOVA, SIRAGUSA, SBROLLINI, FEDERICO TESTA, VICO, LULLI, CAPANO, BURTONE, CARDINALE, ANTONINO RUSSO, MARIANI, BRAGA, REALACCI e ROSSA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:

risulta agli interroganti che è in costruzione presso il sito telecomunicazioni di Niscemi (Caltanissetta), a diretto servizio dell'US Naval Station di Sigonella, un nuovo sistema satellitare di comunicazioni per utenti mobili che la US-Navy sta implementando su scala planetaria per il comando e controllo di tutti gli assetti operativi in qualsiasi teatro bellico e non;

il sito ospita già un centro di telecomunicazioni della Marina militare USA con emissioni che, secondo le misurazioni svolte da ARPA Sicilia, raggiungono già, senza l'incremento di ulteriori emissioni, limiti di sicurezza per la popolazione;

l'area interessata alla nuova installazione ricade all'interno della riserva naturale orientata «Sughereta», inserita nella rete Natura 2000 come sito di interesse comunitario;

ai fini della preservazione dell'habitat, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Sicilia ha condotto una serie di rilevazioni e di studi, e ha concluso che le emissioni elettromagnetiche prodotte dal nuovo sistema rispettano la normativa italiana vigente in materia;

l'ARTA, a seguito della relazione tecnica dell'ARPA, ha espresso il proprio parere ritenendo che nelle aree circostanti la base radio il contributo al campo elettromagnetico fornito dalle antenne paraboliche e dalle antenne elicoidali in progetto (MUOS) sia trascurabile a condizione che vengano rispettati gli angoli di elevazione e le direzioni di puntamento di progetto;

successivamente l'amministrazione comunale di Niscemi ha commissionato uno studio al politecnico di Torino accertare eventuali rischi per la popolazione;

lo studio redatto dal professore Zucchetti e del professore Coraddu così conclude:

a) Le misurazioni svolte da ARPA-Sicilia tra dicembre 2008 e aprile 2010 presso l'NRTF di Niscemi ([1] e [2]), seppure eseguite con strumentazione e procedure non del tutto adeguate, hanno evidenziato un sicuro raggiungimento dei limiti di sicurezza per la popolazione, ed anzi un loro probabile superamento. Data la situazione è opportuno un approfondimento delle misure, con

l'avvio immediato di una procedura di riduzione a conformità, finalizzata alla riduzione delle emissioni, e il blocco di ogni ulteriore installazione di unità trasmettenti;

b) le caratteristiche dei dispositivi trasmettenti del sistema MUOS sono note solo in modo incompleto e parzialmente contraddittorio. Nonostante ciò, è possibile, seppure con incertezze talvolta elevate, valutare l'intensità delle emissioni e individuare alcuni dei rischi ad esse associati:

(1) al fascio principale di microonde emesso dalle parabole MUOS, in caso di errore di puntamento, dovuto a incidente, malfunzionamento o errore, è associato il rischio di irraggiamento accidentale di persone che, entro un raggio di 20 chilometri potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni. A tale rischio è esposta l'intera popolazione di Niscemi.

(2) al fascio principale di microonde emesso dalle parabole MUOS, durante il funzionamento ordinario, è associato il rischio di incidenti provocati dall'irraggiamento accidentale di aeromobili distanti anche decine di chilometri. Tale rischio investe potenzialmente tutto il traffico aereo della zona circostante (nel raggio di 70 chilometri dal sito di installazione del MUOS si trovano tre aeroporti);

(3) Le emissioni fuori-asse delle parabole MUOS, benché difficili da valutare a causa delle carenze e delle contraddizioni nei dati disponibili, potrebbero fornire un contributo al campo esistente tutt'altro che trascurabile: dell'ordine di 1 V/m a qualche chilometro di distanza dalle sorgenti (le prime abitazioni si trovano a 1-2 chilometri di distanza dalle sorgenti, mentre il centro della cittadina di Niscemi dista 5 chilometri). Tale contributo provocherebbe un incremento del rischio, già ora elevato, di contrarre malattie dovute all'esposizione cronica ai campi emessi dalla stazione NRTF esistente.

(4) Il progetto prevede che la stazione trasmittente MUOS venga realizzata all'interno di una zona naturalistica protetta, il che impone di valutare anche le conseguenze delle emissioni sull'ambiente circostante. Particolarmente gravi sono le possibili conseguenze sull'avifauna (in seguito all'irraggiamento dovuto al fascio principale emesso dalle parabole) e sulle popolazioni di api, con ricadute a catena sull'intero ecosistema;

i rischi esposti, sono stati sottovalutati, (1) e (3), o del tutto ignorati, (2) e (4) nelle precedenti valutazioni (4), (5) e (6);

neppure si può utilizzare la «previsione di una non operatività di parte delle 27 antenne funzionanti», in seguito alla futura entrata in funzione del MUOS, come argomento per mitigare l'impatto di una sua eventuale realizzazione (relazione (6), conclusioni). Tale previsione, così formulata, è generica e proiettata in un futuro incerto, mentre il raggiungimento da parte dell'NRTF dei limiti di sicurezza, è certo e attuale, come rilevato dall'ARPAS ([1] e [2]). Dunque la riduzione delle emissioni è un'esigenza da realizzare immediatamente e senza che ulteriori emissioni si

possano aggiungere a quelle esistenti;

in conclusione, per un principio di salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, non dovrebbe essere permessa alcuna installazione di ulteriori sorgenti di campi elettromagnetici presso la stazione NRTF di Niscemi, e anzi occorre approfondire lo studio delle emissioni già esistenti e pianificarne una rapida riduzione, secondo la procedura di «riduzione a conformità» prevista dalla legislazione italiana in vigore;

alle emissioni del sistema MUOS sono associati rischi di gravi incidenti e di danni per la salute della popolazione e per l'ambiente, che andrebbero attentamente valutati, e che ne impediscono la realizzazione alla distanza di appena qualche chilometro di aree densamente abitate, come quella della cittadina di Niscemi;

la Sicilia orientale è una zona ad elevato rischio sismico e un movimento tellurico potrebbe deviare il fascio di emissioni;

il sito è stato oggetto di uno studio epidemiologico che ha visto impegnata l'organizzazione mondiale della sanità nella verifica di eventuali connessioni tra stato di salute della popolazione, colpita da gravi patologie e situazione ambientale già gravemente compromessa dalla presenza preesistente di emissioni nel sito telecomunicazioni di Niscemi -:

se quanto riferito in premessa sia stato oggetto di attenta e puntuale verifica;

se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per tutelare la salute della popolazione residente e la protezione del sito naturalistico.

(5-07097)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02406 presentata da CESARE DAMIANO  
giovedì 28 gennaio 2010, seduta n.275

DAMIANO, SARUBBI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, D'ANTONA, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, NICOLAIS, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

Shared Service Center è una s.r.l. controllata al 100 per cento da Telecom Italia, che ne rappresenta anche pressoché l'unico cliente. L'azienda fu fondata nel 2003 per mettere a fattor comune tra Pirelli e Telecom le aree dedicate allo sviluppo del software corporate e gestionale;

in particolare sulla piattaforma SAP ed altri sistemi istituzionali, SSC occupa 600 lavoratori, fra le sedi di Roma, Napoli e Torino. La stragrande maggioranza dei lavoratori attuali viene dal gruppo Telecom tramite cessione di ramo d'azienda a SSC;

dopo l'uscita di Pirelli dal controllo di Telecom nel 2007, Pirelli riprese la sua quota personale; Telecom Italia tentò invece di vendere SSC al gruppo Accenture, ma l'accordo non andò in porto sia per la mancanza di un piano concreto di rilancio da parte di Accenture, sia per l'intervento del Ministro dello sviluppo economico, a cui le organizzazioni sindacali si erano rivolte per ottenere delle garanzie occupazionali;

il piano industriale del maggio 2008 in un arco temporale di 18 mesi prevedeva:

l'acquisizione di importanti certificazioni necessarie per competere tramite le strutture commerciali di Telecom Italia sul mercato dei prodotti ERP;

la ricerca di forme di partnership attraverso la cessione di quote di minoranza con aziende che avrebbero potuto acquisire quote di mercato;

tale piano industriale, condiviso con le organizzazioni sindacali si è realizzato solo per il primo punto con l'acquisizione delle certificazioni ISO 20000 relativamente ai processi produttivi e ai processi di gestione dei servizi;

il 17 settembre 2009 le relazioni industriali Telecom hanno riferito dell'esistenza di una trattativa di vendita della società SSC al gruppo Engineering Italia;

nel corso dell'incontro presso il Ministero dello sviluppo economico dell'11 novembre 2009 l'azienda ha dichiarato che la vendita di SSC è motivata soprattutto dal costo del lavoro, a sua detta,

ben superiore alla media di mercato e che Enginnering, importante player nel mercato informativo, avrebbe maggiori possibilità di ridurlo meglio di quanto è riuscita a fare Telecom stessa;

i lavoratori sono preoccupati per la natura più finanziaria che industriale dell'operazione -:

se il Governo non intenda riattivare il tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di addivenire ad un piano industriale credibile e accettabile per i contraenti, scongiurando ipotesi di riduzione dell'occupazione e garantendo le clausole sociali a vantaggio dei lavoratori di SSC sul modello di altre cessioni analoghe sottoscritte in sede ministeriale.(5-02406)

MATTESINI, BELLANOVA, CODURELLI, BOCCUZZI, BERRETTA, GATTI, RAMPI e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

dai dati Inail relativi all'andamento degli incidenti sui luoghi di lavoro per il primo semestre 2011 si rileva una riduzione, rispetto allo stesso semestre 2010, pari a 16.000 casi, con una variazione in diminuzione del 4 per cento, ed un dato stabilizzato al 2010 per quanto attiene agli incidenti mortali;

tale importante dato deve però essere letto anche congiuntamente alla diminuzione di persone occupate, ovvero anche alla collocazione di migliaia di lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione ordinaria od in deroga;

una ricerca svolta da regione Toscana, Inail ed università sulla «prevenzione nei luoghi di lavoro in una ottica di genere», rileva un aumento del 3 per

cento degli incidenti sul lavoro delle lavoratrici, a fronte di un tasso di disoccupazione femminile in aumento, pari al 54 per cento, ponendo l'Italia tra gli ultimi Paesi europei per occupazione femminile, tanto che la distanza dei livelli italiani con quelli medi dell'Unione europea supera ora i 12 punti percentuali;

dalla ricerca suddetta emerge che il maggior numero di incidenti avviene in itinere, vale a dire durante il tragitto casa-lavoro/lavoro-casa, evidenziando un carico di stress maggiore delle donne causato dalla fatica nella conciliazione dell'attività lavorativa con la cura familiare, a cui va aggiunta anche la forte disparità tra donne ed uomini nell'ambito delle responsabilità familiari che colloca ancora l'Italia nella posizione di fanalino di coda in Europa: infatti il 76 per cento del tempo dedicato al lavoro familiare è sulle spalle;

la difficoltà di conciliare gli orari dell'attività lavorativa con la cura familiare obbliga spesso le donne all'utilizzo di un mezzo proprio che spesso si rivela fatale;

il suddetto dato indica la necessità di riconsiderare anche nell'ottica della sicurezza sul lavoro, le politiche a sostegno della famiglia e della conciliazione tra vita quotidiana e lavoro;

dalla ricerca emergono anche dati di grande interesse relativamente allo studio delle malattie professionali che interessano le donne;

i dati Inail sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione degli incidenti legati al lavoro, nonché le malattie professionali, sono rilevati come dato generale e quasi mai come dato di genere, cosa che sarebbe invece di grande interesse anche la fine di sviluppare efficaci misure di prevenzione -:

se il Ministero intenda aggiornare il sistema di rilevazione dell'Inail utilizzando un'ottica di genere, prevedendo una precisa suddivisione dei dati tra lavoratori e lavoratrici;

se il Ministero intenda adottare un sistema integrato, basato sulla collaborazione sia di rilevazione che di lettura dei dati, tra Inail, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute.

(5-05542)

DAMIANO, RAMPI, GATTI, BELLANOVA, SCHIRRU, GNECCHI, CODURELLI, MADIA, BERRETTA, MATTESINI, BOBBA, MIGLIOLI, SANTAGATA, MOSCA, LOVELLI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, CAZZOLA, PELINO e ANTONINO FOTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:  
il 31 luglio 2010, veniva convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, dal titolo «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

l'articolo 12 dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del citato decreto, ha introdotto una serie di variazioni in materia pensionistica modificando tra l'altro, con i commi da 1 a 6, la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono per i soggetti che, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi;

il comma 5 prevede l'applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1o gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore: dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, legge n. 223 del 1991) (lettera a); dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b); dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (lettera c);

il comma 6 prevede un monitoraggio, da parte dell'INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l'INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;

secondo un autorevole quotidiano nazionale: «Il monitoraggio delle domande è ancora aperto, ma alcune fonti consultate dal Sole 24 Ore segnalano che le richieste sarebbero già più di 40 mila. La CGIL parla di almeno 30 mila lavoratori a rischio»;

nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3638/113, prima firma onorevole Damiano, con il quale si impegnava l'esecutivo a «monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in esame, al fine di valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari» -:

se, ad un anno dall'introduzione della norma, il monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, sia stato effettivamente ultimato e a quanto ammontino complessivamente le domande di cui al comma 5 del medesimo decreto;

come intenda affrontare i casi di quei lavoratori le cui domande eccedano il limite dei 10.000 di cui al decreto in questione.

(5-05170)

MOSCA, CODURELLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:

secondo notizie di stampa, la Ma-Vib di Inzago, provincia di Milano, che produce motori elettrici per impianti di condizionamento, ha deciso di metter in mobilità le sole lavoratrici, tredici operaie, della società. L'azienda a conduzione familiare, che conta anche 17 lavoratori maschi, ha deciso i licenziamenti dopo che le stesse operaie erano state le uniche lavoratrici dell'azienda ad essere interessate dalla cassa integrazione cosiddetta «singhiozzo» negli anni precedenti;

la decisione del provvedimento di licenziamento delle sole lavoratrici è stata adottata con la motivazione che le donne possono stare a casa a curare i figli e che, comunque, portano a casa il secondo stipendio;

la risposta delle organizzazioni sindacali non si è fatta attendere denunciando la profonda discriminazione perpetrata dall'azienda nei confronti delle lavoratrici, la violazione dei diritti dei lavoratori e delle norme sull'uguaglianza e pari opportunità sia italiane che europee;

la situazione in oggetto si inserisce in un quadro che vede la forza lavoro femminile fortemente penalizzata dalla crisi economica in atto. Il numero delle donne occupate è fermo al 46,4 per cento contro il 60 per cento che si sarebbe dovuto raggiungere ben due anni fa, secondo gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea a Lisbona, mentre l'occupazione degli uomini è pari al 68,6 per cento. Preoccupante anche il numero di donne inattive. Oggi in Italia ci sono nove milioni e 679 mila donne che non lavorano e non studiano avendo rinunciato a cercare un'occupazione. Il tasso di inattività che è complessivamente pari al 37,8 per cento fra i 15 e i 64 anni sale al 45,8 per cento se si considerano solo le donne;

allarmanti anche gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, secondo il quale nel primo trimestre, del 2011 la disoccupazione

giovanile (15-64 anni) è salita al 29,6 per cento dal 28,8 per cento dello stesso periodo del 2010, con un picco del 46,1 per cento per le donne del mezzogiorno;

elemento fondamentale per aumentare l'occupazione femminile è l'ampliamento ai servizi per la prima infanzia, la condivisione del lavoro di cura dei figli, il sostegno agli anziani e ai non autosufficienti. Non a caso fino alla nascita del primo figlio lavorano 59 donne su 100, mentre dopo la maternità continuano a lavorare solo in 43, con un tasso di abbandono del 27,1 per cento;

la crisi economica non ha fatto altro che peggiorare la situazione delle lavoratrici adeguandosi al luogo comune che è meno grave che il posto di lavoro lo perda una donna anziché un uomo, mentre i continui tagli alle spese sociali fino ad ora portati avanti dal Governo, hanno penalizzato proprio quei servizi sul territorio che permetteremo alle donne di essere in parte sollevate dal lavoro di cura -:

se non si ritenga di dover intervenire direttamente, anche attraverso apposita ispezione, affinché sia fatta luce sull'episodio di cui in premessa;

se non si intenda attivare, in riferimento ad evidente episodio di discriminazione sul luogo del lavoro, l'intervento della Consigliera Nazionale di parità;

se non si ritenga, qualora l'episodio espresso in premessa risulti accertato, che si profili la violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale nonché della legislazione europea e quali provvedimenti intenda adottare al riguardo.

(5-05040)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07317 presentata da GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE  
giovedì 12 luglio 2012, seduta n.665

BURTONE e BERRETTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la stragrande maggioranza dei lavoratori «ex postelegrafonici», che ha sottoscritto accordi individuali con l'azienda Poste s.p.a., per l'accompagnamento alla pensione ed in atto collocati nella cosiddetta «area degli esodati», si trova nell'impossibilità di potere pagare i contributi previdenziali utili e necessari per il conseguimento del diritto alla pensione;

quanto sopra, a causa dei tanti ed immotivati disguidi registrati presso il polo INPS di viale Beethoven, 11, Roma, sede competente per le autorizzazioni al versamento della prosecuzione volontaria dei contributi;

alla data odierna, nonostante le reiterate richieste avanzate dai lavoratori interessati, tramite gli enti di patronato sindacale, il polo INPS di Roma continua ad eludere le legittime aspettative degli «ex postelegrafonici» con motivazioni per niente convincenti -:

quali urgenti iniziative intenda promuovere nei confronti dell'INPS nazionale per il superamento della suddetta anomalia, onde evitare che si mettano «in discussione» i diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori interessati. (5-07317)

GNECCHI, DAMIANO, BERRETTA, BOBBA, BELLANOVA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, RAMPI, SCHIRRU, MADIA, MIGLIOLI, MATTESINI, SANTAGATA e MOSCA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- Per sapere - premesso che:

con il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 la maggioranza di Governo ha introdotto, la possibilità di collocamento obbligatorio in quiescenza dei dipendenti pubblici, al compimento dei 40 anni di contributiva;

le successive modificazioni intervenute sul comma 11 dell'articolo 72 del decreto legislativo 112 del 2008, utilizzate anche peraltro per escludere dalla norma una pletera di dirigenti della pubblica amministrazione, penalizzando in tal modo solo le qualifiche medio-basse e le

modifiche sulle pensioni approvate con la manovra di luglio 2010, evidenziano, secondo gli interroganti, l'assoluta mancanza di ratio di questo Governo, che da una parte per fare cassa, approva norme per pensionare forzatamente i dipendenti pubblici e dall'altra decide di tenere tutti in servizio un anno in più, introducendo la finestra mobile;

quindi con l'articolo 12 e seguenti del decreto-legge n. 88 del 2010 questo Governo ha elevato a partire dal 1o gennaio 2012, a 65 anni di età il requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per le donne del pubblico impiego, nonché a partire dal gennaio 2011, il posticipo di un anno del pensionamento al conseguimento dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia e ciò evidenzia una palese contraddizione sugli interventi di questo Governo in materia di politiche previdenziali;

sono molti i casi di applicazione difforme dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 112 del 2008 ed in tal senso è in corso un enorme contenzioso avviato dal personale oggetto di atto di risoluzione del rapporto di lavoro;

ciò dimostra con quanta superficialità e discrezionalità sia stata applicata la norma dalle pubbliche amministrazioni, comportando un ulteriore aggravio di costi per le casse pubbliche, per far fronte ai ricorsi in sede giudiziaria e come il Ministro competente non abbia vigilato diligentemente sull'applicazione della norma richiamata;

è attivo un sito con 322 pagine di proteste a oggi <http://www.intopic.it/forum/italia/renato-brunetta/29986/>:-

quante siano le azioni di contenzioso attivate presso i tribunali dagli interessati contro l'applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni;  
quante donne e quanti uomini sino stati collocati a riposo coatto con un'età inferiore a 65 anni.  
(5-04594)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02623 presentata da AMALIA SCHIRRU  
mercoledì 10 marzo 2010, seduta n.297

SCHIRRU, CALVISI, PES, MARROCU, MELIS, FADDA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, DAMIANO, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

Eurallumina fa parte del gruppo United Company Rusal Limited, produttore mondiale di alluminio ed allumina, che gestisce uno stabilimento di trasformazione di bauxite in allumina, avente sede a Portovesme;

la crisi economica globale ha seriamente colpito l'industria dell'alluminio, con l'effetto che si è notevolmente ridotta la produzione di alluminio e domanda di allumina e, quindi, i prezzi internazionali di vendita;

il protocollo d'intesa per lo stabilimento produttivo Eurallumina di Portovesme è stato stipulato il 27 marzo 2009 tra il Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero del lavoro, salute e politiche sociali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; regione autonoma della Sardegna; Agenzia delle entrate; Istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito INPS); società Eurallumina S.p.A.; CGIL; CISL; UIL; UGL; Confindustria Sardegna meridionale;

l'azienda al fine di effettuare interventi per migliorare la futura capacità competitiva dello stabilimento di Portovesme ha sospeso temporaneamente la produzione negli impianti di Portovesme. Secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa, Eurallumina e UC Rusal hanno sviluppato dei progetti per migliorare la competitività dello stabilimento Eurallumina finalizzati ad estenderne la vita utile fino al 2030, concordando con le parti la sospensione delle produzioni per 12 mesi, a decorrere dal 1o aprile 2009;

nel frattempo, Eurallumina avrebbe dovuto potenziare la propria capacità competitiva per rendere la ripresa delle attività economicamente fattibile, compiendo ogni sforzo per implementare un ventaglio di misure, incluse quelle stipulate con quest'atto, per migliorare la capacità competitiva della società;

in particolare, si sarebbero dovuti sostenere i seguenti interventi: l'espansione del bacino esistente per lo smaltimento dei residui della bauxite e la costruzione di un nuovo bacino per soddisfare le sue necessità di smaltimento per un periodo di 15, 20 anni; interventi sul ciclo produttivo, con un progetto di modifica bauxite; il Ministero dello sviluppo economico, considerato che Eurallumina è una società energivora, si adopererà per includerla tra quelle che godono delle condizioni tariffarie previste dall'articolo 11, comma 12 della legge n. 80 del 2005 e che avranno accesso allo schema del Virtual power plant, il cui scopo è di incrementare la competizione tra i produttori di energia elettrica nella Regione Sardegna; un progetto di costruzione di un impianto di cogenerazione di vapore ed energia elettrica (progetto CHP) per migliorare la propria efficienza energetica; il rimborso dell'IVA, poiché risulta, alla data del 31 dicembre 2008, che società riconducibili al Gruppo UC Rusal, vantano crediti IVA verso l'erario; il Ministero dello sviluppo economico, si impegna a rivedere la normativa sulle scorte d'obbligo per l'olio combustibile importato, per ridurre gli oneri finanziari gravanti sulle imprese che procedono alla sospensione delle produzioni per un periodo superiore ai sei mesi. Inoltre, Eurallumina dovrebbe essere tra i destinatari dell'iniziativa

avviata dal Ministero dello sviluppo economico, volta a rivedere la normativa sulle scorte d'obbligo per l'olio combustibile importato, per ridurre gli oneri finanziari gravanti sulle imprese che procedono alla sospensione delle produzioni per un periodo superiore ai sei mesi. Al fine di smaltire i residui non riutilizzabili nel proprio bacino, le parti si impegnano a ricercare ogni utile soluzione per esentare dal pagamento delle tasse, secondo quanto previsto dalla legge n. 549 del 2005, di cui beneficerà anche Eurallumina. Ci si impegna, poi, a verificare, anche in sede di valutazione della richiesta di Eurallumina di sospensione degli obblighi di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 aprile 2007 ogni possibile percorso tecnico-amministrativo per la risoluzione delle problematiche ambientali relative alla messa in sicurezza e bonifica del sito, anche mediante il nuovo progetto di barriera idraulica di contenimento generale della falda contaminata dell'intero sito industriale di Portovesme, attualmente in fase di predisposizione presso l'università di Cagliari e la cui esecuzione dovrà comunque essere avviata entro il 2010. Infine, sempre secondo quanto contenuto nel protocollo d'intesa, è stato richiesto a Eurallumina di bonificare l'area di «Su Stangioni» di proprietà del consorzio industriale di Portoscuso (CNISI) allo scopo di espandere il bacino di smaltimento dei residui della bauxite. Eurallumina non essendo più interessata all'uso dell'area era intenzionata a restituire la stessa al CNISI;

il protocollo d'intesa, dopo 7 mesi d'inerzia, nelle ultime settimane è tornato all'attenzione, grazie soprattutto alle mobilitazioni dei lavoratori cassaintegrati e delle RSU;

dopo l'incontro tra gli assessori regionali sardi, le organizzazioni sindacali e i lavoratori, del 6 novembre scorso, si è appreso che non esistono condizioni necessarie per un riavvio immediato degli impianti e per gli operai dell'Eurallumina si profila un altro anno di cassa integrazione;

infatti, i suddetti punti sottoscritti nell'accordo con il Governo non si sono concretizzati e, secondo l'azienda, anche le condizioni di mercato, al momento, non sarebbero ottimali. Per questo è probabile che a marzo venga chiesta una proroga della cassa integrazione. Nonostante la Rusal abbia ribadito di non voler rinunciare allo stabilimento di Portovesme, che ritiene strategico, e abbia prospettato anche l'ipotesi di diversificare le produzioni, puntando sull'idrato di alluminio, non esistono garanzie sufficienti;

tra i punti maggiormente controversi risultano: l'individuazione del nuovo sito per il bacino dei fanghi rossi (due le proposte che rimangono valide, quella della pineta di San Giovanni Suergiu, per cui il consiglio comunale ha già dato risposta negativa e, l'ampliamento verso il mare dell'attuale bacino di Sa Foxi, a Portoscuso), su cui pesa anche l'incognita del sequestro giudiziario, disposto circa due mesi fa dalla magistratura che sta indagando sull'ipotesi di disastro ambientale; non ultimo, l'azienda aspetta risposte sulla centrale a gas, sui rimborsi Iva, le accise e il deposito per l'olio combustibile che vorrebbe realizzare a Portovesme;

tra i lavoratori la preoccupazione, il malcontento e l'ansia sono sempre più forti e tangibili: la fabbrica è ferma da marzo, messa fuori gioco dalla crisi del mercato internazionale, circa 700 persone sono in cassa integrazione. Gli ammortizzatori sociali scadono il 31 marzo e l'intenzione di prorogarli per un altro anno getta nello sconforto centinaia di famiglie, compreso l'indotto;

a distanza di un anno dalla chiusura dello stabilimento, proprio in questi giorni è ripresa la mobilitazione dei 400 lavoratori. Gli operai e i sindacati stanno proprio in queste ore, definendo le azioni di lotta, dopo l'annuncio della multinazionale Rusal, di procedere ad un altro anno di cassa integrazione. Ancora non si conoscono le intenzioni dei lavoratori, ma è possibile che la protesta si sposti a Cagliari, con una strategia di mobilitazione già attuata dagli operai dell'Alcoa;

per quanto attiene le competenze e le priorità che devono essere affrontate a livello ministeriale il Governo si era impegnato a riconvocare le parti entro il 15 marzo -:

quali siano i punti del protocollo d'intesa disattesi dalla multinazionale;

se non si ritenga opportuno riconvocare urgentemente un tavolo nazionale per fare il punto e trovare una soluzione ragionevole, partendo dalle urgenze come energia e ambiente. (5-02623)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02511 presentata da AMALIA SCHIRRU  
giovedì 18 febbraio 2010, seduta n.285  
SCHIRRU, BELLANOVA, CODURELLI, RAMPI, MOSCA, GNECCHI, MIGLIOLI,  
DAMIANO, BERRETTA, BOCCUZZI, MADIA e CALVISI. - Al Ministro del lavoro e delle  
politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il triste fenomeno del caporalato è presente in tutte le regioni italiane. Certamente i dati raccolti dai diversi istituti descrivono che il lavoro nero e sommerso è più presente nelle regioni del mezzogiorno ma quelle del centro e del nord non sono certo esenti. Del resto, non bisogna dimenticare come il fenomeno del caporalato non riguardi solo il Sud e i lavoratori immigrati, bensì tutto il Paese (essendo diffuso in molte imprese e cantieri soprattutto, in quelli che si occupano della realizzazione di grandi opere - presenti in tutto il territorio nazionale, compreso il Nord) e gli stessi lavoratori italiani;

secondo quanto si apprende dalla stampa locale sarda, come nelle campagne, anche nei cantieri del nostro paese negli ultimi anni si è diffuso drammaticamente il fenomeno del caporalato, gestito sempre più dalla malavita organizzata;

a La Maddalena, la magistratura indaga sui casi di caporalato segnalati dagli operai nei cantieri per il G8;

risulta che gli accertamenti si ricolleghino al clima delle operazioni per accogliere il summit del G8, dominato da due fattori chiave, entrambi potenzialmente all'origine della mancata applicazione delle norme su sicurezza e contratti. Da una parte l'iniziale segretezza sulle opere, dall'altra l'atmosfera di emergenza continua imposta dalla protezione civile. Tra le società coinvolte nello scandalo della protezione civile, alcune risultano collegate ai fratelli Anemone (oggi sotto accusa per corruzione), come Cogecal, Arsenale Scarl, Maddalena Scarl. Oltre a imprese differenti ma collegate;

si apprende che nella fretta di dare inizio alla demolizione siano stati ingaggiati centinaia di edili, addetti alla carpenteria e agli sbancamenti. Più della metà dei mille ingaggiati sarebbe formata da stranieri: soprattutto rumeni, moldavi, albanesi, egiziani. Fra gli italiani, parecchi calabresi, campani, siciliani. I sardi, all'avvio, sono pochi. I maddalenini all'interno dei cantieri, per tutto il ciclo dei lavori 24 ore su 24, non supereranno mai i 30, fatta eccezione per la ventina impiegati nella guardiania. Oltre 800 lavoratori vivono per mesi ammassati in container da 4 posti ciascuno;

risulta ancora che in quei mesi l'acqua nell'area Faravelli manchi spesso, rendendo impossibile lavarsi a fine turno e di conseguenza causando alcune tensioni. Anche in mensa risultano disservizi, tanto che si registrano diversi casi di operai ricoverati in ospedale con sintomi d'intossicazione;

è stato denunciato che, mentre i «servizi» vigilano per evitare infiltrazioni terroristiche e numerosi dipendenti firmano documenti nei quali rinunciano ai diritti sindacali, monta la protesta. La vita nei cantieri maddalenini tra i disagi, senza spazi sufficienti, alimenta i contrasti tra fazioni e gruppi. Spesso ci sono zuffe e tafferugli. Coinvolti in particolare immigrati di etnie diverse. In questo quadro le proteste filtrano all'esterno. Superano i sistemi di sorveglianza (per vigilare sull'area era stato mobilitato il battaglione San Marco). Le organizzazioni sindacali si mobilitano. Della faccenda si occupa la stampa. Nel dicembre 2008 Fabrizio Gatti, del settimanale «L'Espresso», scopre irregolarità, straordinari in nero, vessazioni, soprusi;

sempre dalla stampa, si apprende che l'ispettorato del lavoro muove i primi passi all'indomani della firma di un'intesa tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il capo della protezione civile che per la prima volta concede i nullaosta sulla vigilare nei cantieri;

è ancora in corso in Commissione lavoro l'indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera) e nell'ultima audizione con i responsabili di Medici senza Frontiere sono state denunciate le condizioni estreme di degrado in cui vive la popolazione soggetta ai caporali, abbandonata, di fatto, dalle istituzioni, ma anche dalle associazioni di categoria. Denunciano: «Spesso siamo presenti in questi siti e constatiamo che cercano di alleviare le sofferenze di tali lavoratori soltanto le associazioni locali, di volontariato e di beneficenza. Abbiamo sempre testimoniato l'assenza delle istituzioni e di associazioni di categoria come sindacati e associazioni datoriali». Solo per fare un esempio, per quanto riguarda il caporalato, i lavoratori soggetti percepiscono dai 25 ai 40 euro al giorno per 8-10 ore di lavoro, di cui devono darne circa 5 o al caporale, che spesso è un loro connazionale, o a chi poi li porta direttamente sui campi di lavoro. Da questa cifra di 25-40 euro bisogna quindi decurtare ulteriormente questi 5 euro;

la Fillea, sindacato dei lavoratori delle costruzioni della Cgil, ha lanciato recentemente una campagna per equiparare il reato di caporalato al reato di traffico di esseri umani, sollecitando il Governo a farsi carico di questa vergognosa problematica;

il precedente Governo Prodi aveva messo a punto un disegno di legge voluto dall'allora Ministro del lavoro, Cesare Damiano, e dal Ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, che non è mai stato approvato per via della caduta del Governo ma che «introduceva il reato di caporalato con pene da 3 a 8 anni e sanzioni molto pesanti per l'imprenditore che si serve del caporale pari a 9 mila euro a persona sfruttata». Una volta caduto il Governo, la proposta di legge è stata ripresentata da un gruppo di parlamentari del Pd, ma attualmente non è oggetto di trattazione -:

se i fatti sopra evidenziati corrispondano a verità;

come intenda intervenire per combattere la piaga del caporalato, a tutela della sicurezza degli operai e per il contrasto all'irregolarità nei cantieri edili;

se non ritenga opportuno intraprendere tutte le iniziative possibili a livello locale e nazionale, per contrastare i fenomeni di sfruttamento della manodopera, del caporalato e dello schiavismo, coinvolgendo in forma attiva, le forze di polizia, gli enti locali, le organizzazioni professionali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni della società civile. (5-02511)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01364 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA  
mercoledì 29 aprile 2009, seduta n.168

SIRAGUSA, CARDINALE, SAMPERI, BERRETTA, BURTONE, CAPODICASA e D'ANTONI.  
- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

l'assegnazione dei fondi Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate) alla Sicilia, come per le altre regioni del sud, attende ancora di essere deliberata in sede Cipe;

nei giorni scorsi alcuni giornali siciliani hanno trattato la questione fornendo interpretazioni diverse di tale ritardo: documentazione incompleta; assegnazione da parte della Regione Sicilia dei fondi in oggetto per il sostegno al lavoro precario, per spesa corrente cioè e non per spesa in conto capitale; dubbi sull'effettiva disponibilità dei fondi assorbiti da spese straordinarie del Governo già effettuate o in programma; strategie di consenso elettorale e di concorrenzialità fra partiti e relative correnti;

in particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi esplicativa, in data, 22 aprile 2009 il Giornale di Sicilia pubblica un articolo dal titolo «Fondi Fas alla Sicilia in ritardo. È scontro fra i berlusconiani»;

nell'articolo si riporta la dichiarazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Miccichè, il quale afferma che i «...4 miliardi che dovrebbero ridare ossigeno alle casse regionali sono pronti e solo ostacoli politici impediscono che arrivino subito in Sicilia...» Miccichè spiega altresì, con riferimento alle firme messe sul piano della Regione per l'utilizzo di queste somme, che «Non manca più nulla. Anzi, diciamoci la verità, alcuni politici siciliani non vogliono che sia io a erogarli in questa fase di campagna elettorale. Serve solo una presa d'atto del Cipe, e dunque il via libera di Berlusconi e Tremonti che però tentennano di fronte alle pressioni di chi vuole mettere in difficoltà il governo Lombardo sperando che cada per le difficoltà nate dalla mancanza di questi fondi... una mia delibera ha già permesso al Cipe di destinare quei fondi senza ombra di dubbio all'Isola... -:

se corrisponda a verità quanto dichiarato dall'onorevole Miccichè;

se non intenda dissipare i dubbi emersi circa il ritardo nell'assegnazione dei fondi Fas alla Regione Sicilia;

se non intenda altresì convocare con urgenza il Cipe per deliberare l'assegnazione dei fondi in oggetto.(5-01364)

SANTAGATA, MIGLIOLI, GNECCHI, MOTTA e BERRETTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: in data 26 gennaio 2011 è stato raggiunto un accordo finalizzato a realizzare la fusione per incorporazione di First Atlantic Real Estate S.G.R. s.p.a. in FIMIT-Fondi Immobiliari Italiani S.G.R. s.p.a.;

dalla fusione tra le due società nascerà la prima S.G.R. immobiliare italiana con patrimonio stimato alla formazione pari ad oltre 8 miliardi di euro di masse in gestione e 19 fondi gestiti (di cui 5 quotati) e commissioni stimate per il 2010 pari a circa 57 milioni di euro; attualmente il patrimonio di FIMIT è costituito per il 64 per cento da capitali di provenienza di quattro casse di previdenza, di cui due pubbliche (INPDAP ed ENPALS);

a seguito della fusione per incorporazione, nella nuova società denominata IDEA FIMIT S.G.R. s.p.a. la partecipazione al capitale azionario in particolare da parte dell'INPDAP sarà pari al 18,33 per cento e dell'ENPALS pari 11,34 per cento, mentre per ENASARCO e INARCASSA sarà pari rispettivamente al 5,97 per cento e 2,98 per cento;

nel presente, l'INPDAP è l'ente di previdenza pubblico a cui sono iscritti circa 3.300.000 dipendenti pubblici in attività di servizio e lo stesso ente provvede anche al pagamento di circa 2.730.000 di pensioni di ex lavoratori pubblici non più in attività di servizio;

l'organo di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), in ordine alla fusione predetta ha espresso parere negativo votato all'unanimità, segnalando a Ministeri e Parlamento una serie di criticità legate all'operazione ed elencate in un documento di sei pagine, così come riportato a margine di un articolo pubblicato su PLUS24 - Il Sole 24 Ore di sabato 9 aprile 2011 a firma di Vitaliano D'Angerio;

nel medesimo articolo di giornale si legge che il parere negativo del C.I.V. INPDAP sarebbe stato espresso in contrasto con il parere di Paolo Crescimbeni, «presidente INPDAP e FIMIT (e presidente designato per la società che nascerà dalla fusione)» -:

se si intendano assumere iniziative affinché si accertino e si valutino concretamente i profili di legittimità ed i rischi di tale operazione finanziaria.

(5-04622)

IANNUZZI, GNECCHI e BERRETTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP, istituita con la legge n. 662 del 1996, eroga prestazioni in favore degli iscritti e pensionati INPDAP;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha esteso l'accesso alle prestazioni erogate dall'INPDAP ai pensionati che usufruiscono di trattamento di quiescenza a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, nonché ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; inizialmente, il citato decreto ministeriale n. 45 del 2007 prevedeva l'iscrizione automatica dell'interessato alla predetta gestione credito INPDAP a decorrere dal 1o novembre 2007, a seguito di un meccanismo di silenzio assenso e salva manifestazione scritta di volontà contraria all'iscrizione da parte degli aventi diritto, da esercitare entro il 31 ottobre 2007;

ne è derivata però, una situazione di incertezza e di forte contrarietà al meccanismo del silenzio-assenso e della iscrizione automatica da parte di sindacati dei pensionati e delle associazioni dei consumatori;

il legislatore con l'articolo 3-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 222, ha abolito tale meccanismo sostituendolo con la sola possibilità di iscrizione facoltativa con adesione esplicita preventiva da rendere entro il termine perentorio dei sei mesi successivi all'entrata in vigore della predetta legge n. 222 del 2007, vale a dire entro il 31 maggio 2008;

pertanto i soggetti interessati, per effetto di questa novella legislativa, avrebbero dovuto aderire con espressa dichiarazione di volontà diretta all'INPDAP ed all'amministrazione presso cui lavorano, ovvero per i pensionati all'ente erogante il trattamento di quiescenza, entro il termine inderogabile del 31 maggio 2008, con iscrizione alla gestione a decorrere dal 1o giugno 2008 e con conseguente diritto a fruire immediatamente di tutte le prestazioni;

per i lavoratori poi, che hanno maturato il trattamento pensionistico a decorrere dal 1o giugno 2008, la manifestazione di adesione alla gestione INPDAP avrebbe dovuto intervenire al momento del collocamento a riposo;

tuttavia, anche questa nuova modalità di iscrizione su base volontaria ha generato incertezze e disorientamento fra gli oltre 2.600.000 pensionati iscritti all'INPDAP;

il termine perentorio del 31 maggio 2008 pare in contrasto con lo spirito e la ratio della disposizione di cui all'articolo 3-bis della legge n. 222 del 2007, che era appunto finalizzata a favorire l'accesso al

credito agevolato alla intera platea di tutti i dipendenti e pensionati pubblici, ancor di più in una fase di così profonda e drammatica crisi economico-sociale e di caduta molto pesante del livello dei consumi;

appare, quindi, necessaria e opportuna una modifica normativa che consenta l'iscrizione in qualsiasi momento alla gestione INPDAP, attraverso l'adesione esplicita di pensionati e dipendenti;

a tal fine, per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione INPDAP, si potrebbe prevedere che l'accesso alle prestazioni coperte dalla gestione sia produttiva di effetti dopo qualche mese dalla data di adesione e di iscrizione -:

se il Governo non ritenga necessario per tutte le considerazioni che precedono, la modifica normativa dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007 n. 45, diretta a consentire in qualsiasi momento l'iscrizione facoltativa alla gestione unitaria del credito INPDAP, con adesione esplicita preventiva per i pensionati pubblici e INPDAP nonché per i dipendenti delle medesime amministrazioni iscritte a gestioni pensionistiche diverse dall'INPDAP, prevedendo, ove sia indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario della gestione, che tale iscrizione dia titolo a ricevere le relative prestazioni creditizie e sociali, dopo il

decorso di qualche mese dalla adesione.  
(5-05483)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01766 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 16 settembre 2009, seduta n.215

DAMIANO, BOCCUZZI, ROSSOMANDO, ESPOSITO, LARATTA, BERRETTA, GATTI, GIULIETTI, MOSCA, MIGLIOLI, FASSINO, GIORGIO MERLO, CALGARO, VERNETTI, PORTAS, LUCÀ, BOBBA, LOVELLI, BARBI, FIORIO e RAMPI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

da diversi giorni i lavoratori del gruppo ILMAS sono in agitazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti riguardo alla difficile situazione venutasi a creare con l'azienda che, in crisi di liquidità, non corrisponde gli stipendi da quattro mesi;

la società in questione occupa quasi 180 dipendenti, di cui 110 impegnati presso la ILMAS spa, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino) e i restanti 68 impiegati presso la controllata Osu di Orbassano (Torino), e si occupa da diversi decenni di produzione di particolari per aeronautica;

in seguito al Bando per la manifestazione pubblica di interesse alla reindustrializzazione dell'area Exide nel comune di Casalnuovo (Napoli) del giugno 2005, indetto dalle Regione Campania e dal comune di Casalnuovo, cui hanno partecipato circa 11 aziende, la ILMAS ha presentato un progetto di ricollocazione per i lavoratori e di riqualificazione dell'area dismessa successivamente alla chiusura dello stabilimento e del licenziamento dei lavoratori della ditta EXIDE;

il progetto dell'ILMAS è risultato il prescelto dall'istruttoria effettuata dagli enti proponenti, la quale ha posto l'obbligo di assunzione di 85 lavoratori EXIDE in mobilità;

nel corso del 2005, in conseguenza del progetto presentato e accolto, la ILMAS cambiava il proprio assetto societario per poter finanziare il programma di investimenti e, dal 1o gennaio 2006, assumeva i lavoratori della EXIDE con contratti a tempo indeterminato, prevedendo per i primi sei mesi dei corsi di formazione per la riqualificazione professionale;

gli accordi prevedevano, oltre alla bonifica e alla consegna, mai avvenute, dell'area interessata all'ILMAS da parte dell'EXIDE, l'assegnazione a quest'ultima di 13.500 metri quadri e su un totale di 55.000 metri quadri disponibili a prezzo agevolato, oltre a un finanziamento della Regione Campania e dell'ex Ministero delle attività produttive, con partecipazione del capitale sociale di Sviluppo Italia;

il piano prevedeva inoltre la collocazione nel sito ex EXIDE di tutte le attività di verticalizzazione delle strutture aeronautiche e lo stanziamento di 27,5 milioni di euro in investimenti, ripartiti come di seguito: 40 per cento finanziamento in conto capitale, 30 per cento finanziamento agevolato, 10 per cento partecipazione al capitale di ILMAS da parte di Sviluppo Italia e il restante 20 per cento dai soci della società ILMAS;

la situazione si è complicata nel corso del tempo, poiché la regione Campania, che doveva finanziare il progetto di formazione dei lavoratori ex EXIDE per un totale di 1,9 milioni di euro, ridotti e decretati poi a 900.000 euro, ha stanziato solo 388.000 euro; inoltre il comune di Casalnuovo, il quale non aveva consentito il frazionamento dell'area, è stato commissariato nel corso del 2008; tali vicende hanno portato a un blocco degli investimenti;

dopo un periodo di stasi, nell'aprile 2008 si è tenuta una riunione con i Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico; in quell'occasione i rappresentanti della ILMAS, dichiarando di essere in gravi

situazioni finanziarie comportanti difficoltà nel provvedere al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, hanno fatto richiesta di sblocco dei fondi; da parte sua Sviluppo Italia si è impegnato a sbloccare gli stessi entro la fine del 2008, dietro presentazione di un nuovo piano industriale;

nell'ottobre 2008 la ILMAS ha presentato il nuovo piano industriale, ma solamente nell'aprile 2009 vi è stata la comunicazione da parte di INVITALIA (ex Sviluppo Italia) della fine dell'istruttoria e dell'invio della pratica al Consiglio di amministrazione;

in questi ultimi anni la ILMAS, in seguito alle vicende suddette, si è esposta per oltre 20 milioni di euro per il mantenimento delle risorse eccedenti e per gli immobilizzi previsti dal programma; ciò ha portato la direzione aziendale, nel luglio 2009, a comunicare alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze sindacali unitarie di non essere più in grado di provvedere al pagamento degli stipendi dei lavoratori e dei crediti dei fornitori, e di aver avviato le procedure dello stato di insolvenza e di amministrazione straordinaria; la relativa domanda è stata presentata al tribunale di Torino il 31 luglio 2009;

i lavoratori del gruppo ILMAS devono percepire parte della 13a mensilità, il saldo del mese di maggio 2009, il premio di produzione, e le mensilità di giugno, luglio e agosto 2009; inoltre ancora per molti mesi non riceveranno il pagamento della cassa integrazione; ciononostante essi si stanno prodigando per consegnare ordini urgenti al fine di mantenere in vita la società e di consegnare al commissario in corso di nomina, una situazione che consenta di guardare al futuro con ottimismo;

la vicenda ha assunto aspetti paradossali poiché la ILMAS non è vittima di una crisi di mercato o di prodotti, ma esclusivamente di natura finanziaria, causata anche dalle inosservanze e dai mancati adempimenti delle amministrazioni locali e statali -:

se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa;

se non ritenga di convocare con la massima urgenza un tavolo di concertazione tra i rappresentanti della ILMAS, della regione Campania, di INVITALIA, e delle organizzazioni sindacali, allo scopo di pervenire ad una soluzione in tempi certi di una vicenda che interessa centinaia di lavoratori e le loro famiglie, che da mesi non ricevono lo stipendio, la cui responsabilità è in gran parte da attribuire alle inottemperanze delle amministrazioni coinvolte.(5-01766)

DAMIANO, GNECCHI, SANTAGATA, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

sulle pensioni di anzianità si è iniziato ad intervenire dal 1992, legge n. 503 poi ancora nel 1995 (legge n. 335) nel 1997 (legge n. 449), nel 2004 (legge n. 243), nel 2007 (legge n. 247);

con il decreto legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 è stata introdotta la finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi per accedere al trattamento pensionistico. Con successivo provvedimento, per chi accede al pensionamento in virtù della maturazione del requisito contributivo di 40 anni indipendentemente dal requisito anagrafico la decorrenza è ulteriormente posticipata (in via aggiuntiva ai 12 mesi per i lavoratori dipendenti e ai 18 mesi per i lavoratori autonomi) di un ulteriore mese per chi matura i requisiti nel 2012, di ulteriori due mesi per chi matura i requisiti nel 2013 e di ulteriori tre mesi per chi matura i requisiti dal 2014;

costringere lavoratori e lavoratrici, soprattutto se nel settore privato e addetti a lavori manuali non qualificati, a rimanere al lavoro ulteriori 15 mesi dopo 40 anni di lavoro è stato un atto iniquo ed a ciò si aggiunga il fatto che i contributi versati in più, non vengono presi in considerazione per il calcolo della pensione, perché sono utili per il calcolo, solo 2080 contributi settimanali;

in Italia secondo alcuni studi in materia, l'aspettativa di vita di un lavoratore dipende da diversi fattori, quali: il reddito, l'educazione, la provenienza familiare, l'esposizione a fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa svolta, le abitudini e gli stili di vita;

un recente studio, realizzato da Carlo Maccheroni, componente del Centro di ricerca sulle dinamiche sociali dell'università Bocconi e docente di demografia all'università di Torino, dimostra che un laureato di 35 anni vive 7,6 anni in più di un coetaneo con un titolo di studio più basso. La maggiore aspettativa di vita è leggermente diversa per le donne: una laureata di 35 anni, infatti, sempre secondo lo studio, ha una prospettiva di sopravvivenza di 6,5 anni più lunga di una coetanea con un basso titolo di studio. La differente mortalità sottintende differenze nella gestione della salute e nelle condizioni di vita, spiega il professor Maccheroni, ma le disuguaglianze non sono riconducibili solo al diverso bagaglio di conoscenze acquisite durante il percorso scolastico, che di per sé implica una differenza retributiva che influenza la vita e la salute, ma si manifestano anche nell'attitudine ad ampliare le proprie conoscenze in molti campi. Chi ha un grado di istruzione più elevato, secondo la ricerca che ha quantificato queste differenze, ha più facilità a reperire e gestire conoscenze, che regolano positivamente i comportamenti

riguardo a uno stile di vita salutare e a un più informato accesso alla medicina. Aggiunge sempre lo studio, che parla anche di welfare: un sistema che basa il calcolo della pensione su dati medi di aspettativa di vita uguali per tutti, come è la riforma Dini, rischia di creare sperequazioni nel trattamento. Le statistiche ci dicono, infatti, che la vita media è aumentata tanto per gli uomini come per le donne, ma ciò che questa ricerca evidenzia è che per gli strati sociali più bassi aumenta meno che per quelli più alti. Le politiche sociali varate dai Governi negli ultimi decenni, conclude il docente universitario, non sono quindi ancora riuscite ad incidere positivamente sulla situazione;

un recente studio dell'INSEE (struttura di ricerca francese) ha dimostrato quanto pesino le differenze sociali sulla longevità, tanto da arrivare ad accertare che l'aspettativa di vita di un dirigente, è di sei anni e sei mesi più elevata, rispetto ad un coetaneo operaio. Una precedente ricerca in Inghilterra-Galles del 2004, già verificava che l'aspettativa di vita dopo i 65 anni, per i professionisti è di circa 18 anni, mentre quella di un operaio non qualificato di circa 13 anni; ciò significa che coloro che hanno svolto lavori meno qualificati, hanno versato per 40 anni contributi e oltre, godono della pensione per un numero minore di anni e ciò dovrebbe essere sufficiente a supportare la motivazione che null'altro si può chiedere a coloro che svolgono lavori manuali e che hanno iniziato l'attività lavorativa dall'età di 15 anni;

la rigorosa disciplina del trattamento previdenziale riconosciuto per i così detti lavori usuranti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, non esaurisce il tema delle differenti aspettative di

vita dei lavoratori che hanno precocemente iniziato la loro attività lavorativa e che hanno mantenuto mansioni particolarmente gravose per tutto l'arco della loro carriera;

da più parti invece viene richiesto, che si intervenga nuovamente sulle pensioni di anzianità, senza alcun disegno organico e penalizzando sempre le qualifiche medio-basse del mercato del lavoro, che sono quelle che ancora per pochi anni, hanno la possibilità di accedere alla pensione prima dei 60 anni di età con 40 anni di contribuzione;

come è stato autorevolmente riconosciuto e come emerge dall'analisi dei bilanci dell'INPS, il sistema pensionistico italiano, oggetto dei ripetuti interventi richiamati in precedenza e nonostante i diversi regimi contributivi tutt'ora vigenti, è complessivamente tra i più sostenibili in Europa e tra i più capaci di assorbire eventuali shock negativi;

eventuali ipotesi di ulteriori ritocchi della disciplina previdenziale non potranno non tener conto delle differenze sostanziali che caratterizzano le diverse categorie di lavoratori per quanto concerne la loro condizione materiale e di prospettiva di vita -:

quanti siano stati i lavoratori che ogni anno, dal 2008, sono andati in pensione di anzianità e, tra questi, quanti con i 40 anni di contributi, nonché quanti se ne prevedano per gli anni a venire fino al 2017;

quanti siano mediamente gli anni di godimento della pensione di anzianità, per le seguenti categorie di lavoratori: operai, impiegati e dirigenti del settore privato, distinti per sesso;

quale sia stata l'età media e l'anzianità contributiva, distinta per sesso, di coloro che sono andati in pensione di anzianità nel 1990-1995-2000-2005-2010;

quale sia l'importo medio degli assegni pensionistici delle sopracitate categorie di lavoratori che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva;

se non sia opportuno che un sistema previdenziale che intenda coniugare la sostenibilità finanziaria con un corretto principio di equità e solidarietà sociale non possa non tener conto delle reali condizioni materiali e delle effettive prospettive

di vita delle diverse categorie di lavoratori interessati.

(5-05726)

BELLANOVA, GNECCHI, BOBBA, MADIA, DAMIANO, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il caso del lavoratore che ha sottoscritto un accordo individuale di esodo in data 11 novembre 2011 ma la cui risoluzione del rapporto di lavoro avverrà con decorrenza 30 marzo 2012. Non rientra nelle deroghe previste dalla legge n. 214 del 2011 e neanche in quelle previste per gli esodati dal decreto «mille proroghe», perché rientrano nelle esenzioni soltanto i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(5-06389)

CODURELLI, MOSCA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, RAMPI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI, GATTI e MADIA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il caso della lavoratrice che ha compiuto 58 anni di età a novembre del 2011. Ha 32 anni di contribuzione, è disoccupata da due anni e mezzo e nonostante la ricerca di un nuovo posto è riuscita a trovare solo lavoretti «in nero». Ha una figlia che lavora come precaria. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto a pensione nell'aprile 2014, con decorrenza maggio 2015. Con la nuova normativa potrà andare in pensione solo nel 2020, con decorrenza novembre 2020;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 4 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(5-06391)

MIGLIOLI, GNECCHI, BOBBA, MADIA, DAMIANO, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, BELLANOVA, SCHIRRU, MATTESINI, GATTI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il caso del lavoratore che compie 60 anni nel maggio 2012 con 37 anni di contribuzione versata in passato, disoccupato da qualche tempo a causa di licenziamento individuale senza accordi. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto a pensione con le quote nel 2012, con decorrenza della pensione a giugno 2013. Il lavoratore ha una madre di 91 anni completamente inabile, ed un fratello invalido al 100 per cento a causa di motivi psichiatrici. In base alla nuova normativa il lavoratore in questione potrà andare in

pensione solo nel 2016 con 64 anni di età, con decorrenza giugno 2016. Il lavoratore è disperato: è disoccupato, non può fare i versamenti volontari per mancanza di reddito, ha finito il periodo di percezione dell'indennità di disoccupazione, ha provato a cercare lavoro senza alcun risultato, deve garantire la dovuta assistenza ai famigliari disabili;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011.

(5-06392)

RAMPI, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, MATTESINI, GATTI e MOSCA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che

erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il caso della lavoratrice che compie 60 anni il 17 gennaio 2012 con 23 anni di contribuzione, disoccupata da 4 anni. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a gennaio 2012, con decorrenza della pensione febbraio 2013. Con la nuova normativa potrà andare in pensione a 63 anni e 9 mesi con decorrenza novembre 2016;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(5-06387)

RAMPI, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, MATTESINI, GATTI e MOSCA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che

erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il caso della lavoratrice che compie 60 anni il 17 gennaio 2012 con 23 anni di contribuzione, disoccupata da 4 anni. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a gennaio 2012, con decorrenza della pensione febbraio 2013. Con la nuova normativa potrà andare in pensione a 63 anni e 9 mesi con decorrenza novembre 2016;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro -:

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(5-06387)

CODURELLI, GNECCHI, BOCCUZZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, DAMIANO, SANTAGATA, RAMPI, MIGLIOLI, MATTESINI, MADIA, GATTI, MOSCA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, del decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previdenti, allungando oltremodo il periodo di attesa;

le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previdenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale;

nello specifico si rappresenta il seguente caso: non è un lavoratore precoce, non svolge un lavoro usurante e, non è esodato. Ugualmente però la sua vita personale e quella della sua famiglia - dopo questo nuovo rinvio, repentino e senza un minimo di gradualità - sono state colpite nelle aspettative e nei programmi. Presentando la manovra, il Ministro interrogato aveva dichiarato che tutto sommato la vita lavorativa veniva allungata solo di due anni. A parte che non si tratta di solo due anni, per meglio comprendere lo stato

d'animo di chi oggi incappa nella riforma, si riepiloga il curriculum di un «aspirante pensionato»: nato nel 1952, ed entrato nel mondo del lavoro nel giugno del 1973, aveva un'aspettativa di pensionamento luglio 2008, passata dopo la riforma «Dini» al luglio 2009, dopo la riforma «Maroni» al luglio 2013, dopo la «mitigazione» «Prodi» luglio 2012, con l'aggiunta della «prima finestra» al gennaio 2013, con l'aggiunta della «seconda finestra» al luglio 2013, con l'aggiunta di 1 mese di aspettativa di vita all'agosto 2013, con la riforma «Fornero» all'agosto 2015, riforma «Fornero» con scatto al gennaio 2016, quindi con scatto di ulteriori 4 mesi al maggio 2016; è una rincorsa senza fine e gli spiranti pensionati si sentono pensionandi a vita: si tratta di una stortura da correggere, necessitano misure migliorative per le centinaia di migliaia di persone che si trovano in queste situazioni. Si tratta di situazioni paradossali, ancor più se si considerano le disparità che si sono create tra annate «diverse»: colleghi nati nel 1950 hanno potuto accedere alla pensione nel 2007 (precedendo Maroni), quindi a parità di età 7 anni prima del caso riportato; i nati nel 1951 accederanno nel 2012, quindi 4 anni prima;

secondo gli interroganti avrebbe dovuto essere usata gradualità, come peraltro richiesta; dopo aver già effettuato un rinvio («Maroni») poco tempo fa, a pochi mesi dalla maturazione del diritto, migliaia di persone si ritrovano nuovamente bloccate -:

se non ritenga il Ministro interrogato, di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che stanno rincorrendo ormai da anni le novità normative ed erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(5-06409)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02146 presentata da GIULIO SANTAGATA  
martedì 24 novembre 2009, seduta n.251

SANTAGATA, GATTI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI,  
CODURELLI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e  
SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso  
che:

il grave stato di recessione in cui versa il nostro Paese, inserito nel contesto della drammatica crisi  
che ha destabilizzato l'economia mondiale nel corso dell'ultimo anno, sembra, purtroppo, non essere  
ancora giunto al termine;

la diffusione dei primi timidi segnali di ripresa della produzione e del prodotto interno lordo non  
bastano ad attenuare le preoccupazioni riguardanti, ad esempio, il tasso di crescita della  
disoccupazione che, secondo stime provenienti dal centro studi di Confindustria, potrebbe attestarsi  
nel 2010 al 9,5 per cento;

il previsto aumento del tasso di disoccupazione non potrà non produrre effetti negativi sul livello  
del montante contributivo raccolto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS),  
determinando, al contempo, uno sforzo suppletivo sul versante dell'erogazione degli strumenti di  
sostegno del reddito dei lavoratori;

per consentire un efficace monitoraggio, anche di natura parlamentare, di grandezze finanziarie di  
così vasta portata, anche allo scopo di verificare l'applicabilità di istituti fondamentali per  
l'equilibrio del nostro sistema sociale ed economico, è estremamente importante essere  
costantemente e puntualmente aggiornati sui flussi delle entrate INPS -:

se intenda adoperarsi per fornire i dati relativi all'andamento delle entrate INPS, sia in termini  
assoluti sia in relazione agli esercizi precedenti, e per rendere noti i risultati dell'attività ispettive  
avviate a tal fine;

quali siano gli intendimenti del Governo riguardo alla situazione finanziaria e patrimoniale  
dell'INPS. (5-02146)

DAMIANO, SERENI, MOTTA, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, BOBBA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU e GIOVANELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, all'articolo 21, comma 1, prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, Inpdap ed Enpals siano soppressi e le relative funzioni siano attribuite all'INPS;

al comma 2, è detto che «con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'Inps»;

la consistenza del personale Inps è pari a circa 27.000 unità dislocato capillarmente anche in strutture ubicate in località non capoluogo di provincia;

l'organico Inpdap ammonta a circa 7.000 unità e opera, sul territorio, in sedi ubicate esclusivamente nei capoluoghi di provincia;

l'Enpals annovera circa 350 dipendenti con sedi posizionate nei principali capoluoghi di regione;

risultano in via di ultimazione le procedure per l'approvazione dei bilanci di chiusura degli enti soppressi;

non è chiara quale sia la previsione temporale relativa all'emanazione dei conseguenti decreti previsti al comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, né quali garanzie di tutela delle capacità manageriali e professionali relative a tutto il personale degli enti soppressi saranno previste nei suddetti decreti o nei provvedimenti di riorganizzazione che ne seguiranno -:

se, nelle more dell'approvazione dei decreti possa essere valutata l'opportunità di avviare l'integrazione delle risorse umane anche attraverso trasferimenti che soddisfino nel contempo esigenze di conciliazione tra lavoro e carichi familiari e politiche aziendali.

(5-06368)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01820 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 23 settembre 2009, seduta n.219

DAMIANO, BOCCUZZI, ROSSOMANDO, GIORGIO MERLO, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU, CALGARO, VERNETTI, ESPOSITO, PORTAS, LUCÀ, LOVELLI, BARBI e FIORIO. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

nel dicembre 2005 la Lagostina spa, azienda specializzata nella produzione di articoli casalinghi in acciaio inossidabile e posaterie, veniva rilevata dalla multinazionale SEB, proprietaria anche dei marchi Rowenta, Tefal, Moulinex, Krups, la quale presentava un piano industriale mirante al rilancio dell'azienda medesima;

il piano industriale prevedeva un esubero di 70 dipendenti, nei confronti dei quali veniva previsto un biennio di cassa integrazione e l'apertura della procedura di mobilità; nel corso dei due anni di applicazione degli ammortizzatori sociali previsti, però, le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie lamentavano una gestione non rispondente alle dichiarazioni programmatiche fatte al momento dell'acquisizione;

in particolare, i lavoratori e le organizzazioni sindacali criticavano la mancata realizzazione di prodotti di «alta gamma», dovuta all'inadeguatezza degli impianti produttivi esistenti, concepiti per grandi lotti di produzione, e alla carente formazione professionale del personale, impoverito dall'espulsione dei 70 dipendenti dichiarati in esubero dal piano industriale e non adeguatamente formato per produrre l'auspicata alta qualità;

il mancato raggiungimento dei volumi di produzione previsti - si è passati dal milione e 137.000 pezzi prodotti il primo anno ai 650.000 del 2008 - aggiunto all'espropriazione dell'autonomia decisionale della Lagostina spa, che aveva consentito all'azienda in oggetto di divenire leader mondiale nel suo campo e alla cancellazione della rete vendita esistente, hanno provocato l'allontanamento dei clienti storici della Lagostina spa, i quali si sono progressivamente rivolti ai concorrenti;

l'«esodo» verso altre aziende della clientela più affezionata è stato facilitato anche da altre scelte aziendali, assai discutibili: la scomparsa, ad Omegna, del reparto di ricerca e innovazione del prodotto e il mancato lancio di nuovi prodotti, dato che, dal momento dell'acquisizione, si è sempre e solo effettuato un restyling di prodotti già esistenti negli anni '70 e '80 in Lagostina;

la critica situazione della Lagostina finora descritta sembra, però, destinata a peggiorare nel futuro, visto che l'8 settembre 2009 la SEB ha presentato, verbalmente, alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze sindacali unitarie, un piano industriale per gli anni 2010 e 2011, il quale più che prevedere una riorganizzazione e ristrutturazione dell'azienda sembra preludere a una sua dismissione;

il nuovo piano industriale prevede una drastica diminuzione dei volumi di produzione, che scenderebbero a 350.000 pezzi, di cui solo 100.000 di pentole a pressione (Lagostina è leader in questo settore, detenendo l'8 per cento del mercato); la produzione della pentola a pressione classica Lagostina verrebbe spostata per ragioni economiche in Turchia, mentre lo stabilimento di Omegna si specializzerebbe nella produzione della pentola a pressione e del pentolone classico, a detta della SEB, di «alta gamma»;

tale progetto lascia perplessi poiché, come già detto, gli impianti produttivi esistenti non consentono lavorazioni diverse da quelle effettuate sinora e, senza la volontà di investire somme cospicue per l'ammodernamento degli impianti e per la formazione del personale, sembra molto difficile poter provvedere alla produzione di prodotti di «alta gamma»;

l'aspetto più drammatico del nuovo piano industriale è costituito dalla previsione di 73 lavoratori, su 180 dipendenti, in esubero; gli ammortizzatori sociali esistenti sono inapplicabili per la Lagostina, poiché già quasi tutti utilizzati nel quinquennio in scadenza nel 2010, ma l'azienda ha preannunciato l'intenzione di aprire la procedura di mobilità, la quale è aspramente criticata dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie, che mirano invece alla modifica del piano illustrato dalla dirigenza della SEB e chiedono un rilancio dell'azienda, partendo dalle enormi potenzialità rappresentate ancor oggi dal marchio Lagostina -:

se non ritenga di assumere iniziative urgenti al fine di convocare un tavolo di confronto tra la direzione SEB e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie, allo scopo di favorire un accordo che consenta di rilanciare il marchio Lagostina e fare in modo che l'azienda presenti un piano industriale, che consenta di salvaguardare le condizioni occupazionali dei lavoratori dell'azienda medesima.(5-01820)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00120

presentata da

CESARE DAMIANO

martedì 17 giugno 2008 nella seduta n.018

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU e MOTTA. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il Governo è in procinto di presentare un testo di riordino «per ottimizzare» la produttività del lavoro pubblico, all'interno del quale, sarà disciplinata la possibilità per il dipendente pubblico di essere licenziato anche con un procedimento penale non ancora concluso, e in cui viene previsto il venir meno dell'obbligo di reintegro da parte dell'amministrazione pubblica in seguito a sentenza di assoluzione;

il provvedimento si propone, peraltro, di modulare l'entità delle assenze dei lavoratori del pubblico impiego a quelle del settore privato;

il proposito di tendere ad una sostanziale parità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati, non si è, però, manifestato in occasione del provvedimento dal titolo «Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», attualmente in corso di conversione, laddove le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, non sono state estese, neanche in forme limitate, per il comparto del pubblico impiego -:

quali iniziative intenda adottare, al fine di prevedere forme di riconoscimento economico e professionale per i lavoratori del pubblico impiego, con particolare riguardo per quelle categorie sottoposte, da sempre, a maggiori carichi di lavoro, sia in termini di turnazioni che di mansioni particolarmente gravose e rischiose. (5-00120)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06880 presentata da CESARE DAMIANO  
giovedì 17 maggio 2012, seduta n.634

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

Sda nata nel 1984, fa parte del Gruppo Poste italiane dal 1998 come corriere espresso specializzato per le consegne in Italia e all'estero;

l'assetto proprietario di Poste italiane vede la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze che prevede un rimborso da parte del Ministero per il servizio universale;

come partner del Gruppo Poste Italiane Sda aderisce al codice di comportamento dei fornitori e dei partner nel quale vi è incluso uno specifico ordinamento in materia di lavoro;

i destinatari del codice si impegnano al rispetto dei diritti fondamentali dei propri dipendenti, come la garanzia del salario minimo nazionale obbligatorio vigente, come il rispetto dell'orario, delle norme in materia di salute e sicurezza dei dipendenti e di tutte quelle norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro;

nell'ottobre 2011 a seguito dell'intervento della Filt-Cgil di Roma, sollecitato dalle richieste di intervento rivolte al sindacato da molti lavoratori della succitata società perché sottopagati o retribuiti al nero, sono scattate le verifiche ispettive da parte degli ispettori del lavoro accompagnati dai Carabinieri;

il 30 marzo scorso è stata inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al sindacato una prima e parziale relazione dalla quale emerge che su 252 lavoratori 37 erano in nero -:

quali azioni intenda attuare il Governo, affinché questa situazione di mancato rispetto della legge e di irregolarità all'interno del Gruppo Poste a capitale pubblico venga sanata;

come pensi di intervenire per far emergere, oltre a questa piccola punta dell'iceberg, scoperta nella Capitale, il quadro ancora non ben definito delle gravi mancanze nelle applicazioni delle previsioni contrattuali dei lavoratori accompagnata di conseguenza da una possibile, ove accertati i fatti, evasione contributiva e fiscale. (5-06880)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01166 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA giovedì 19 marzo 2009, seduta n.149  
SIRAGUSA, SAMPERI e BERRETTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 13 marzo scorso, si è tenuto lo sciopero nazionale dei lavoratori in Telecom Italia, Sparkle e aziende esternalizzate ex Telecom;

i lavoratori contestano le scelte del management di «depotenziare l'azienda e di scaricare sui lavoratori il peso della riorganizzazione» così come risulta dal comunicato congiunto delle sigle sindacali;

la riorganizzazione prevederebbe la chiusura di decine di sedi, migliaia di trasferimenti in altre città e mobilità professionali, quattromila ulteriori esuberi. Il tutto a pochi mesi dalla sottoscrizione di un accordo con il sindacato che avrebbe dovuto garantire i dipendenti per gli anni 2009-2010;

i lavoratori Telecom denunciano inoltre la possibilità di licenziamenti (500 lavoratori del 1254 e oltre 2000 lavoratori nei call center);

l'azienda ha dichiarato di voler procedere alla chiusura di 22 sedi territoriali dei call center del «187»;

tale decisione investe anche il call center della città di Siracusa il cui personale dovrebbe essere trasferito ad altra sede;

la chiusura del call center è un fatto di particolare gravità e disagio, sia per i lavoratori costretti a pesanti trasferimenti, sia per lo sviluppo territoriale della città di Siracusa;

a fronte di quanto descritto sopra si rileva un utile dichiarato dall'azienda a dicembre 2008 superiore alle aspettative -:

se non ritenga opportuno convocare un tavolo tecnico istituzionale che porti a rivedere le scelte dell'azienda a salvaguardia dei livelli occupazionali. (5-01166)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00250

presentata da

LUCIA CODURELLI

mercoledì 23 luglio 2008 nella seduta n.041

CODURELLI, DAMIANO, SAMPERI, SCHIRRU, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, MADIA, MOTTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'obiettivo della legge 188 del 2007 era quello di equilibrare i rapporti di forza nel rapporto di lavoro, squilibrati a favore del datore di lavoro, in modo che tale disparità non si trasformasse in abuso di potere e lesione della dignità e libertà delle persone;

anche la maggior parte dei datori di lavoro hanno interesse al mantenimento della norma per non subire la concorrenza sleale di chi abbatte i costi di produzione evadendo obblighi e responsabilità sociali;

la legge n. 188 del 2007 è ora stata abrogata dal Decreto legislativo n. 112 del 2008, dopo che l'intenzione di procedere a detta abrogazione era stata annunciata dal Ministro in Commissione Lavoro -:

se il Ministro possa indicare quali difficoltà burocratiche abbiano impedito l'applicazione della legge 188 del 2007 e se non intenda assumere ulteriori iniziative normative dirette a mantenerne l'impianto di tutela nei confronti dei lavoratori e correggere eventualmente quegli aspetti che ne impediscono l'applicazione.

(5-00250)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01245 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA mercoledì 1 aprile 2009, seduta n.157

SIRAGUSA, DAMIANO e BERRETTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

il 26 marzo 2009 il Giornale di Sicilia ha pubblicato un articolo dal titolo «Nuovo stop ai fondi per la stabilizzazione. Martedì Comune bloccato per gli Isu in piazza»;

nell'articolo si legge che: «gli Isu in attesa della stabilizzazione bloccano i servizi alla città: Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato per martedì prossimo lo sciopero dei 3200 lavoratori socialmente utili del Comune. Asili e scuole materne chiuse, dunque. E uffici pubblici nel caos. Martedì infatti scadrà la proroga dei contratti votata dalla giunta, mentre la procedura di stabilizzazione è ancora in alto mare»;

sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, il giorno 25 marzo 2009 Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato il direttore generale del Comune di Palermo, Gaetano Lo Cicero e l'Assessore al personale Roberto Clemente che hanno confermato l'esistenza di una difformità di interpretazione tra ministero dell'economia e ministero del lavoro sull'utilizzo del fondo di 55 milioni di euro, che erano destinati alla stabilizzazione del bacino IASU di Palermo, cosa che ora verrebbe messa in discussione;

le tre sigle sindacali hanno dichiarato alle agenzie di stampa quanto segue: «Abbiamo appreso che non ci sono novità positive in merito e che esiste una guerra di interpretazione sui fondi per la stabilizzazione. È la seconda volta nell'arco di poco tempo che il Governo nazionale mette a rischio il processo di stabilizzazione degli IASU, creando conflitti tra ministeri e bloccando di fatto a Roma le risorse destinate ai precari palermitani. La situazione è estremamente grave. Bisogna trovare una soluzione condivisa entro il 31 marzo, data in cui scade la proroga del bacino IASU di Palermo -:

se non intenda sciogliere con urgenza la diaframma interpretativa al fine di garantire il processo di stabilizzazione già in atto.(5-01245)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01900 presentata da CESARE DAMIANO  
giovedì 8 ottobre 2009, seduta n.229

DAMIANO, FASSINO, ROSSOMANDO, GIORGIO MERLO, CALGARO, VERNETTI, ESPOSITO, PORTAS, LUCÀ, LOVELLI, BARBI, FIORIO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il gruppo MAHLE è una multinazionale tedesca che rappresenta uno dei principali fornitori della componentistica automotiva a livello internazionale e impiega circa 49.000 dipendenti in tutto il mondo; in Italia il gruppo è presente con 5 stabilimenti (sino a pochi mesi fa, vi era un sesto stabilimento italiano, la MAHLE Pistoni, di Potenza, che è stato chiuso alla fine del 2008, lasciando senza lavoro 106 dipendenti): la MAHLE Componenti Motori Italia, di La Loggia, che produce pistoni e impiega 350 lavoratori; la fonderia di Saluzzo che ne vede impegnati 250; la Glacier Vanderwell Italy, sita a Gardolo (Trento) e specializzata nella produzione di cuscinetti, che impiega 317 persone; la MAHLER Filtrazione Industriale (ex Amafilter), alle cui dipendenze lavorano 30 dipendenti dediti alla produzione di elementi filtranti e la MAHLE Valve Train Italia, operante a Volvera (Torino), produttrice di valvole per motori, con 94 dipendenti;

per quest'ultimo stabilimento è stata recentemente preannunciata il 23 settembre 2009, procedura di cessazione di attività, da parte del presidente MAHLE Italia, Helmuth Althans;

l'impegno della multinazionale MAHLE a Volvera è iniziato nel 1998, con l'acquisto di una quota di capitale della CIVA Srl di proprietà della famiglia Schneuwly, avente lo scopo di farne uno stabilimento di punta del gruppo; la CIVA produceva valvole per motore endotermici con il prestigioso marchio VERA, conosciuto sul mercato come una delle eccellenze del made in Italy;

negli anni successivi la multinazionale tedesca ha fatto produrre in Italia alcune valvole automobilistiche di primo impianto e lo stabilimento di Volvera è arrivato a produrre, con risultati soddisfacenti, sino a 6 milioni di valvole; il declino dello stabilimento è iniziato nel 2004, con la decisione di trasferire la produzione di una importante valvola in una nuova fabbrica, ubicata in Polonia; tale scelta, però, è stata accompagnata dalla promessa di sostituire tale attività con una più remunerativa;

le promesse non sono state mantenute, poiché dal 2004 in poi le competenze dello stabilimento di Volvera sono andate sempre più dequalificandosi: si è passati dalla produzione di valvole di serie automobilistiche a quelle di tipo track, da valvole di serie con grandi volumi a valvole di piccoli volumi, dal primo impianto al mercato dell'aftermarket; vanno ricordati anche i progetti lanciati e poi non eseguiti come il trasferimento di intere linee produttive dalla vecchia fabbrica di Bad Homburg, il progetto konstantdrossel o i molti prototipi fatti e poi assegnati ad altri stabilimenti;

per arginare le dannose conseguenze causate da questa miope strategia aziendale, si è provveduto a fondere la MAHLE Valvole con l'unità commerciale della MAHLE Valve Train Italia, che comprava alti tipi di prodotti dagli stabilimenti MAHLE nel mondo per rivenderli a FIAT;

nel 2006 è uscito definitivamente dall'azienda anche il vecchio proprietario rimasto in ditta con il ruolo di manager, e il gruppo dirigente della MAHLE Italia ne ha approfittato per svuotare lo stabilimento di Volvera della funzione chiave del commerciale, che veniva trasferito dall'Italia alla Germania;

da allora, le produzioni di primo impianto sono state abbandonate a causa del forte incremento del prezzo delle materie prime e dell'incapacità del commerciale di far aggiornare i prezzi dei prodotti fermi agli anni '90; inoltre è stata data disposizione di non produrre e vendere più valvole ai clienti che si rifacevano alla gestione CIVA: essi avrebbero dovuto rivolgersi direttamente, in Germania, alla MAHLE Aftermarket. A tale decisione ha fatto riscontro l'indisponibilità dei vecchi clienti a comprare i prodotti della MAHLE Valve Train Italia, stante il nuovo costoso packaging e il ricarico di prezzo aggiuntivo imposto dalla Germania;

nel 2008 la produzione di valvole di primo impianto si è ridotto al 30 per cento del totale delle vendite, mentre la restante parte è stata sostituita da ordini della MAHLE Aftermarket GmbH; inoltre gli straordinari richiesti allo stabilimento di Volvera nel 2008 non sono stati completamente assorbiti dal mercato, nonostante le vendite nel mercato, dell'Aftermarket siano in costante crescita;

la criticità della situazione si è acuita con l'avvio della crisi internazionale, che ha spinto il gruppo a intraprendere una politica di riduzione dei costi, la quale prevedeva in un primo momento la diminuzione dei magazzini e della capacità produttiva e, infine, dei posti di lavoro; il sindacato e la direzione avevano intrapreso, a questo scopo, una lunga trattativa che aveva portato alla definizione di un piano industriale basato sul dimezzamento dei volumi di vendita; il piano prevedeva la messa in mobilità di quei lavoratori che, con la cassa integrazione, avrebbero raggiunto la pensione, e la disponibilità, per gli altri, ad effettuare dei distacchi presso lo stabilimento di La Loggia; era inoltre prevista la stipula di un «contratto di solidarietà», con orario di lavoro ridotto per tutti i lavoratori rimasti;

al momento della firma dell'accordo si è invece prodotta una rottura tra le parti a causa dell'annuncio effettuato dal Presidente MAHLE Italia, Helmuth Halthans (il quale sostituiva in quell'occasione l'amministratore delegato Roberto Mancuso, che aveva sino a quel momento condotto le trattative per conto dell'azienda), di presentare la procedura di cessazione dell'attività;

la notizia ha creato incredulità e riprovazione perché lo stabilimento di Volvera, oltre a non esser mai stato costretto a ricorrere alla cassa integrazione per i suoi dipendenti, è l'unico in grado di produrre circa 3.000 tipologie di valvole diverse, essendo costituito da isole di lavoro e non da linee di grande serie, come invece accade per gli altri produttori di valvole MAHLE nel mondo;

i sindacati, oltre che la difesa dei posti di lavoro, hanno posto una questione fondamentale per il futuro del sistema produttivo e industriale italiano, reclamando la difesa dei siti produttivi, a maggior ragione quando le ragioni della crisi non sono sufficienti per cancellare posti di lavoro, reddito sul territorio e la professionalità dei lavoratori -:

se non ritenga di convocare urgentemente un tavolo di lavoro tra i sindacati e la dirigenza della MAHLE Italia, allo scopo di permettere che il piano industriale concordato dai suddetti soggetti, e attualmente vanificato dall'annunciata procedura di cessazione di attività effettuata dal Presidente Helmuth Althans, sia reso operativo, a tutela dei posti di lavoro e della professionalità dei 94 dipendenti della MAHLE Valve Train Italia. (5-01900)

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LENZI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: in occasione dell'esame del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente il semestre europeo-prime disposizioni urgenti per l'economia, tra le molteplici modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. è stata introdotta - con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 81 - la disposizione volta a sancire che, ai fini della determinazione della migliore offerta nei contratti pubblici, tra i criteri di valutazione le amministrazioni scomputino il costo del personale, valutato sulla base dei

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

si tratta di una misura volta a scongiurare il paradossale effetto che, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richieste di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, possano indirettamente favorire e premiare quelle imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge;

l'impianto normativo di disciplina dei contratti pubblici presenta un'intrinseca complessità tecnica e richiede il coinvolgimento di diverse competenze professionali e la disponibilità di una serie di parametri e dati tecnico-economici, fondamentali ai fini della definizione dei bandi e per la valutazione delle offerte;

già prima della citata novella dell'articolo 81 del decreto legislativo n.163 del 2006, le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 87 del medesimo decreto legislativo, dovevano tenere conto del costo del lavoro individuato su «apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali» ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse;

annualmente sono pubblicati a livello regionale gli elenchi dei prezzi di opere edili messi a disposizione dalle amministrazioni locali, all'interno dei quali compaiono i prospetti «dei costi orari in euro noti e sindacali della mano d'opera»;

l'evidente valenza della citata modifica all'articolo 81 è rappresentata dal fatto che il costo del lavoro, calcolato sui minimi contrattuali, deve essere considerato sistematicamente incompressibile e, pertanto, da sottrarre alla logica concorrenziale e non più solo preso in considerazione incidentalmente ai fini della valutazione delle offerte anormalmente basse;

secondo notizie apparse su alcuni organi di informazione, la nuova disposizione starebbe determinando dubbi interpretativi e applicativi in virtù dei quali alcuni esponenti di Governo, anziché adoperarsi per favorire una disciplina applicativa coerente, avrebbero manifestato la volontà di sopprimere, con un prossimo decreto-legge, la citata misura volta a escludere il lavoro nero e irregolare almeno nello svolgimento di commesse pubbliche, così facendo fare un passo indietro al nostro sistema giuridico;

l'intervento di riscrittura di ampie parti di provvedimenti complessi come i testi unici, consistendo in vere e proprie riforme ordinamentali, meriterebbe l'esame approfondito e ponderato proprio della procedura della legislazione ordinaria. Al contrario, per espressa volontà del Governo, già manifestatasi sin dall'inizio della legislatura, tali operazioni vengono sistematicamente e impropriamente affrontate con provvedimenti di urgenza, con la conseguenza di dover continuamente riformulare, integrare o correggere disposizioni appena varate, creando difficoltà e incertezza per gli operatori del settore e per i cittadini destinatari della relativa normativa -:  
quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'applicazione delle disposizioni che escludono

il costo del lavoro nella determinazione della migliore offerta nei contratti pubblici;  
come si intenda assicurare che, nell'esecuzione delle opere e delle commesse pubbliche, sia esclusa  
la possibilità di avvalersi di manodopera non regolarizzata o la non applicazione della  
contrattazione collettiva nazionale di settore.

(5-05453)

LIVIA TURCO, MIOTTO, GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU e FRONER. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

le leggi n. 448 del 1998 e n. 488 del 1999 hanno riconosciuto il diritto universale a un assegno di maternità. L'elemento rilevante è l'affermazione del principio secondo cui tutte le donne hanno diritto ad un sostegno economico da parte dello Stato nel periodo della maternità, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa;

l'assegno di maternità rappresenta ancora oggi l'unico sostegno economico al reddito per le donne che non hanno mai lavorato e che, non essendo iscritte ad

alcun fondo previdenziale, non possono beneficiare dell'indennità di maternità e istituisce, in questo senso, l'acquisizione di un diritto fondamentale ad alta valenza sociale;

nel 1998, quando fu istituito, l'assegno era pari a 300 mila lire al mese, da rivalutare ogni anno in base alla variazione dell'indice Istat, oggi siamo arrivati ad un importo di 316,25 euro al mese, per un totale di 1.581,25 euro nell'arco dei 5 mesi. Il diritto all'assegno è subordinato a limiti di reddito, alla numerosità della famiglia e ad altre specifiche condizioni considerate, attraverso dei parametri: l'indicatore della situazione economica (Ise) e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Come valore indicativo, per il 2011, per beneficiare dell'assegno il reddito annuo di una famiglia di tre persone non deve superare 32.967,39 euro;

nell'anno successivo, il 1999, un altro intervento legislativo completa il quadro delle tutele delle donne in attesa di diventare madri. Dopo aver garantito, infatti, sostegno a tutte le tipologie di lavoratrici e alle donne che non hanno mai lavorato, la legge n. 488 del 1999 individua le «ultime» categorie di donne che, in virtù di casi particolari, necessitano di un sostegno economico durante la maternità, stabilendo anche per loro il diritto a beneficiare di un assegno: sono le lavoratrici discontinue;

l'intenzione del legislatore, infatti, fu proprio quella di garantire, almeno per 5 mesi, un reddito minimo ad ogni donna in procinto di diventare madre. Anche in questo caso l'importo dell'assegno è rivalutato per legge ogni anno: per il 2011 la cifra è di 1.946,88 euro complessivi (389,38 euro al mese);

caratteristica molto importante inoltre è che nel caso in cui la donna sia già titolare di un trattamento economico di maternità la cui cifra sia inferiore a quella prevista per l'assegno, le spetterà un assegno integrativo della differenza;

con la legge n. 488 del 1999 viene riconosciuto, quindi, il diritto all'assegno di maternità anche alle lavoratrici discontinue (articolo 49, comma 8) con le seguenti caratteristiche:

a) donne beneficiarie di una qualsiasi forma di tutela della maternità che possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) donne che, al momento della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, abbiano perso da non più di 9 mesi il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno 3 mesi, di attività lavorativa;

c) donne licenziate o dimissionarie durante il periodo di gravidanza, che possano far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti alla nascita;

si è previsto inoltre un maggior sostegno alle famiglie numerose con l'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 ma non si riesce a sapere quante famiglie ne siano opportunamente informate -:

quante siano le donne che hanno beneficiato dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001 negli anni 2009 e 2010;

quante donne abbiano beneficiato dell'articolo 75 del decreto legislativo n. 151 del 2001 negli anni 2009 e 2010;

quante famiglie abbiano beneficiato dell'assegno per il nucleo familiare, noto come assegno per il

terzo figlio, previsto dall'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 negli anni 2009 e 2010;  
se il Governo non ritenga opportuno attivare in forma diretta o chiedere all'Inps e agli altri enti coinvolti una campagna informativa in modo che si garantisca a tutte le aventi diritto di poter beneficiare di queste misure a sostegno della maternità e della famiglia in un periodo di gravi difficoltà economiche come quello che si sta vivendo.

(5-05037)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01501 presentata da CESARE DAMIANO mercoledì 10 giugno 2009, seduta n.185

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 4 giugno 2009 nel corso della trasmissione «Porta a Porta» il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha affermato «Oggi non c'è nessuno che perdendo il lavoro non venga aiutato dallo Stato. C'è la cassa integrazione per i precari, così come per i lavoratori a progetto»;

in precedenza, il 29 maggio il Governatore Mario Draghi, in occasione dell'Assemblea della Banca d'Italia, nelle considerazioni finali, aveva affermato: «Si stima che 1,6 milioni di lavoratori dipendenti e parasubordinati non abbiano diritto ad alcun sostegno in caso di licenziamento»;

il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in occasione della trasmissione radiofonica «Radio anch'io» del 5 giugno scorso, alle affermazioni citate del Governatore della Banca d'Italia, replicava: «Questa è un'informazione di Draghi che non corrisponde alle cose che emergono dalla nostra conoscenza della realtà italiana»;

dalle tabelle elaborate dalla Banca d'Italia su dati Istat emerge che in caso di perdita del lavoro tra coloro che rimarrebbero senza alcun tipo di sostegno al reddito ci sarebbero 800 mila lavoratori autonomi parasubordinati (diversi dai collaboratori), la grande maggioranza dei quasi 400 mila collaboratori e quasi 700 mila lavoratori a tempo determinato e interinali;

attualmente, i lavoratori precari possono usufruire, a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, dell'erogazione di una somma una tantum a favore dei collaboratori a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata del lavoro autonomo, che abbiano perso il lavoro. Per il solo anno in corso, l'articolo 7-ter della legge n. 33 del 2009 determina tale somma nella misura del 20 per cento del reddito percepito dal collaboratore nell'anno precedente a quello di riferimento, per il quale il Governo ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro; tale una tantum tornerà ad essere calcolata sul 10 per cento del reddito nel 2010;

a favore di questi lavoratori non interviene, dunque, la cassa integrazione, né ordinaria, né in deroga, ma una misura di sostegno forfettaria calcolata su un reddito che non può essere inferiore al 5 mila euro e superiore a 13.819. Ciò significa che il contributo previsto dal Governo per tale categoria di lavoratori si sostanzierebbe in una somma variabile tra i 1.000 e i 2.764, come somma una tantum;

per gli apprendisti, sospesi dal lavoro o licenziati, sono destinati interventi di sostegno al reddito per un massimo di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato purché intervenga un ente bilaterale nella misura del 20 per cento;

a conoscenza degli interroganti non esiste altra misura di sostegno al reddito per i lavoratori precari -:

quali siano le ulteriori informazioni di cui è in possesso il Ministro interrogato, che, secondo quanto affermato dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, smentiscono le affermazioni del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, secondo il quale sarebbero 1,6 milioni i lavoratori

che in caso di perdita del posto di lavoro non avranno diritto ad alcun sostegno da parte dello Stato.(5-01501)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01182 presentata da MARIALUISA GNECCHI

lunedì 23 marzo 2009, seduta n.150

GNECCHI, BELLANOVA, MIGLIOLI, CODURELLI, RAMPI, BOBBA, MADIA, BOCCUZZI, BERRETTA, DAMIANO, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

pur essendo le donne già penalizzate in termini di retribuzioni e mancata carriera, l'attuale Governo - prendendo a spunto una sentenza della Corte di giustizia europea - ha pubblicamente dichiarato che intende procedere all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia delle donne nella pubblica amministrazione, dagli attuali 60 ai 65 anni;

non si comprende, a tale riguardo, come mai il Governo non si sia attivato per dimostrare in sede di Corte di giustizia che il regime pensionistico Inpdap non è un regime professionale, ma è un vero e proprio pilastro autonomo previdenziale (fondo previdenziale sostitutivo), al pari quindi dell'Inps e, in quanto tale, soggetto alla direttiva 79/7 CEE del Consiglio europeo del 19 dicembre 1978, che all'articolo 7 riconosce la facoltà degli stati membri di fissare l'età per la pensione di vecchiaia e i vantaggi per periodi di congedi per educazione dei figli;

non si comprende perché il Governo non abbia immediatamente confutato l'assunto della Corte specificando che le donne non vengono collocate obbligatoriamente in pensione a 60 anni, anzi è loro riconosciuto il diritto di proseguire il lavoro fino a 65 anni, possono quindi, su richiesta, avere l'identica età anagrafica per la pensione dei colleghi maschi;

inoltre il Governo, senza alcuna ratio rispetto all'obiettivo del risparmio di spesa pensionistica, attraverso il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 72 consente il collocamento in posizione di esonero dal servizio ai dipendenti pubblici, nel quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni, garantendo una retribuzione pari al 50 per cento (70 per cento se impegnato in attività di volontariato in una onlus) per un massimo di 5 anni, senza alcuna prestazione lavorativa, garantendo inoltre la copertura in misura intera dei contributi per la pensione;

sulle donne, che già sono penalizzate da retribuzioni più basse, vengono per la quasi totalità scaricate tutte quelle attività di assistenza e cura all'interno delle famiglie, per mancanza di servizi adeguati, impedendo loro di poter lavorare e versare contributi per la pensione con continuità;

nel nostro ordinamento, esiste la differente età di pensionamento per le donne, riconosciuta anche dalla Corte costituzionale in quanto mira a soddisfare esigenze peculiari della donna, non contrasta con il fondamentale principio di parità e trova particolare giustificazione nell'articolo 37 della Costituzione -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, per quanto di competenza, prevedere misure idonee a garantire ulteriori benefici previdenziali - anziché il peggioramento del regime attuale - per le donne nel pubblico impiego, valutando semmai la possibilità di presentare un'istanza di revoca della sentenza richiamata in premessa, nei tempi e nei modi prescritti dagli articoli 98, 99 e 100 del regolamento di procedura della Corte di giustizia europea e dall'articolo 44 dello statuto della stessa.(5-01182)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02728 presentata da CESARE DAMIANO  
martedì 13 aprile 2010, seduta n.305

DAMIANO, VICO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, RUGGHIA, SCHIRRU, D'ANTONI, GINEFRA, GRASSI e CONCIA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

in data 1o aprile Teleperformance ha avviato le procedure di mobilità, quantificando in 847 unità gli esuberanti tra le tre sedi (Roma Fiumicino, Taranto);

tale annuncio ha determinato grandissima preoccupazione tra i lavoratori interessati, in particolare nell'area di Taranto che è la più colpita dal provvedimento di mobilità;

i lavoratori interessati sono per lo più giovani, spesso forniti di laurea e diploma, in prevalenza donne;

le difficoltà odierne nascono dal fatto che mentre Teleperformance ed altre aziende hanno proceduto a stabilizzare tutti i collaboratori a progetto, in attuazione della cosiddetta circolare «Damiano» del 2006, successivamente, nel mutato quadro politico, si è nuovamente dato impulso ai contratti di collaborazione, meno onerosi per le aziende, ma meno convenienti per i lavoratori;

in tale contesto, le aziende che hanno proceduto a stabilizzare si trovano in seria difficoltà rispetto alle aziende che fanno ricorso alle collaborazioni a progetto -:

se i Ministri interrogati non intendano avviare con urgenza un tavolo di concertazione con le aziende e le organizzazioni sindacali per scongiurare i provvedimenti di mobilità e per definire con le parti sociali una regolamentazione nuova del mercato che metta le imprese sullo stesso piano ed eviti che i lavoratori debbano perdere il posto di lavoro o subire un drastico ridimensionamento di salari e tutele.(5-02728)

DAMIANO, RAMPI, BELLANOVA, SCHIRRU, GNECCHI, CODURELLI, MADIA, BERRETTA, MATTESINI, BOBBA, MIGLIOLI, SANTAGATA, MOSCA, LOVELLI e MOTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 31 luglio 2010, veniva convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dal titolo «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

l'articolo 12 dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del citato decreto, ha introdotto una serie di variazioni in materia pensionistica modificando tra l'altro, con i commi da 1 a 6, la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono per i soggetti che, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi;

il comma 5 prevede l'applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore: dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, legge n. 223 del 1991) (lettera a); dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b); dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (lettera c);

il comma 6 prevede un monitoraggio, da parte dell'INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l'INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;

secondo un autorevole quotidiano nazionale: «Il monitoraggio delle domande è ancora aperto, ma alcune fonti consultate dal Sole 24 Ore segnalano che le richieste sarebbero già più di 40 mila. La CGIL parla di almeno 30 mila lavoratori a rischio»;

nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3638/113, prima firma onorevole Damiano, con il quale si impegnava l'esecutivo a «monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in esame, al fine di valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari» -:

se, ad un anno dall'introduzione della norma, il monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, sia stato effettivamente ultimato e sia noto a quanto ammontino complessivamente le domande di cui al comma 5 del medesimo decreto e come intenda affrontare i casi di quei lavoratori le cui domande eccedano il limite dei 10.000 di cui al decreto in questione.

(5-05343)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01156 presentata da ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI

mercoledì 18 marzo 2009, seduta n.148

VILLECCO CALIPARI, SAMPERI, RUGGHIA, LAGANÀ FORTUGNO, CARDINALE, BURTONE, SIRAGUSA e BERRETTA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: risulta agli interroganti che sarebbe stata decisa l'installazione di un sistema di telecomunicazione satellitare-MUOS da parte della Marina Usa in contrada Ulmo a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che avrebbe dovuto invece essere realizzata presso la base militare di Sigonella; l'opinione pubblica, secondo quanto noto agli interroganti, non è stata informata sulle ragioni in base alle quali è stata scelta una sede diversa da quella originariamente prevista; la popolazione locale è inoltre preoccupata per le eventuali conseguenze sulla salute e sull'impatto ambientale, considerato che l'area che viene indicata come luogo di possibile insediamento del sistema satellitare ricade all'interno della Riserva Naturale Orientata «Sughereta»; non è noto, al momento, quale sia il livello di realizzazione del progetto -:  
quale sia esattamente la situazione in atto relativa all'installazione del sistema citato in premessa.  
(5-01156)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01836 presentata da MARIA ANNA MADIA  
giovedì 24 settembre 2009, seduta n.220

MADIA, CODURELLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

i dipendenti della Nortel Italia sono in mobilitazione allo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla sconcertante vicenda che li vede, purtroppo, protagonisti;

Nortel è una società multinazionale canadese, presente in 150 Paesi con circa 25.000 dipendenti, produttrice di tecnologie e apparati per le reti di comunicazione telefoniche e su internet, fisse e mobili, tra i primi e più avanzati produttori nel mondo nel settore, con più di 10 miliardi di fatturato nel 2008;

con l'acquisizione del gruppo telecomunicazioni Olivetti, nel 1987, la Nortel è approdata in Italia, e oggi, tra Roma e Milano, impiega 81 persone altamente qualificate tra ingegneri, progettisti e tecnici specializzati, che hanno sviluppato e assistono alcune delle reti di comunicazione più tecnologicamente avanzate e critiche del settore pubblico e privato;

in seguito a difficoltà finanziarie legate alla crisi economica mondiale, la Nortel ha iniziato il 14 gennaio 2009 la procedura di protezione dai creditori (credit protection, nota negli Stati Uniti come Chapter 11), in Canada, Stati Uniti e Europa, allo scopo di procedere a una rapida ristrutturazione; l'amministrazione di tale procedura è stata affidata alla Ernst&Young;

in Europa, in base alle norme del trattato COMI, è stata attivata una procedura di administration, presso una corte inglese, estesa agli altri Paesi comunitari, Italia compresa, che prevede il congelamento dei debiti mentre le attività di business procedono regolarmente producendo fatturato;

il 2 luglio 2009 Ernst&Young, nell'ambito di un programma concernente l'avvio di procedure in tutte le filiali europee della Nortel, ha disposto anche in Italia il medesimo procedimento per 38 lavoratori, su 81 totali, distribuiti tra Roma e Milano; la procedura in oggetto prevede l'utilizzo della mobilità, ma non riconosce il pagamento e del Trattamento di fine rapporto (TFR), trasformando quest'ultimo in credito differito da corrisondersi alla conclusione, indeterminata nel tempo, della vicenda globale del gruppo;

è sconcertante constatare che, in un momento di crescente difficoltà per milioni di lavoratori, la legislazione europea consenta alle multinazionali di agire centralmente sui posti di lavoro senza considerare le specificità e l'operato delle filiali dei singoli Paesi, basti ricordare che il fatturato e i profitti della Nortel Italia sono in costante aumento, come certificato anche dal report di Ernst&Young al comitato dei creditori il 13 luglio 2009, mentre non fornisci adeguati strumenti di tutela dei lavoratori;

sia in Spagna che in Francia, Ernst&Young ha inizialmente sostenuto l'indisponibilità di risorse economiche per evitare o mitigare l'impatto degli annunciati licenziamenti, salvo poi, di fronte all'energica reazione dei lavoratori e all'intervento dei Governi, rivedere le proprie posizioni; a oggi in Italia Ernst&Young ha rifiutato qualsiasi proposta di dialogo con i dipendenti;

a fronte delle procedure di licenziamento che colpiscono migliaia di dipendenti sparsi nel mondo, Ernst&Young dispone il pagamento di bonus milionari per sette top manager e raddoppia lo stipendio a due dei tre membri del board -:

se non ritengano di assumere iniziative volte a convocare con urgenza un tavolo di confronto con l'azienda ed i sindacati allo scopo di tutelare i diritti dei 38 dipendenti della Nortel Italia a rischio di licenziamento.(5-01836)

GNECCHI, DAMIANO, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, MIGLIOLI, SCHIRRU, MADIA, MATTESINI, BOCCUZZI, BELLANOVA, GATTI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la legge n. 322 del 1958 era un pilastro del sistema previdenziale che consentiva a tutti i dipendenti pubblici e agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora non avessero contributi sufficienti per una prestazione, di costituire una posizione assicurativa presso l'Inps;

l'assicurazione generale obbligatoria Inps, tra i diversi fondi esistenti, è quella che ha sempre erogato ed eroga pensioni con criteri meno favorevoli, motivo fondamentale per il quale la costituzione di posizione o il trasferimento dei contributi, qualora ci fosse stato un passaggio ad un lavoro dipendente nel privato, era gratuito;

la legge n. 29 del 1979 ha introdotto l'onerosità per la ricongiunzione dei contributi dall'Inps ad altri fondi proprio per il vantaggio che tale ricongiunzione poteva comportare per il calcolo della pensione;

l'affermazione del Ministro Sacconi in Commissione lavoro alla Camera in occasione della discussione sul libro verde

delle pensioni, secondo cui la legge n. 322 del 1958 andava abrogata e che ogni trasferimento di contributi deve essere oneroso, perché porta a prestazioni migliori, non corrisponde alla realtà; gli interroganti ritengono invece che l'abrogazione della legge n. 322 del 1958 sia stata pensata per impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire gratuitamente i propri contributi all'Inps per poter godere della pensione di vecchiaia a 60 anni, senza l'innalzamento dell'età prevista per il pubblico impiego. Nella realtà, pochissime, forse nessuna donna avrebbe scelto questa strada, perché il calcolo della pensione Inpdap, soprattutto per quanto riguarda la quota A, è molto più favorevole e solo per pochissimi casi la misura ridotta avrebbe potuto essere compensata dall'anticipo della prestazione;

l'abrogazione della legge n. 322 del 1958 crea inoltre enormi discriminazioni e difficoltà interpretative, soprattutto sulle motivazioni incomprensibili che portano all'onerosità del trasferimento; unico motivo comprensibile è far entrare risorse nell'assicurazione generale obbligatoria;

si è creato un unico vantaggio per gli iscritti all'Inpdap cessati dal servizio, in quanto precedentemente erano costretti infatti, alla costituzione di posizione assicurativa all'Inps con penalizzazione sulla pensione. L'abrogazione della legge n. 322 del 1958 ha costretto l'Inpdap con circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 a riconoscere la prestazione in presenza dei requisiti contributivi e di età, anche a chi è cessato dal servizio -:

come il Ministro intenda affrontare la situazione di tutti coloro, che, non per libera scelta, ma solo per ottenere la prestazione, si ritrovano costretti ad un trasferimento di contributi all'Inps per poter avere una pensione;

quale sia il reale motivo che ha indotto questo Governo a rendere oneroso il trasferimento di contributi previdenziali, che non potrebbero essere utilizzati per godere di pensione nel fondo in cui sono stati versati.

(5-03778)

GATTI, MIGLIOLI, MADIA, GNECCHI, BERRETTA e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

negli scorsi giorni la CGIL ha comunicato i dati, a sua disposizione, riguardo all'indennità una tantum, introdotta dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e modificata dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), riservata ai collaboratori coordinati e continuativi;

tale indennità, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore ai 4.000 euro, è destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, con alcune eccezioni, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocommitenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata; le indennità erogate, comunque, non siano state, nelle media, superiori a circa 2000 mila euro;

i dati diramati dalla CGIL indicano in circa 17.800 domande presentate dai cosiddetti co.co.co. per potere godere dell'indennità. Di queste domande ne sarebbero state accolte 3.150, mentre le restanti sarebbero state respinte per la mancanza dei requisiti necessari;

è evidente che se si escludono a priori dal beneficio tutti i collaboratori della pubblica amministrazione e tutti coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito inferiore a 5.000 euro, ovvero la maggioranza dei contratti, e se si escludono tutti i nuovi assunti del 2010 in possesso dei requisiti, ma che non hanno lavorato almeno 3 mesi l'anno precedente, non possono che essere questi i risultati;

nel 2009 erano state erogate meno di 2000 indennità a fronte di circa 10.000 domande;

nel rendere noti i dati la CGIL ha evidenziato che, pur essendo trascorsi più di sei mesi dall'approvazione della finanziaria per il 2010, non esistono ancora dati ufficiali per il 2009 riguardo all'indennità una tantum riservata ai collaboratori coordinati e continuativi;

se i dati resi noti dalla CGIL rispondessero al vero, risulterebbe la sostanziale inefficacia e limitatezza delle misure adottate con la finanziaria per il 2010;

la Commissione lavoro ha elaborato un testo unificato (AC 2100 e altri), poi modificato, che prevedeva un monitoraggio delle domande e delle indennità erogate, con l'obiettivo di un utilizzo dei fondi residui per aumentare platea dei beneficiari e ammontare dell'indennità -:

quali siano i dati a disposizione del Ministro riguardo al numero di domande

inoltrate, nonché di quelle accolte, nel primo semestre del 2009, dai collaboratori coordinati e continuativi, al fine di usufruire dell'indennità prevista dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

se esistano residui sulle somme previste per il 2009;

se non ritenga eccessivamente limitativi i criteri necessari per potere usufruire della indennità in questione;

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere la norma realmente efficace e capace di raggiungere l'effettiva platea delle migliaia di lavoratori a progetto che, anche a causa della crisi economica in atto, non hanno avuto il rinnovo del contratto di lavoro.

(5-03365)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01117 presentata da MARIALUISA GNECCHI  
giovedì 12 marzo 2009, seduta n.145

GNECCHI, BELLANOVA, MIGLIOLI, CODURELLI, RAMPI, BOBBA, MADIA, BOCCUZZI,  
BERRETTA, DAMIANO, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

le donne sono già penalizzate in termini di retribuzioni e mancata carriera, l'attuale Governo  
prendendo a spunto una sentenza della Corte di giustizia europea, intende procedere  
all'innalzamento graduale del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia delle donne nella  
pubblica amministrazione, dagli attuali 60 ai 65 anni;

non si comprende, a tale riguardo, come mai il Governo non si sia attivato per dimostrare in sede di  
Corte di giustizia che il regime pensionistico Inpdap non è un regime professionale, ma è un vero e  
proprio pilastro autonomo previdenziale (fondo previdenziale sostitutivo), al pari quindi dell'Inps e,  
in quanto tale, soggetto alla direttiva 79/7 CEE del Consiglio europeo del 19 dicembre 1978, che  
all'articolo 7 riconosce la facoltà degli stati membri di fissare l'età per la pensione di vecchiaia e i  
vantaggi per periodi di congedi per educazione dei figli;

non si comprende perché il Governo non abbia immediatamente confutato l'assunto della Corte  
specificando che le donne non vengono collocate obbligatoriamente in pensione a 60 anni, anzi è  
loro riconosciuto il diritto di proseguire il lavoro fino a 65 anni, possono quindi, su richiesta, avere  
l'identica età anagrafica per la pensione dei colleghi maschi;

inoltre il Governo, senza alcuna ratio rispetto all'obiettivo del risparmio di spesa pensionistica,  
attraverso il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, articolo 72  
consente il collocamento in posizione di esonero dal servizio ai dipendenti pubblici, nel  
quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni,  
garantendo una retribuzione pari al 50 per cento (70 per cento se impegnato in attività di  
volontariato in una onlus) per un massimo di 5 anni, senza alcuna prestazione lavorativa,  
garantendo inoltre la copertura in misura intera dei contributi per la pensione;

sulle donne, che già sono penalizzate da retribuzioni più basse, vengono per la quasi totalità  
scaricate tutte quelle attività di assistenza e cura all'interno delle famiglie, per mancanza di servizi  
adeguati, impedendo loro di poter lavorare e versare contributi per la pensione con continuità;

nel nostro ordinamento, esiste la differente età di pensionamento per le donne, riconosciuta anche  
dalla Corte costituzionale in quanto mira a soddisfare esigenze peculiari della donna, non contrasta  
con il fondamentale principio di parità e trova particolare giustificazione nell'articolo 37 della  
Costituzione -:

se non ritenga il Ministro, per le motivazioni sopra esposte, di presentare istanza di revoca della  
sentenza, nei tempi e nei modi prescritti dagli articoli 98,99 e 100 del regolamento di procedura  
della Corte di giustizia europea e dall'articolo 44 dello statuto della stessa, e se ritenga opportuno  
prevedere misure idonee a garantire benefici previdenziali, anziché peggiorarli, a chi si fa carico dei  
lavori di cura e assistenza così indispensabili per tutta la società. (5-01117)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06913 presentata da AMALIA SCHIRRU  
mercoledì 23 maggio 2012, seduta n.637

SCHIRRU, BELLANOVA, CODURELLI, DAMIANO, MATTESINI, RAMPI, GNECCHI,  
BOBBA, BERRETTA, MIGLIOLI, GATTI, MADIA e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la riforma del sistema pensionistico varata nel dicembre 2011 attraverso l'emanazione del decreto «SalvaItalia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si è posta l'ambizioso obiettivo di garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo;

tali propositi sono stati in parte offuscati da una serie di problematiche che il Partito Democratico ha immediatamente evidenziato, cercando di intervenire in tutte le sedi per meglio caratterizzare la riforma sotto il profilo dell'equità;

la situazione di incertezza in cui sono stati posti i lavoratori disabili rientra tra queste: la legge n. 222 del 1984, relativa alla disciplina dell'invalità pensionabile, dispone, all'articolo 1, comma 10, che: «al compimento dell'età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia (...);»;

allo stesso tempo l'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992, prescrive per i lavoratori disabili in misura non inferiore all'80 per cento che i limiti di età per il diritto alla pensione nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sia di 60 anni; in questo caso, i titolari di assegno di invalidità devono presentare apposita domanda al fine di ottenere la conversione in pensione di vecchiaia;

qualora lo stato di invalidità sia accertato secondo le procedure stabilite, si deve tener conto della data di compimento dell'età richiesta, 60 anni, e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010;

il decreto «SalvaItalia» ha, però, determinato nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, stabilendo che per potervi accedere, i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, abbiano compiuto, nel 2012, 66 anni (il limite di età sarà poi progressivamente aumentato in conseguenza dell'adeguamento alla speranza di vita);

tale disposizione ha creato comprensibili e giustificate preoccupazioni tra i lavoratori disabili, i quali, condizionati anche dalla situazione di estrema incertezza provocata dalla riforma pensionistica in molte fasce di lavoratori ancora oggi ignare del loro destino, chiedono chiarezza e trasparenza relativamente ai loro diritti pensionistici;

risultando confermata la vigenza delle disposizioni relative alla particolare disciplina cui sono sottoposti i lavoratori disabili, al fine di rassicurare e dissipare i tanti dubbi che pur segnalano al riguardo molti di essi, sembrerebbe necessario un atto di indirizzo volto a confermare il limite di 60 anni per il diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia per i lavoratori con disabilità non inferiore all'80 per cento -:

quali iniziative intenda adottare, anche per contribuire a fornire elementi di maggior serenità nei riguardi di una platea già scossa dallo stato di profondo disagio sociale che pervade il nostro Paese, per i lavoratori con disabilità non inferiore all'80 per cento, al fine di certificare in maniera chiara e inequivoca il loro diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei 60 anni di età. (5-06913)

VICO e BERRETTA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:  
la STMicroelectronics srl, il cui pacchetto azionario di controllo è nella mani del Governo italiano e di quello francese, è un'azienda produttrice che opera nel settore dei semiconduttori con un ampio spettro di prodotti e differenti percentuali di market share, in tutti i mercati del globo;  
nel 2000 la STMicroelectronics ha firmato un protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali, nel quale si stabilivano tutti i dettagli per la costruzione e l'utilizzo del mega stabilimento denominato M6 concepito per lo sviluppo e l'industrializzazione in grandi volumi di memorie Flash, che avrebbe dovuto occupare oltre 1.500 addetti più l'indotto;  
la STMicroelectronics, per questo progetto, ha avuto accesso ai finanziamenti pubblici (legge 488, credito d'imposta, contratto di programma) per circa 500 milioni di euro e grazie a questi finanziamenti ha realizzato uno stabilimento dalle strutture innovative e tecnologicamente all'avanguardia, ma la messa in produzione prevista nel 2003 non si è mai realizzata, infatti i reparti produttivi del modulo industriale denominato M6 sono rimasti vuoti;  
alle scelte della ST non è estraneo il Governo italiano che, oltre ad essere promotore delle agevolazioni finanziarie è anche, insieme al Governo francese, azionista di controllo della compagine societaria;  
nel 2004, il personale assegnato al progetto M6 è stato comunque avviato ad un percorso di formazione, finalizzato all'acquisizione del know how necessario per l'avvio dell'attività;  
a fine 2005, la STMicroelectronics ha sospeso le attività legate allo start-up di M6, ed ha effettuato il ricollocamento dei 100 dipendenti che erano già stati assegnati al progetto M6;  
il 6 luglio 2007, presso il Ministero dello sviluppo economico è stato stipulato tra l'azienda e le organizzazioni sindacali un Protocollo d'intesa sui piani industriali di sviluppo della STMicroelectronics e della costituenda società «memorie flash», sui piani industriali di sviluppo dell'attività di produzione delle memorie flash;  
tale operazione è stata attuata con una cessione di ramo d'azienda in favore di una NewCo di diritto olandese, successivamente denominata Numonyx, partecipata per il 48,6 per cento da STMicroelectronics, per il 45,1 per cento da Intel e per il 6,3 per cento da Francisco Partners, alla quale sono ceduti i finanziamenti e 1.923 lavoratori: 552 a Catania (115 relativi allo stabilimento M6); 123 ad Arzano; 43 a Palermo; 1 a Comaredo; 1.204 ad Agrate;  
nel mese di maggio 2008 il Ministero dello sviluppo economico ha convocato un incontro con i rappresentanti delle due società (STMicroelectronics Srl e Numonyx) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, per la verifica dei piani industriali ed in particolare dello stato di attivazione del contratto di programma destinato al completamento dell'investimento nello stabilimento M6;

in quella occasione i vertici aziendali di Numonyx hanno rinunciato sia ai finanziamenti che alle produzioni di semiconduttori, dichiarando che lo stabilimento M6 non rientrava nei piani aziendali, in quanto né la consistenza finanziaria né il fatturato della Numonyx, azienda che avrebbe dovuto risolvere i problemi di ST, avrebbero giustificato un investimento così rilevante;  
a distanza di quasi un anno, nel mese di marzo del 2009, le due aziende presentano ufficialmente le richieste per la cassa integrazione ordinaria, per quanto riguarda la STMicroelectronics per il personale diretto alla produzione (2.200 lavoratori sul totale di oltre 4.000 dipendenti, circa il 50 per cento della forza lavoro dello stabilimento catanese), mentre, per Numonyx, per l'intera popolazione aziendale (477 lavoratori), compresi gli addetti impegnati nel settore ricerca e sviluppo;  
il 16 marzo 2009, le parti attuano un'operazione inversa rispetto a quella inizialmente attuata con STMicroelectronics M6 Srl, attraverso un passaggio di ramo d'azienda da Numonyx (cedente) a STMicroelectronics Srl (cessionario) che ha riguardato 71 lavoratori presso lo stabilimento M5 di Catania;  
l'inversione di tendenza delle strategie aziendali di STMicroelectronics Srl si manifesta anche attraverso la reinternalizzazione dello stabilimento M6, finanziato con risorse pubbliche per la realizzazione di attività legate al settore dell'elettronica, risorse che rappresentano parte integrante

degli elementi patrimoniali che hanno caratterizzato e giustificato l'esternalizzazione dei lavoratori da STMicroelectronics a STMicroelectronics M6 Srl (poi Numonyx);

il 10 febbraio 2010, la STMicroelectronics, assieme ai partners che hanno dato vita alla Numonyx, cede i propri pacchetti azionari alla Micron Technology, multinazionale americana leader del settore memorie, sancendo di fatto il definitivo disimpegno nei confronti della Numonyx e liberandosi dei 402 dipendenti del sito catanese, altamente qualificati che svolgono attività di design e progettazione, oltre ad offrire supporto ad altre realtà della Micron corporation;

al tempo stesso la STMicroelectronics opziona il sito M6 per utilizzarlo come oggetto di scambio nella ulteriore joint venture tra ST, Sharp ed Enel Green Power, da cui nasce 3SUN, per la realizzazione di un sito di produzione di pannelli fotovoltaici, ed ereditano in parte anche i finanziamenti previsti per ST poi Numonyx per produzioni a più basso know how e quindi maggiormente esposte alla competitività internazionale nel mercato di riferimento;

analizzando le suddette operazioni societarie nel loro complesso, emergono una serie di anomalie che, in quanto causa del disastro occupazionale che sta coinvolgendo i lavoratori esternalizzati da STMicroelectronics, dovrebbero suscitare l'attenzione del Ministero dello sviluppo economico anche in forza dei finanziamenti concessi;

nel giugno 2010 la Micron Semiconductor (ex Numonyx) effettua una cessione di ramo d'azienda passando 37 lavoratori alla 3SUN;

il 22 luglio 2010, il CIPE ha approvato il finanziamento per 49 milioni di euro a favore dell'impianto produttivo di Catania nell'ambito della complessiva revisione in corso del contratto di programma STMicroelectronics (ora Numonyx Italy);

fino a qualche anno fa la sola ST contava livelli occupazionali superiori a quelli oggi esistenti sommando l'occupazione delle 3 aziende e questo a fronte di finanziamenti di decine di milioni di euro e con il ridimensionamento della microelettronica in Italia e particolarmente in Sicilia;

la Micron ha intrapreso una politica di esternalizzazione delle produzioni e il ridimensionamento dei livelli occupazionali nei siti europei; i piani industriali

della società prevedono il ridimensionamento della capacità produttiva del sito di Catania, sotto i livelli di competitività globale;

le operazioni di scorporo, la volontà di non sfruttare buona parte dei finanziamenti messi a disposizione insieme a quanto avviene in Micron Semiconductor sito di Catania, comportano un intervento istituzionale atto a chiarire non solo le strategie del management di ST e Micron Semiconductor ma dello stesso Governo italiano che direttamente e indirettamente risponde di quanto avvenuto nelle scelte della propria controllata STMicroelectronics;

i 350 lavoratori della Micron Catania, in occasione dell'impianto produttivo fotovoltaico 3SUN a Catania, hanno chiesto al Ministro dello sviluppo economico «il massimo controllo» su quanto sta avvenendo nel sito catanese, ma anche un «tavolo istituzionale tra aziende legate a doppio filo da intrecci societari»;

l'azienda 3Sun sta assumendo personale, così come STMicroelectronics, sia pure in misura minore, mentre i dipendenti STMicroelectronics scorporati e poi venduti ad un'altra azienda, la Micron, non radicata in questo territorio, si trovano a temere per il proprio futuro -:

se il Ministro intenda convocare con urgenza un tavolo istituzionale al quale partecipino tutte e tre le aziende presenti nella zona industriale di Catania, legate a doppio filo da intrecci societari e dal comune denominatore della produzione e del testing avanzato di tecnologia su silicio, chiedendo in particolare all'azienda Micron di chiarire il proprio piano industriale;

quali proposte intenda avanzare per trovare soluzioni occupazionali e di crescita per i lavoratori di tutte e tre le aziende, scongiurando, fin dall'inizio, possibili ed eventuali problemi di esuberi;

quali misure intenda assumere nei confronti di STMicroelectronics che, per i forti finanziamenti pubblici di cui ha usufruito negli anni, per la propria natura pubblica e per i risvolti sociali che le proprie strategie possono comportare per il territorio in cui l'azienda è insediata, deve improntare la propria gestione a comportamenti responsabili rispondendo direttamente sia di eventuali ridondanze

nelle aziende nate da cessioni di personale (Numonyx, oggi Micron), sia prevedendo investimenti tali da garantire la continuità operativa nel territorio siciliano, mantenendo al suo interno tutte le professionalità e l'occupazione oggi esistente, anche modificando le proprie strategie relative ad altri siti nel mondo e di ricorso alle esternalizzazioni.

(5-05141)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02317 presentata da MARIALUISA GNECCHI

martedì 12 gennaio 2010, seduta n.264

GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SCHIRRU, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, MIGLIOLI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso noto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla Ministra per le pari opportunità, ha presentato il 1o dicembre 2009 un piano strategico d'azione per la conciliazione e le pari opportunità nell'accesso al lavoro. Il piano si compone di cinque linee guida che verranno realizzate attraverso una «cabina di pilotaggio» e con il concorso di tutti gli attori coinvolti. Durante la conferenza stampa a palazzo Chigi, sono state evidenziate le cinque linee d'azione: il primo punto prevede il potenziamento dei servizi di assistenza per la prima infanzia e la sperimentazione dei buoni lavoro per la strutturazione dei servizi privati di cura e di assistenza alla persona. I buoni lavoro, secondo i due Ministri, sono uno «strumento agile» per garantire un'adeguata tutela previdenziale: tali buoni potranno essere utilizzati per le prestazioni occasionali di tipo accessorio e per l'avvio di nidi familiari o in altri ambienti adeguati ad offrire cure familiari. Il secondo punto prevede la promozione di progetti sperimentali che attuino misure dirette a sostenere i soggetti con responsabilità genitoriali o familiari, al fine di rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito familiare e lavorativo. Una parte delle risorse secondo i due Ministri verrà quindi destinata al finanziamento di attività di promozione e informazione (compresa una campagna pubblicitaria televisiva), nonché di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni e alla eventuale infrastrutturazione di reti territoriali a supporto diretto delle aziende. La consigliera nazionale di parità avrà poi il compito di monitorare e analizzare quanto avviene nei mercati del lavoro e nelle singole unità produttive attraverso la Costituzione di un osservatorio sul lavoro a tempo parziale e sulle forme di lavoro a orario ridotto, modulato e flessibile. Il compito dell'osservatorio sarà quello di «divulgare buone prassi», come si legge dalla nota diffusa dal Governo. Il quarto punto del piano si interessa del lavoro femminile nel campo delle energie rinnovabili: si stima, infatti, che il potenziale occupazionale potrebbe raggiungere le 250 mila unità lavorative «in rosa». Infine, l'ultimo punto del piano è dedicato alle misure a sostegno dell'occupazione femminile nel Mezzogiorno a partire dal contratto di inserimento, un contratto a termine non inferiore a nove mesi ma non superiore a diciotto che mira a realizzare l'inserimento nel lavoro di alcune categorie svantaggiate e cioè in quelle aree geografiche in cui il tasso di occupazione delle donne sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

è alquanto singolare la contraddizione fra quanto viene annunciato nel piano con grande enfasi e quanto viene in realtà previsto nella finanziaria per il 2010, come peraltro anche rilevato nella relazione di maggioranza approvata come parere della Commissione lavoro della Camera per la parte di propria competenza sul bilancio di previsione, dalla quale risulta che a fronte di una previsione assestata di 29,92 milioni di euro, è intervenuto un decremento di 25,61 milioni di euro e pertanto la legge finanziaria per il 2010 prevede solo 4,31 milioni di euro per la promozione dei diritti e delle pari opportunità. Nel parere della Commissione lavoro approvato a maggioranza il 25 novembre 2009, per dimostrare che anche i componenti della Commissione che fanno riferimento all'attuale maggioranza di Governo ritengono che siano indispensabili risorse adeguate per affrontare questi temi, si delibera di riferire favorevolmente con la seguente osservazione: «si ritiene che debba essere incrementato, nell'ambito della Missione n. 17, lo stanziamento relativo al programma n. 17.4 («Promozione dei diritti e delle pari opportunità»), in modo da portarlo ad una

consistenza il più possibile prossima alle previsioni assestate per l'anno 2009.» -:

quale sia, per quanto di competenza del Ministro interrogato, la parte di risorse, previste nella legge finanziaria per il 2010 appena approvata dal Parlamento, da destinare alla realizzazione degli impegni e degli obiettivi per l'anno 2010, presentati il 1o dicembre 2009, di cui in premessa.  
(5-02317)

DAMIANO, BERRETTA, MOSCA, BOBBA, RAMPI, CODURELLI, SCHIRRU, BELLANOVA, SANTAGATA, SERVODIO, MADIA, MIGLIOLI, BOCCUZZI, GNECCHI, MATTESINI, GATTI, AMICI e SAMPERI. - Al Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

come emerge dall'ampio risalto dato dalla stampa italiana e straniera il dottor Antonio Martone, risulterebbe coinvolto nella rete di «interferenze» sulle istituzioni svelata dall'inchiesta della magistratura sulla cosiddetta «loggia P3»;

il dottor Antonio Martone il 15 dicembre 2009, è stato nominato componente della commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) ed il 22 dicembre ne è stato eletto presidente;

la Civit è chiamata ad operare in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, al fine di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche;

il compito affidato alla Civit è volto essenzialmente a favorire l'efficienza dell'attività pubblica e la qualità dei servizi resi ai cittadini, assieme a quello di garantire la trasparenza totale delle amministrazioni;

il ruolo di presidente della Civit, richiede non soltanto assoluta integrità personale, e indipendenza totale nei confronti di qualsiasi altro potere pubblico o privato, ma anche assenza di qualsiasi ombra su tali qualità e pertanto appare

inopportuno che continui ad essere ricoperto dal dottor Martone, fronte delle notizie di comportamenti incompatibili con questi requisiti, che stanno emergendo dall'inchiesta sulla cosiddetta «loggia P3» -:

se non ritenga che in considerazione dell'alta funzione affidata alla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, non risulti incompatibile con tale funzione la permanenza all'interno della commissione del dottor Antonio Martone, dato che, comportamenti, da questo tenuti così come emersi sulla stampa, appaiono agli interroganti gravemente incompatibili con il codice etico della Civit ispirato ai «valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza».

(5-03330)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06824 presentata da ANTONIO BOCCUZZI  
giovedì 10 maggio 2012, seduta n.630

BOCCUZZI, DAMIANO, MIGLIOLI, SCHIRRU, RAMPI, BERRETTA, GNECCHI,  
CODURELLI e MADIA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del  
lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il ruolo dell'istruzione e della formazione come potente strumento per lo sviluppo di una cultura della salute e sicurezza è riconosciuta a livello internazionale, dall'International Labour Organization (ILO) nell'ambito della convenzione 155 sulla salute e sicurezza sul lavoro del 1981. In particolare, l'articolo 14 della convenzione riguarda specificamente l'integrazione della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) nell'istruzione: «Devono essere prese misure al fine di promuovere in maniera adeguata alle condizioni e alle prassi nazionali, l'inserimento delle questioni di SSL a tutti i livelli di istruzione e formazione, tra cui l'istruzione superiore tecnica, medica e professionale, in modo da soddisfare i bisogni formativi di tutti i lavoratori»;

l'esigenza di informare le nuove generazioni dei rischi relativi all'incolumità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e divulgare la cultura della salute e della sicurezza, era stata recepita dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), che, all'articolo 11, comma 1, lettera c), ha previsto il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali «delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche»;

il comma 2 del medesimo articolo 11 stabiliva che ai suddetti finanziamenti si sarebbe provveduto con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge n. 123 del 2007 (la legge delega per l'emanazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro), il quale disponeva uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008 per l'attuazione del principio di delega avente a oggetto, tra gli altri (articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123 del 2007) «la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione (...);

a distanza di 4 anni dall'emanazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, non sembra si sia prodotto un particolare impegno nell'attuazione delle richiamate disposizioni, allontanando l'obiettivo di un pieno coinvolgimento di tutte le componenti della società nella consapevolezza dell'importanza di una cultura della conoscenza e della prevenzione dei rischi sul lavoro -:

quali siano state le iniziative finalizzate alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione, e quante le risorse a esse destinate. (5-06824)

GNECCHI, MADIA, SANTAGATA, RAMPI, BERRETTA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI, CODURELLI, BOSSA, LENZI, DAMIANO, CENNI, GATTI, MOSCA, MIOTTO, AMICI, ALBINI, FRONER, MURER e ROSSA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

fino al 1992 le donne potevano percepire la pensione di vecchiaia Inps già dai 55 anni con almeno 15 anni di contributi, con il decreto legislativo n. 503 del 1992 con gradualità sono aumentati i requisiti sia anagrafici che contributivi;

fino al dicembre 2011 le donne potevano percepire la pensione di vecchiaia Inps dai 61 anni (60 anni + «finestra» prevista dalla legge n. 122 del 2010) con almeno 20 anni di contributi; per quanto riguarda le pensioni vigenti il calcolo effettivo della pensione cui si ha diritto può portare ad una misura molto limitata e in presenza di redditi precisi una pensione può essere integrata al trattamento minimo; nel 2009 sono 4.171.946 le pensioni di vecchiaia integrale al trattamento minimo, le titolari donne sono ben 3.329.838, gli uomini 842.108 (dati ricavati dall'Istat - casellario generale delle pensioni);

le pensioni di vecchiaia liquidate a titolari donne anno per anno dal 2000 al 2010 sono:  
per l'anno 2000, 36.219 pensioni per un importo medio mensile lordo di 443,45 euro;  
per l'anno 2001, 53.037 pensioni per un importo medio mensile lordo di 449,98 euro;  
per l'anno 2002, 65.572 pensioni per un importo medio mensile lordo di 461,32 euro;  
per l'anno 2003, 65.550 pensioni per un importo medio mensile lordo di 528,82 euro;  
per l'anno 2004, 63.636 pensioni per un importo medio mensile lordo di 506,09 euro;  
per l'anno 2005, 67.521 pensioni per un importo medio mensile lordo di 517,67 euro;  
per l'anno 2006, 72.286 pensioni per un importo medio mensile lordo di 541,55 euro;  
per l'anno 2007, 72.158 pensioni per un importo medio mensile lordo di 576,22 euro;  
per l'anno 2008, 53.406 pensioni per un importo medio mensile lordo di 600,35 euro;  
per l'anno 2009, 74.211 pensioni per un importo medio mensile lordo di 620,44 euro;  
per l'anno 2010, 69.123 pensioni per un importo medio mensile lordo di 643,21 euro;  
prendendo a riferimento l'anno 2010, che mantiene la situazione degli anni precedenti, risulta che sul numero totale di pensioni che ammonta 100.907, liquidate alle donne, 69.123 pensioni sono di vecchiaia (69 per cento), con importi bassi, a dimostrazione di quanto sia difficile per una donna costruirsi una posizione previdenziale che consenta di avere i requisiti per accedere alla pensione di anzianità, quindi con poche interruzioni nel rapporto di lavoro; le donne spesso lavorano a tempo parziale; il differenziale retributivo tra uomini e donne è ancora una realtà, quindi la pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi o poco più è ancora la tipica pensione «rosa»;  
elevare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia delle donne, rappresenta quindi una doppia penalizzazione e,

considerando gli importi mensili delle pensioni di vecchiaia anche di nuova liquidazione, non si realizzano grandi risparmi per le casse dell'INPS;

il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese, da molti anni, è uno dei più bassi della Unione europea e la perdurante crisi di questi ultimi anni ha reso ancora più difficoltosa una possibile rioccupazione, soprattutto per le persone ultracinquantenni;

con le modifiche introdotte dall'attuale Governo, si è procrastinata la decorrenza del trattamento pensionistico per risparmiare e con l'ottica di mantenere le persone più a lungo al lavoro, perché l'aspettativa di vita è aumentata, ma non si è promossa l'occupazione e soprattutto non si stanno attivando misure specifiche per le persone meno giovani, non si riesce offrire lavoro a chi lo ha perso, aumentando le fasce deboli, e in questa situazione di reale difficoltà occupazionale non c'è gradualità nell'innalzamento dell'età per accedere alla pensione, in modo particolarmente grave per

la pensione di vecchiaia delle donne;

non esiste un monitoraggio per verificare quante donne, avendo già 20 anni di contributi, si siano rassegnate e abbiano rinunciato alla ricerca di un lavoro perché ormai vicine alla pensione -:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per promuovere l'occupazione femminile e per offrire quindi, almeno alle donne di 60 anni, a partire da oggi per i prossimi 4 o 5 anni, opportunità occupazionali, ossia un lavoro per poter compensare la mancanza del reddito da pensione, seppur minimo, sui cui pensavano di poter contare per vivere.

(5-06347)

SCHIRRU, DAMIANO, BERRETTA, RAMPI, BELLANOVA, GNECCHI, GATTI, SANTAGATA e CODURELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 20 novembre 2010, il curatore fallimentare dell'ex Ila, con sede a Portovesme, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i 164 dipendenti della fabbrica di laminati in alluminio chiusa ormai da due anni. Il provvedimento notificato ai lavoratori ha fatto precipitare gli eventi e si teme che gli operai possano reagire duramente alla decisione del curatore che doveva piazzare sul mercato lo stabilimento;

per bloccare questo provvedimento servirebbe una manifestazione d'interesse sostenuta da una cauzione del 10 per cento calcolata sul valore della fabbrica. Sussistono dei contatti tra regione e un imprenditore disposto a rilevare la fabbrica intercorsi nei giorni scorsi. L'offerta è di 5 milioni e 200 mila euro, il gruppo ha chiesto 3 mesi di tempo per presentare il piano industriale;

la crisi del comparto alluminio e soprattutto l'alto prezzo stabilito per la cessione degli impianti però ha fatto rallentare le trattative per un acquisto della fabbrica, anche perché i potenziali acquirenti avrebbero dovuto sostenere ingenti spese per riavviare la produzione e riconvertire la fonderia del metallo. Costi quindi fuori da ogni logica imprenditoriale che hanno reso impossibile il cambio di gestione. Tuttavia, questi, denunciano i

sindacati, hanno presentato una manifestazione d'interesse e chiedono altri sette mesi di tempo per fare una valutazione e presentare l'offerta;

a fine dicembre quindi i lavoratori della fabbrica di laminati in alluminio rischiano di essere licenziati e non poter accedere ulteriormente agli ammortizzatori sociali. Gli operai sono in cassa integrazione in deroga, ma a fine anno l'assegno sociale non arriverà più alle famiglie. Si teme una reazione durissima: un anno fa una sessantina di operai avevano bloccato il treno a Villamassargia, minacciando anche azioni più clamorose. Con il riconoscimento della cassa integrazione gli animi si erano calmati in attesa di soluzioni positive;

i lavoratori sono dunque in attesa di una risposta per individuare una soluzione che consenta di congelare l'attuale situazione almeno finché non arriverà la risposta del gruppo imprenditoriale, evitando così il licenziamento di massa -:

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza perché si deliberi una proroga della cassa integrazione, onde evitare possibili episodi di disperazione da parte degli operai.

(5-03927)

DAMIANO, BOCCUZZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, GNECCHI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la recentissima sentenza relativa alla tragedia verificatasi nel dicembre del 2007 alla ThyssenKrupp di Torino ha riportato alla massima attenzione il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro;

la sentenza rappresenta un precedente molto importante per fronteggiare le violazioni, anche più gravi, della normativa vigente in materia;

con il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato costruito un solido impianto a tutela del fondamentale diritto dei lavoratori di disporre di un adeguato sistema di prevenzione e tutela della propria sicurezza;

con il decreto n. 106 del 2009 emanato dal Governo in carica - correttivo del predetto decreto n. 81 del 2008 - si sono introdotti, ad avviso degli interroganti, elementi di affievolimento del sistema creato con il predetto decreto n. 81;

la sentenza sopra citata impone ora una più diffusa ed efficace azione preventiva, nonché il completamento del sistema attuativo del decreto n. 81 del 2008, ancora bloccato in alcune sue parti, a causa della mancata emanazione di taluni regolamenti di attuazione -:

se non ritenga opportuno ripristinare - con apposite iniziative normative - il quadro sanzionatorio e regolatorio originario in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, precedente all'emanazione del decreto legislativo correttivo n. 106 del 2009, e se, in ogni caso, non intenda completare con celerità l'attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, emanando tutti i decreti e regolamenti attuativi ivi previsti.

(5-04628)

SAMPERI, ANDREA ORLANDO, FERRANTI, GARAVINI, PICIERNO, CAUSI, BURTONE, CAPODICASA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, ROSSA, CARDINALE, BERRETTA e PORTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

le novità normative introdotte nel nuovo codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presentano elementi di rischio per l'efficacia delle misure di contrasto alla mafia, poiché il codice è diventato il codice delle misure di prevenzione, e, sebbene esso compia un'ampia opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle disposizioni presenti in una pluralità di leggi approvate dal 1956 al 2010 permangono numerose criticità che rispondono ad una filosofia volta a far «cassa» con i beni sottratti alla mafia, filosofia che svuota di significato la memoria legislativa della legge Rognoni - La Torre, come denunciato anche dalle associazioni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, come il Centro Pio LaTorre, Libera, l'associazione «Rocco Chinnici» e che contrasta con i più recenti indirizzi del Parlamento europeo che riconosce come di essenziale importanza il riutilizzo dei capitali illeciti per fini sociali, attraverso un meccanismo di reinserimento nel circuito sociale legale pulito e trasparente, con una valenza di sviluppo economico e sociale oltre che di prevenzione del crimine;

il nuovo codice delle misure di prevenzione lascia trasparire una volontà di eccessiva tutela dei diritti dei terzi sui beni sequestrati o confiscati, e delinea una figura del giudice di prevenzione più simile al giudice fallimentare, in un'ottica tutta tesa fondamentalmente a incrementare la vendita dei beni confiscati;

il principio cardine deve essere, invece, quello per cui durante il procedimento di prevenzione deve permanere un'attività conservativa riguardo al bene e che gli effetti ablatori derivano solo dalla confisca definitiva;

uno degli interventi che appaiono indifferibili riguarda ad esempio i termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca, introdotti dagli articoli 24 e 27 del nuovo codice: la fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, per ciascuno dei gradi del giudizio di merito, si pone in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione,

in nessun caso i principi europei fanno discendere dalla eventuale inosservanza dei termini ragionevoli un pregiudizio per gli interessi della collettività o per le vittime dei reati e sempre hanno inteso quei termini in maniera elastica e opportunamente commisurata alla complessità e alla natura degli interessi in gioco;

gli altri due settori da riformare sono strettamente connessi tra di loro ed attengono alla tutela dei terzi e alla vendita dei beni sequestrati: è stato predisposto, con gli articoli 57 e seguenti del nuovo codice, un procedimento di «formazione dello stato passivo» che sovrappone alla logica del processo di prevenzione, volta all'affermazione della legalità mediante il riutilizzo sociale dei beni confiscati, la diversa logica del fallimento, finalizzata esclusivamente alla tutela dei creditori;

l'articolo 60 stabilisce che, una volta conclusa l'udienza di verifica dei crediti, l'amministratore giudiziario deve effettuare la liquidazione dei beni mobili, delle aziende e dei beni immobili «ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo»;

è chiaro che la nuova disciplina rischia di determinare un completo «svuotamento» dei patrimoni in sequestro, con la chiusura delle aziende e pesanti riflessi sul piano occupazionale, danneggiando in modo irrimediabile gli interessi dell'erario e rendendo impossibile, nei fatti, la realizzazione dell'obiettivo della destinazione a fini sociali dei beni confiscati, che rappresenta una delle più innovative caratteristiche del sistema italiano e costituisce una grande ragione di speranza per i giovani, grazie al forte impegno di alcune delle migliori espressioni organizzate della società civile;

è innegabile che i meccanismi di tutela dei terzi rispondono a esigenze e valori di diffusa condivisione anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, ma alcune disposizioni, quelle che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni,

appaiono ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita secondo una visione improntata piuttosto alla procedura di un giudizio fallimentare che al processo di prevenzione; sembra maturo il tempo di un impegno comune di riforma, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni dello Stato, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delle associazioni antimafia, in linea con il pensiero di Pio La Torre, che vedeva nella lotta alla mafia una straordinaria occasione di riscrivere collettivamente la storia di un Paese nel quale troppo spesso i poteri criminali hanno ristretto in misura intollerabile gli spazi della democrazia, della libertà economica, dell'autonomia individuale -:

se il Ministro condivide le criticità illustrate in premessa e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia, promuovendo in particolare il riutilizzo per fini sociali dei patrimoni confiscati.

(5-05992)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02952 presentata da CINZIA CAPANO mercoledì 26 maggio 2010, seduta n.328

CAPANO, MAURIZIO TURCO, FERRARI, LOSACCO, GINEFRA, SERENI, IANNUZZI, LO MORO, VICO, CUPERLO, VENTURA, MINNITI, BERRETTA, CALVISI, PICIERNO, LENZI, MELIS, FIANO e BELLANOVA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

con lettera, priva di data, ma pervenuta al comune di Bari in data 6 aprile 2010 ed indirizzata anche ad altri comuni, il Ministero della giustizia comunicava di aver raggiunto un accordo con il dipartimento della giustizia minorile, in virtù del quale aveva posto in essere una revisione delle competenze in materia di spese, per il funzionamento degli uffici giudiziari minorili;

per effetto di questa revisione i comuni di Bari, Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Genova, Lecce, Messina, Milano, Perugia, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Taranto, Trento e Trieste dovranno far fronte alle spese per gli uffici giudiziari minorili relative a locali, manutenzione ordinaria, elettricità e tecnologia, riscaldamento, custodia e vigilanza e «quant'altro», con l'utilizzo del contributo economico previsto dalla legge n. 392 del 1941 e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998;

inoltre, detta nota dispone il subingresso dei comuni nei contratti di servizio in essere. Fino ad oggi tali spese non gravavano, come quelle della giustizia ordinaria, sui comuni ma direttamente sul Ministero e questa modifica che parifica i costi della giustizia minorile a quelle della giustizia ordinaria rischia di mettere in profonda difficoltà i comuni interessati ed i loro bilanci;

le spese di giustizia ordinaria, infatti, sono sostenute dagli enti locali in virtù di un obbligo normativo che prevede che il Ministero della giustizia, ricevuti nell'anno successivo all'esecuzione delle spese i rendiconti annuali da parte dei comuni interessati, procede ad una verifica e loro approvazione definitiva (successiva a quella effettuata dalla commissione manutenzione), disponendo così, nei limiti dei propri stanziamenti annuali di bilancio, un rimborso parziale nei confronti degli stessi comuni;

tale rimborso, peraltro effettuato in annualità successive a quella di riferimento, è in ogni caso parziale determinando pertanto che una parte della spesa rimanga in ogni caso a carico del civico bilancio;

tale discrasia ha comunque un notevole impatto sulla determinazione annuale dell'obiettivo programmatico definito per il rispetto obbligatorio del patto di stabilità interno dei comuni;

infatti, le spese (impegnate, per la parte corrente, e pagate, per la parte d'investimento), in uno con le entrate parziali (accertate, per quelle destinate a finanziare la spesa corrente, e riscosse, per quelle destinate a finanziare gli investimenti), incidono profondamente sulle scelte di bilancio anche in virtù del loro impatto sulla determinazione dell'obiettivo prefissato per l'ente ai fini del rispetto del patto;

peraltro non si comprende in base a quali criteri il Ministero abbia ritenuto di imporre questo sacrificio solo ad alcuni comuni e non ad altri esplicitamente esclusi da questo onere aggiuntivo;

si rende utile in ogni caso, proprio al fine di ridurre al minimo gli scompensi già derivanti per le casse comunali dal dover in ogni caso «anticipare finanziariamente» le spese di giustizia richieste dagli operatori del settore, senza peraltro alcuna certezza in ordine sia all'entità del rimborso

parziale che ai tempi di esecuzione dello stesso, che tali tipologie di spese, in uno con le entrate correlate, siano perlomeno totalmente escluse dal computo del patto di stabilità -:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per eliminare le spese per la giustizia minorile nei comuni indicati ovvero quantomeno a prevedere che le stesse non debbano essere contabilizzate ai fini del rispetto del patto di stabilità. (5-02952)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02441 presentata da VINICIO GIUSEPPE GUIDO PELUFFO

mercoledì 3 febbraio 2010, seduta n.277

PELUFFO, BRESSA, LOLLI, VERINI, MISIANI, BERRETTA, CODURELLI, VASSALLO, ESPOSITO, FARINONE, STRIZZOLO, GNECCHI, LOSACCO, MELIS, MARGIOTTA, CAPANO, NANNICINI, COSCIA, SCHIRRU, REALACCI, MARCO CARRA, CECCUZZI, TOUADI, GINOBLE, SIRAGUSA. - Al Presidente del consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:

il 22 gennaio 2010 nella emittente televisiva Youdem è andata in onda una trasmissione dal titolo «B&B: La premiata ditta» nella quale erano presenti, oltre le conduttrici, il senatore Luigi Zanda, il segretario nazionale FP-CGIL Antonio Crispi, il rappresentante sindacale della CGIL-Protezione Civile Giovanni Ciancio e un rappresentante di una organizzazione di volontariato, Giovanni Lattanzi;

nella trasmissione televisiva si è parlato del provvedimento in discussione al Senato che riguarda la trasformazione della Protezione civile in società per azioni;

al rappresentante della CGIL della protezione civile nei giorni successivi alla trasmissione è stata notificata l'informazione della richiesta di avvio di un provvedimento disciplinare e di irrogazione di sanzione per non aver preventivamente informato il dirigente dell'ufficio;

nel decreto ministeriale del 28 novembre 2000, codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non si parla di informare preventivamente della propria attività sindacale e comunque non si parla di informazione preventiva in generale -:

quali siano le motivazioni per cui un rappresentante sindacale non possa esprimere le proprie idee su un provvedimento in discussione in Parlamento e quali siano le motivazioni della richiesta del provvedimento disciplinare nei confronti del rappresentante sindacale;

se non ritenga opportuna l'immediata archiviazione della procedura disciplinare nei confronti del rappresentante sindacale.(5-02441)

BOBBA, MOSCA, MADIA, SANTAGATA, DAMIANO, GNECCHI, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, BELLANOVA, MIGLIOLI, RAMPI, MATTESINI, GATTI e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010 in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tali disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di un'insegnante nata il 9 dicembre 1940; la signora ha insegnato presso lo stesso istituto scolastico per oltre 37 anni fino al 31 agosto 2010. Dal 1o settembre 2001, l'istituto scolastico da privato diventa

istituto «parificato» e ciò determina, a decorrere dalla stessa data, il passaggio dell'obbligo assicurativo di tutti i dipendenti dall'Inps all'Inpdap;

l'insegnante viene collocata a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal settembre 2010. Nei primi giorni del mese di agosto va all'Inps per presentare domanda di pensione con l'intento di chiedere il trasferimento dei 9 anni di contributi versati all'Inpdap dal 1o settembre 2001 al 31 agosto 2010 presso l'Inps ai sensi della legge n. 352 del 1958, come negli anni precedenti avevano fatto gli altri dipendenti dell'istituto scolastico che erano andati in pensione;

non sapeva dell'abrogazione della legge n. 352 del 1958 operata con decorrenza immediata dalla legge n. 122 del 2010 di conversione del citato decreto-legge tre giorni prima (abituamente legge i quotidiani, non la Gazzetta Ufficiale). Nei primi giorni di settembre 2010 riceve il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia Inps in modalità provvisoria in attesa del trasferimento della contribuzione versata presso l'Inpdap. Pensione liquidata sulla base della sola contribuzione accreditata presso l'Inps (28 anni e 5 mesi);

i 9 anni di contributi versati all'Inpdap presso la cassa pensione insegnanti dal 1o settembre 2001 fino al 31 agosto 2010, non possono essere utilizzati in alcun modo;

infatti la lavoratrice: non può attivare la ricongiunzione onerosa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 perché titolare di pensione diretta Inps; non può chiedere la costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge n. 322 del 1958 perché è stata abrogata dal 31 luglio 2010; non può chiedere la totalizzazione perché titolare di pensione diretta; non può chiedere la pensione supplementare all'Inpdap perché tale prestazione non è prevista nei fondi esclusivi -: se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo, e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati assumere iniziative dirette a correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici, nonché prevedere che anche per i contributi versati all'Inpdap, l'istituto della pensione supplementare, quando non utilizzati per la pensione di base, (così come previsto dalla proposta di legge 3871 e abbinate e relativo testo unico approvato all'unanimità dalla commissione lavoro).

GNECCHI, BOBBA, RAMPI, BOCCUZZI, BERRETTA, MATTESINI, DAMIANO, CODURELLI, SCHIRRU, BELLANOVA, GATTI e MADIA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

è stata approvata all'unanimità il 27 luglio 2011, nella seduta n. 508 la mozione 1-00690, che impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i costi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; nell'espressione del parere sulla mozione di cui sopra, il rappresentante del Governo, Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Luca Bellotti, ha peraltro dichiarato che: «gli effetti concreti che la riforma (legge n. 122 del 2010) ha prodotto sul tessuto sociale, hanno travalicato le iniziali intenzioni del legislatore»; con l'ordine del giorno 9/04612/109 a firma Gnecchi e l'ordine del giorno 9/04612/017 a firma Versace presentati il 14 settembre 2011, accolti dal Governo, si impegna lo stesso Governo a mantenere

l'impegno assunto con la mozione citata in premessa per realizzare le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

la relazione tecnica, sugli effetti degli articoli articolo 12, commi 12-septies 12-undecies, (disposizioni in materia di ricongiunzione), riferita al maxiemendamento presentato al Senato per la conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010 precisa che le disposizioni non determinano effetti negativi per la finanza pubblica in quanto sono volte ad armonizzare e razionalizzare la materia delle ricongiunzioni, prevedendo che alle diverse categorie di lavoratori si applichi una normativa analoga a quella applicata nel sistema generale;

l'interpretazione autentica degli articoli sopra richiamati che il Governo è impegnato ad adottare, non dovrebbe quindi comportare oneri per la finanza pubblica -:

entro quali tempi il Ministro interrogato intenda dare seguito a quanto indicato negli atti parlamentari sopra richiamati.

(5-05372)

GATTI, FONTANELLI, DAMIANO, BELLANOVA, MADIA, SCHIRRU, CODURELLI, RAMPI, MIGLIOLI, BERRETTA, BOCCUZZI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 20 settembre 2011 si è tenuto, presso la sede della regione Toscana, un incontro avente per oggetto la difficile situazione riguardante i cantieri di Pisa, appartenenti al gruppo Baglietto, il quale opera anche in Liguria, presso i cantieri navali di La Spazia e Varazze;

i dipendenti della Baglietto, di cui circa 60 impiegati presso la sede di Pisa, sono in cassa integrazione straordinaria dall'8 luglio 2010 fino (tramite una proroga accordata nel mese di giugno 2011) a inizio gennaio 2012;

il tema della riunione, convocata dall'assessore regionale al lavoro e alle attività produttive, Gianfranco Simoncini, e alla quale hanno partecipato, oltre ad altri esponenti delle istituzioni provinciali e comunali pisane, il liquidatore del gruppo Baglietto, Federico Galantini, e il segretario provinciale della CGIL, Gianfranco Francese, ha riguardato le prospettive relative al futuro del gruppo e dei suoi dipendenti;

da diversi mesi, dopo l'inattesa ed incomprensibile rottura avvenuta tra il liquidatore ed il Gruppo EFFEBI Overmarine che aveva avanzato una proposta irrevocabile di acquisto del Gruppo Baglietto, si inseguono voci e promesse relative all'acquisizione del gruppo Baglietto, ma, a oggi, non vi è nessuna proposta che possa ritenersi seria;

anche nel corso della riunione di cui sopra, il liquidatore del gruppo ha, genericamente, parlato dell'interessamento all'acquisto da parte di due fondi di investimento e di un magnate arabo, suscitando la reazione del rappresentante della CGIL che ha manifestato una profonda insoddisfazione per le ipotesi prospettate, le quali, anche nel caso fossero attendibili, «non corrispondono al soggetto industriale che ci serve»;

il timore riguarda la possibilità di uno «spacchettamento», con la prospettiva di una vendita separata dei cantieri che potrebbe vedere danneggiato il sito pisano rispetto a quelli liguri; ancora più preoccupanti sono le parole del liquidatore, relativamente alla possibilità di fare uscire dallo stabilimento pisano lo yacht commissionato da un armatore e in attesa di essere completato da un anno e mezzo; il sindacato ha contrastato tale ipotesi, prospettando la possibilità di interrompere la cassa integrazione e far lavorare i dipendenti pisani fino al completamento della barca;

a pochi mesi dalla scadenza del periodo di cassa integrazione straordinaria la situazione dei dipendenti dei cantieri navali pisani è più incerta che mai; ad aggravare questo stato di disagio contribuisce, a parere degli interroganti, l'atteggiamento poco chiaro del liquidatore del gruppo Baglietto (del quale era anche stata chiesta la revoca del mandato, poi rientrata, dalla Camuzzi, società azionista di riferimento) il quale, durante questi ultimi mesi sembra, con il suo operato, non aver garantito una soluzione pienamente soddisfacente

al problema occupazionale e di ripresa industriale -:

se sia a conoscenza della situazione e se non ritenga di garantire l'obiettivo del rilancio dei Cantieri di Pisa e della salvaguardia dei posti di lavoro di tutti i suoi dipendenti.

(5-05402)

GIOVANELLI, CODURELLI, ESPOSITO, BERRETTA, MELIS, BELLANOVA, MIGLIOLI, MOTTA, FERRANTI, VICO e GNECCHI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

l'avvocato generale della Corte di cassazione, il dottor Antonio Martone, nonché presidente della Civit-Commissione per la valutazione, l'indipendenza e l'integrità della pubblica amministrazione - a luglio 2010 è stato iscritto nel registro degli indagati per l'inchiesta sull'eolico in Sardegna e la cosiddetta loggia P3; a due giorni dall'inchiesta il suddetto ha richiesto di avvalersi del prepensionamento all'età di 69 anni, quando i giudici della Cassazione possono continuare il loro mandato fino all'età di 75;

nonostante l'inchiesta in corso e i rapporti da questa evidenziati che il dottor Antonio Martone intrattiene egli è stato nominato presidente di un organismo super partes per definizione, che deve valutare con assoluta indipendenza l'operato delle pubbliche amministrazioni;

l'interrogante ha già presentato a luglio del 2010 un'interrogazione in cui si segnalava l'opportunità delle dimissioni dell'avvocato Antonio Martone dalla presidenza della Civit, ma non ha ancora ricevuto alcuna risposta né spiegazione dal Ministro;

il Ministro interrogato si è sempre espresso per la meritocrazia come unico criterio di valutazione per la scelta dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre, in questi giorni si viene a sapere che il figlio del Presidente Antonio Martone, l'avvocato Michele Martone, ha stipulato un contratto di consulenza con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio per 40 mila euro per «studi giuridici sulla digitalizzazione e informatizzazione dei Paesi terzi»; e come si apprende dal sito del Governo, il suddetto contratto è iniziato il 1o gennaio 2010 e avrà termine il 31 dicembre 2010 -:

se il Ministro non ravvisi la grave inopportunità dell'incarico di consulenza affidato all'avvocato Michele Martone;

se, in considerazione di quanto premesso, il Ministro non ritenga urgente e necessaria, la rimozione dell'avvocato Antonio Martone dalla carica di presidente della Civit, anche in considerazione del fatto che la rilevanza dei dati sopra esposti rischiano di compromettere la credibilità dell'intera Commissione per la valutazione, l'indipendenza e l'integrità della pubblica amministrazione.

(5-03916)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04414 presentata da MARIALUISA GNECCHI mercoledì 23 marzo 2011, seduta n.451

GNECCHI, DAMIANO, RUBINATO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'INPS ha annunciato che da quest'anno, sia nei confronti dei pensionati sia per i dipendenti non presterà più assistenza fiscale, adducendo la motivazione della mancanza di personale, per cui l'Istituto non sarebbe in grado di garantire al meglio tale servizio, e pertanto gli interessati si dovranno rivolgere ai CAAF per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730;

l'INPS sostiene che il servizio è svolto gratuitamente anche dai CAAF e, quindi, non c'è nessun aggravio né per i pensionati né per i dipendenti;

l'assistenza fiscale ha riguardato milioni di contribuenti, i quali hanno visto nell'INPS, per oltre vent'anni, da quando questo servizio è stato prestato, un'istituzione credibile e in cui riporre la propria fiducia, senza tener conto, inoltre, che per l'Inps disporre già della banca dati con le dichiarazioni dei redditi dei pensionati può essere utile;

tale strategia risponde all'esigenza di ridurre i costi, attraverso anche la riduzione del personale, ma il ridimensionamento dei servizi resi dall'INPS ha come effetto l'aumento dei costi per il cittadino;

per i cittadini, infatti, rappresenterà anche un aumento di costo indiretto, perché aumenteranno i compensi che lo Stato riconoscerà ai centri di assistenza fiscale per i servizi resi ai cittadini -:

se il Ministro interrogato non ritenga urgente intervenire nei confronti dell'INPS per ripristinare il servizio di assistenza fiscale, evitando nuovi aggravii di costi e disagi per pensionati e pensionate, già inseriti nella banca dati dello stesso istituto. (5-04414)

BELLANOVA, DAMIANO, BOBBA, MOSCA, BERRETTA, BOCCUZZI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la crisi che ha investito l'Italia ha determinato effetti economici ed occupazionali ingenti che hanno, purtroppo, arrestato la crescita del Paese, toccato duramente le finanze della maggioranza delle famiglie italiane e posto in discussione uno dei fondamenti della nostra Costituzione: il lavoro; il precedente Governo, nonostante il perdurare della cogente crisi, ha inteso compiere nella legge finanziaria per il 2010, tagli alle risorse a sostegno del lavoro che nelle varie misure, sono ammontati a circa 2 miliardi e 89 milioni di euro, utilizzando, inoltre, come risorse per la copertura degli ammortizzatori sociali buona parte di quelle destinate al fondo per le aree sottoutilizzate; l'assenza di misure idonee atte a fronteggiare questa situazione critica ha provocato uno stallo economico nel quale sono scivolate le imprese italiane grandi, medie e piccole, le quali sono dovute ricorrere, sempre in misura maggiore, allo strumento della cassa integrazione;

l'attuale situazione sul fronte occupazionale risulta essere ancora, purtroppo, emergenziale e rischia, in assenza di misure idonee di aggravarsi maggiormente;

secondo gli ultimi dati forniti dall'Istat, infatti, a novembre 2011 gli occupati in Italia sono 22.906 mila, con un tasso di occupazione che si attesta al 56,9 per cento. Il numero dei disoccupati, sempre secondo l'Istituto, nello stesso periodo sarebbe pari a 2.142 con un tasso di disoccupazione che si attesta all'8,6 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile nello stesso periodo, purtroppo, si attesta al 30,1 per cento;

secondo i dati forniti dall'Inps i lavoratori che hanno ricevuto una qualche forma di prestazione al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, di mobilità e di disoccupazione) sono stati circa 4 milioni ogni anno negli ultimi tre anni, per una spesa di 18-20 miliardi all'anno, considerando anche i contributi figurativi accreditati;

in particolare, nel triennio considerato, le ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps sono state: più di 914 milioni di ore nel 2009, 1 miliardo e 203 mila ore nel 2010 e circa un miliardo di ore per il 2011;

nello specifico nel 2011 per la cassa integrazione ordinaria sono state autorizzate 226.168.922 ore di cui 166.681.100 nel settore industria e 59.487.822 nel settore

edilizia. Per la cassa integrazione straordinaria le ore autorizzate ammontano a 411.490.663 di cui 373.593.622 nell'industria, 16.408.473 nell'edilizia, 58.705 nell'artigianato, 21.140.283 nel commercio e 289.580 per vari comparti produttivi che interessano il credito, gli enti pubblici, l'agricoltura ed altro. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga complessivamente le ore autorizzate sono 315.847.211, di cui 128.647.092 nel settore industria, 10.063.500 nell'edilizia, 78.689.304 nell'artigianato, 96.859.204 nel commercio e 1.588.111 per vari comparti produttivi che interessano il credito, gli enti pubblici, l'agricoltura ed altro;

appare evidente che in questa situazione occorre intervenire con celerità attraverso un piano strategico che si occupi di far ripartire il motore delle imprese italiane, tutelando nel frattempo i livelli occupazionali;

una eventuale ed ulteriore riduzione delle risorse da destinare al sostegno della vastissima platea di lavoratori che oggi percepiscono l'indennizzo derivante dagli ammortizzatori sociali, vorrebbe dire, di fatto, azzerare il necessario supporto a tantissime famiglie italiane in difficoltà e ciò nel contempo contribuirebbe a bloccare ulteriormente la ripresa dei consumi;

in moltissime realtà territoriali d'Italia, come si può evincere da numerosi articoli di stampa nonché dagli stessi atti parlamentari che l'interrogante ha più volte presentato, si riscontrano ritardi nei pagamenti circa l'indennizzo di cassa integrazione in deroga che puntualmente lasciano economicamente scoperte migliaia di lavoratori e le loro famiglie; questo crea inevitabilmente un disagio considerevole, dato il momento di crisi congiunturale che si sta attraversando;

sono in fase di definizione le specifiche linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla cassa integrazione -:

quante siano attualmente le risorse già utilizzate a favore delle singole regioni per ciò che riguarda gli ammortizzatori sociali in deroga ed a quanto ammonti la parte di risorse da stanziare per l'anno 2012;

se il Ministro non ritenga utile attivare un monitoraggio per singole regioni volto a constatare sino a quale data sia stato effettivamente corrisposto l'indennizzo di cassa integrazione in deroga ed invece, quali realtà risultino ancora in pendenza con pratiche inevase, ciò al fine di valutare modalità d'intervento utili ad azzerare eventuali inefficienze affinché non siano i cosiddetti lavoratori «deboli» a dover essere ulteriormente penalizzati.

(5-05950)

## Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03342 presentata da ANTONIO BOCCUZZI  
venerdì 30 luglio 2010, seduta n.362

BOCCUZZI, ESPOSITO, BERRETTA, DAMIANO, GIORGIO MERLO, BELLANOVA, MIGLIOLI, MATTESINI, SCHIRRU, CODURELLI, RAMPI, ROSSOMANDO, GATTI, MADIA, LOVELLI e LUCÀ. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che;

sono cinque i lavoratori licenziati dalla Fiat in una sola settimana ed in quattro casi si tratta di delegati sindacali: tre della Fiom ed uno del coordinamento dello Slai Cobas;

una situazione di tensione che si è determinata tra l'azienda, i lavoratori e i sindacati, a seguito del referendum del 22 giugno 2010 svoltosi presso lo stabilimento di Pomigliano dove il 40 per cento dei lavoratori ha detto «no» all'accordo separato tra Fiat e sindacati Cisl e Uil;

i licenziamenti sono partiti il 13 luglio 2010, quando un delegato della Fiom di Mirafiori - Pino Capozzi - ha ricevuto una lettera di sospensione per aver usato l'e-mail aziendale per diffondere un volantino di solidarietà agli operai di Pomigliano, alla vigilia del referendum, da parte dei lavoratori di Tichy, lo stabilimento polacco dove attualmente si produce la Panda; nella lettera si contestava l'utilizzo del mezzo aziendale per l'invio della mail ma soprattutto di aver minato l'azienda, aver rotto il rapporto di fiducia e di aver denigrato l'azienda stessa e chi ne rappresenta il vertice;

il venerdì successivo, l'ultimo giorno di sospensione, il lavoratore si recava in azienda a fornire giustificazioni verbali;

in maniera anomala rispetto alle consuetudini, anziché ricevere una raccomandata A/R o un telegramma, il giorno successivo alle ore 10.00 una telefonata da parte dell'ufficio personale invitava il lavoratore a presentarsi in azienda senza usare il badge e senza andare in ufficio. Una volta recatosi presso l'ufficio del personale al lavoratore veniva notificata la lettera di licenziamento con le stesse identiche motivazioni della sospensione, nonostante le giustificazioni;

il 14 è stata la volta di tre operai del reparto montaggio della Fiat di Melfi (Potenza), due dei quali delegati sindacali accusati dall'azienda di aver bloccato un carrello robotizzato, durante un corteo interno, mentre qualche giorno più tardi la lettera di licenziamento veniva inviata ad un lavoratore dello stabilimento di Termoli;

pochi giorni dopo l'invio di tali provvedimenti i vertici della Fiat hanno annunciato la possibilità di destinare la produzione della nuova monovolume, anziché agli stabilimenti Mirafiori di Torino, a nuovi impianti da realizzare in Serbia;

il Ministro interrogato, in relazione agli annunciati licenziamenti ha dichiarato che «c'è un clima di relazioni industriali che devono risolvere le parti tra di loro», sostenendo poi in successive dichiarazioni le motivazioni dell'azienda in riferimento ai «gravi episodi di interruzione della produzione»;

fino ad ora il Governo, ad avviso degli interroganti, non si è mai messo nella condizione di poter chiedere chiare garanzie occupazionali per i lavoratori interessati e di scongiurare la delocalizzazione produttiva, anche al fine di mantenere i poli di ricerca e innovazione che hanno reso la nostra industria automobilistica tra i leader mondiali del settore;

solo in seguito dell'annuncio dei vertici Fiat di spostare parte della produzione in Serbia il Ministro interrogato ha convocato un tavolo delle parti a Torino -:

se non ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di scongiurare altre possibili ritorsioni dei vertici aziendali nei confronti dei lavoratori;

se non ritenga, di doversi adoperare, per quanto di sua competenza, affinché il ritiro dei licenziamenti da parte del gruppo di Torino sia condizione indispensabile, al fine di avviare un serio confronto con le parti in relazione alle decisioni di politica industriale del gruppo Fiat recentemente annunciate ed evitare l'inasprimento del clima sociale e politico in un momento così delicato per la produzione del settore. (5-03342)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01354 presentata da CESARE DAMIANO martedì 28 aprile 2009, seduta n.167

DAMIANO, GATTI, FONTANELLI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la Saint Gobain è uno dei principali gruppi industriali del mondo ed è presente in 59 paesi, con circa 20 mila dipendenti, e un fatturato che nel 2008 ha raggiunto 43 miliardi di euro;

il 21 aprile, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali, i vertici del gruppo hanno annunciato un piano di ristrutturazione che riguarda gli stabilimenti presenti nel nostro paese estremamente preoccupante che ridisegna il complessivo impegno dell'azienda;

in particolare il piano prevede:

a) la chiusura dello stabilimento industriale della Saint-Gobain Sekurit di Savigliano (Cuneo), specializzata nella produzione di vetri per auto, che interessa 225 lavoratori diretti e 73 lavoratori dell'indotto;

b) la ristrutturazione dell'attività industriale della Saint-Gobain Euroveder di Cervasca (Cuneo), attiva nella trasformazione del vetro per elettrodomestici, che interessa 143 lavoratori, su 250 presenti nello stabilimento;

c) la sospensione delle attività del forno Float della SG Glass Italia di Pisa, per diversi mesi - si prevede una sospensione di un anno -, in attesa del rifacimento, alla ripresa della domanda del mercato relativo, dunque senza alcuna certezza sul futuro, e contestuale piano di ristrutturazione che interesserà circa 70 dipendenti;

si tratta di un ridimensionamento pesante del gruppo che interessa circa 438 lavoratori diretti e 70 facenti parte dell'indotto;

per quanto riguarda Pisa, non viene indicata alcuna data di riapertura del forno in questione, con l'eventualità generica, che il forno verrà comunque riaperto, e dunque attivati gli investimenti previsti, solo a fronte di una generica «ripresa del mercato»; solo due anni fa, inoltre, l'azienda si era impegnata, con un preciso accordo con il Comune e le istituzioni pisane, a costruire un nuovo float, con un investimento previsto pari a 100 milioni di euro in 5 anni, ed in cambio aveva ottenuto dal Comune una variante urbanistica per l'area produttiva dismessa già venduta per 25 milioni di euro;

nell'area di Cuneo, l'azienda ha annunciato la chiusura di ben 2 stabilimenti con oltre 400 lavoratori, diretti e indiretti, che rimarranno senza posto di lavoro: una cifra, che sarà difficilmente riassorbita nell'area in questione e destinata ad incidere pesantemente sulla situazione di crisi occupazionale della regione;

il Governo ha convocato presso il Ministero del lavoro, della Salute e della Solidarietà sociale le parti sociali per avviare un tavolo di confronto e di trattative -:

quali interventi intenda adottare per salvaguardare i posti di lavoro a rischio e le prospettive produttive dei siti citati in premessa sia nell'area del cuneese che nell'area pisana a fronte dei recenti allarmanti annunci di ristrutturazione e chiusura da parte del Gruppo Saint Gobain nel nostro Paese.(5-01354)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00318 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA  
martedì 5 agosto 2008, seduta n.048

SIRAGUSA, BURTONE e BERRETTA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

la Scuola Superiore di Catania è una struttura didattica residenziale universitaria di alta formazione il cui scopo è: valorizzare le capacità di giovani, iscritti ai corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania, mediante la formazione integrativa e l'avvio precoce alla ricerca; offrire percorsi formativi post laurea innovativi e di elevata qualificazione attraverso l'attivazione di Master di II livello, Corsi di Formazione avanzata e dottorati di ricerca; garantire la sintesi tra didattica, ricerca e occupazione;

gli allievi, reclutati attraverso un selettivo esame di ammissione, vivono gratuitamente all'interno di un'unica struttura collegiale e condividono, oltre alle attività didattiche e di studio, anche momenti di vita in comune;

all'interno della residenza si svolgono lezioni frontali, seminari, eventi culturali e conferenze;

la didattica, la ricerca e i seminari sono condotti da docenti universitari, da autorevoli studiosi e scienziati di chiara fama;

l'impostazione tipica del campus, fa della Scuola un luogo dove la costante interazione tra studenti, docenti, ricercatori e tutor, alimenta il senso di comunità e d'appartenenza degli allievi e, nel contempo, favorisce il loro sviluppo culturale e umano, incoraggiandone curiosità e libertà intellettuale;

didattica integrativa universitaria, interculturalità, interdisciplinarietà, accostamento precoce alla ricerca, innovazione tecnologica, alleanza sinergica tra Università e mondo dell'impresa sono le peculiarità della Scuola Superiore di Catania;

nel 2004, dopo 5 anni di sperimentazione ed una positiva valutazione da parte del Ministero, la Scuola è stata istituzionalizzata all'interno dell'Università di Catania;

nel panorama universitario del Mezzogiorno d'Italia la Scuola, rappresenta elemento di attrazione per giovani particolarmente dotati che, a conclusione di un rigoroso percorso formativo, avranno acquisito strumenti e metodi che consentiranno loro di operare all'interno del mondo accademico e della ricerca, oltre che nei settori dell'imprenditoria, della dirigenza pubblica, della finanza e della politica;

gli allievi della Scuola denunciano preoccupati, che oggi, alla scadenza decennale del Consorzio «Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza» (di cui fanno parte vari Enti pubblici e privati), in assenza di nuovi fondi l'istituto rischia la chiusura, soprattutto a seguito della negazione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, del conferimento dell'autonomia, propedeutica all'accesso ai fondi di finanziamento ordinari per le Scuole Superiori a Statuto Speciale;

le necessità finanziarie ammontano a soli due milioni di euro annui per l'espletamento di tutte le attività ordinarie;

la chiusura della Scuola Superiore di Catania sarebbe un duro colpo per l'Alta formazione e quindi per la crescita socio-culturale ed economica della Sicilia e di tutta l'Italia in generale;

attraverso numerosi corsi post lauream, inoltre, la Scuola ha creato strettissimi legami con tutta l'Area del bacino del Mediterraneo, che irrimediabilmente andrebbero perduti -:

se non si ritenga opportuno, visti i giudizi estremamente positivi espressi dagli organi ministeriali competenti in sede di valutazione, provvedere ad uno stanziamento che vada incontro alle esigenze finanziarie della Scuola Superiore di Catania. (5-00318)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01115 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA  
giovedì 12 marzo 2009, seduta n.145

SIRAGUSA, SAMPERI e BERRETTA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
- Per sapere - premesso che:

si richiama in premessa l'interrogazione 5-00318 presentata dall'interrogante;

i problemi finanziari della Scuola superiore di Catania persistono a causa dei tagli operati dal  
Governo all'Università e per il mancato ottenimento dell'autonomia;

il processo volto a rendere la Scuola superiore di Catania autonoma dall'Università - che darebbe  
alla Scuola l'accesso al Fondo di finanziamento ordinario per le scuole di eccellenza - è in fase di  
stallo: lo Statuto di autonomia, a quanto ci risulta, è stato approvato solo dal Senato Accademico  
dell'Università di Catania;

il Consorzio (cui partecipano anche le istituzioni locali) che dovrebbe contribuire al finanziamento  
al finanziamento della Scuola ha una disponibilità di denaro molto bassa -:

se e quando il Ministro interrogato intenda istituzionalizzare l'autonomia della Scuola superiore di  
Catania, al fine di consentire a quest'ultima di reperire le risorse necessarie al proprio  
funzionamento. (5-01115)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02766 presentata da CESARE DAMIANO lunedì 19 aprile 2010, seduta n.308

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

in data 7 aprile 2010 l'azienda Bialetti alle ore 10,30 ha comunicato ai rappresentanti sindacali in un incontro che è durato 15 minuti la sua decisione inappellabile di chiudere lo storico stabilimento di Omegna ove si producono le caffettiere MOKA note in tutto il mondo e, nello stesso incontro, che nel giro di tre giorni, sarebbero arrivate le lettere di apertura della procedura di mobilità per tutti i dipendenti, in totale 113 (97 operai e 16 impiegati);

durante lo stesso tavolo sindacale del 7 aprile l'azienda ha comunicato la scelta di delocalizzare in Cina, che potrebbe con molta probabilità essere parziale in quanto si dovrebbe far importare dalla Cina il semilavorato da completare nelle ultime fasi di lavorazione da parte di alcuni artigiani e con probabilità da una cooperativa del VCO per spacciarlo come made in Italy;

come risposta immediata le organizzazioni sindacali hanno indetto un assemblea permanente per tutta la giornata e deciso 20 ore di sciopero da attuarsi nei prossimi giorni con un presidio costante dei lavoratori di fronte alla fabbrica;

sia il presidente della provincia di Verbano Cusio Ossola (Massimo Nobili, PDL) e sia il sindaco di Omegna (Antonio Quadretta, giunta di centro destra) concordano con i sindacati che non si accetta la delocalizzazione e non si tratta con un'azienda che non vuole restare sul territorio;

il comunicato diffuso dall'azienda di discutere su ammortizzatori sociali e incentivi vari e ricollocazione di parte del personale sul territorio, non è stato considerato una possibile soluzione praticabile né dalle organizzazioni sindacali né dalle istituzioni;

nel contempo sul versante occupazionale, nel territorio del Verbano Cusio Ossola, si profila un disastro senza precedenti: nel giro di 2-3 mesi si avranno 3-4 aziende con più di 150 dipendenti che probabilmente chiuderanno definitivamente Acetati-Tessengerlo (chimica), Bialetti, Siderscal, Sit Cupro, Minoletti (meccanica), Perucchini (Fonderia 2o fusione) ed altre;

stante questo scenario è stato concordato tra i sindacati unitariamente uno sciopero dei metalmeccanici di tutta la provincia, per il 15 aprile 2010, in occasione della convocazione del consiglio comunale aperto che si terrà giovedì 15 aprile 2010 alle ore 17,30 i cui componenti partiranno da davanti i cancelli della Bialetti e si recheranno al forum di Omegna ove si svolgerà il consiglio comunale stesso -:

che interventi intenda mettere in atto, per quanto di competenza, per scongiurare questa ennesima messa a repentaglio della sicurezza lavorativa di tanti dipendenti, in particolare di una azienda come la Bialetti, che dal 1933 ha rivoluzionato il modo di preparare il caffè in casa e che si è consolidata nel corso del tempo nel mondo, grazie ad una sapiente comunicazione incentrata sull'immagine dell'«Omino con i Baffi», simbolo ancora oggi di una delle più importanti aziende italiane produttrici di caffettiere. (5-02766)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00824 presentata da MARIALUISA GNECCHI  
giovedì 8 gennaio 2009, seduta n.111

GNECCHI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI,  
GATTI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e  
SCHIRRU. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

i dati forniti dall'INPS - poco prima di Capodanno - hanno evidenziato che sono state attivate 330.000 social card, rispetto alle 520.000 domande ricevute, 140.000 sono state respinte, mentre 50.000 devono essere ancora esaminate, a fronte dei dati del Governo che aveva previsto circa 1,3 milioni di aventi diritto;

notizie stampa riportano che su 330.000 card effettivamente distribuite finora, solo 200.000 sarebbero state in realtà attivate, le rimanenti 100.000 sarebbero state bloccate successivamente alla prima autorizzazione, in attesa della verifica per accertamento dei requisiti da parte dell'INPS. Inoltre, nel 40 per cento dei casi, la card, presentata alle casse dei supermercati, è stata respinta per ragioni non meglio specificate relative ad una «intempestiva ricarica»: le responsabilità di tale disagio non sono al momento chiare, ma l'unica certezza è il disagio provato dagli interessati;

migliaia di persone rischiano di perdere il bonus di 120 euro, rappresentato dalla ricarica iniziale, che riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008, poiché, una volta superato il limite del 31 dicembre 2008, si perderà tale somma teoricamente maturata, in assenza di una specifica proroga dei termini;

patronati, CAAF, poste e Inps hanno dichiarato che ci si trova di fronte ad un meccanismo inutilmente complicato: infatti, chi pensa di aver diritto alla card, la ottiene assieme al pin (il codice personale per usarla, tipo bancomat) direttamente alle Poste, ma successivamente la pratica viene inviata all'Inps che decide se il richiedente abbia diritto o meno alla ricarica. In questo modo si genera la prima illusione, in persone bisognose al punto da chiedere un aiuto da 40 euro al mese, che hanno in tasca card e pin ma non sanno di non aver ancora «conquistato» alcun diritto, cosa che scopriranno solo, più o meno amaramente, non appena si recano alla cassa di un supermercato, con grande imbarazzo loro e del personale dei supermercati -:

quante social card siano state effettivamente distribuite, e quanti siano effettivamente gli aventi diritto le cui richieste sono già state verificate dall'INPS nel complesso e con riferimento alle singole regioni e Province autonome;

quanti fossero gli aventi diritto inizialmente stimati dal Governo, che avrebbero dovuto beneficiare della social card;

a quanto ammontino le richieste, relativamente alla social card, che sono state respinte per mancanza di requisiti;

quanti caaf o patronati abbiano collaborato all'operazione di informazione e richiesta della social card;

quante social card siano state consegnate e quante siano state effettivamente attivate al 31 dicembre 2008;

quanti siano gli esercizi convenzionati sul territorio nazionale;

se non ritenga, a fronte delle difficoltà della complessa procedura per ottenere la social card, di trovare ogni strumento utile, per chiarire ai potenziali aventi titolo, che ancora non hanno potuto, per ragioni esposte, utilizzare la carta ovvero non hanno ancora presentato domanda entro il 31 dicembre 2008, se verrà loro riconosciuto il credito di 120 euro relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2008. (5-00824)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07314 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 11 luglio 2012, seduta n.664

DAMIANO, GNECCHI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI,  
GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

come noto, con il varo della riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si è aperta tutta una serie di problemi e disfunzioni, che ha gettato nell'incertezza la condizione di centinaia di migliaia di lavoratori;

tra le questioni più rilevanti e urgenti rientra senz'altro la situazione dei cosiddetti esodati, che già nel corso dell'esame della riforma e poi successivamente con il decreto-legge «Mille proroghe» è stata oggetto di specifiche iniziative del Partito democratico su cui hanno convenuto tutte le forze politiche, e per la quale urgono soluzioni che assicurino risposte concrete e risolutive a tutti i lavoratori che rischiano di trovarsi, anche per periodi prolungati, senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e senza la possibilità di accedere al regime previdenziale nei termini e nei tempi previsti dalla disciplina previgente;

anche alla luce delle note polemiche sul numero effettivo degli aventi diritto, la prima parzialissima risposta a tale vicenda doveva venire dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al comma 15 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

sin dalle sue prime anticipazioni, con un'apposita interrogazione a risposta immediata in Assemblea la 3/02319, fu evidenziata tutta una serie di incongruenze e forzature giuridiche che sembrerebbero caratterizzare tale provvedimento e ne furono denominati i rischi;

a tutt'oggi, di detto decreto interministeriale si è persa traccia e non è stato mai adottato definitivamente né, tantomeno, risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale; tuttavia, con una procedura davvero originale, se ne citano estremi non meglio individuabili e se ne assumono i contenuti nell'articolo 22 del recente decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

non si capisce come possano regolarsi sia i lavoratori direttamente interessati, sia le amministrazioni di riferimento rispetto a norme di cui, mancando la registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non è dato di conoscerne il dettaglio delle singole disposizioni -:

quali siano le ragioni della mancata adozione del citato decreto interministeriale previsto dall'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2012, viste le importanti ricadute che ha per la condizione di decine di migliaia di lavoratori, per le imprese e per le amministrazioni interessate. (5-07314)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07189 presentata da CESARE DAMIANO

lunedì 25 giugno 2012, seduta n.655

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, BOBBA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

nella scorsa legislatura il Governo di centrosinistra aveva provveduto ad approvare il decreto-legge n. 81 del 2007 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127) con il quale erano stati effettuati, a seguito delle maggiori entrate tributarie incassate dallo Stato, incisivi interventi volti, tra l'altro, a supportare le misure di sviluppo ed equità sociale destinate al sostegno al reddito dei soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse;

a questo scopo, l'articolo 5 del predetto decreto disponeva, a partire dal 2007, a favore dei pensionati con età pari o superiore a sessantaquattro anni la corresponsione di una somma aggiuntiva di alcune centinaia di euro: per il 2007 la cifra variava, a seconda degli anni di contribuzione, dai 262 ai 392 euro; dal 2008 tale somma era aumentata, e mutava dai 334 ai 506 euro;

tale somma aggiuntiva doveva essere corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno; la condizione per poterne beneficiare era che il soggetto non possedesse un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

il provvedimento adottato dal Governo Prodi era inserito in un più organico contesto di misure - delle quali la legge n. 247 del 2007, contenente le norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha rappresentato l'atto più organico e completo - miranti a supportare la situazione economica delle fasce più deboli della popolazione, allo scopo di attenuare gli effetti di una congiuntura economica che, pur non avendo ancora toccato i drammatici picchi di questi ultimi tempi, già da anni mostrava preoccupanti segnali di debolezza;

l'interrogante, a distanza di cinque anni - e in una situazione economica internazionale, e italiana in particolare, profondamente modificata, tanto da costringere il Governo in carica, subentrato a quello presieduto dall'onorevole Berlusconi in prossimità del rischio di un default finanziario dello Stato, ad adottare rapidamente una severa riforma del sistema pensionistico che ha, purtroppo, condotto con sé numerose storture e ingiustizie, prima fra tutte quella relativa ai cosiddetti «esodati», cui il Partito democratico sta tentando in ogni sede di porre rimedio - ritiene necessario venire a conoscenza dei dati a disposizione del Ministero relativamente al numero di beneficiari delle disposizioni suddette e alle somme effettivamente erogate per farvi fronte -:

quali siano i dati, in termini annuali e assoluti, relativi alle disposizioni, sommariamente esposte in premessa, contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, in particolare con riferimento

all'entità delle somme erogate e al numero di soggetti che ne abbiano beneficiato nel corso del 2012.  
(5-07189)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-07238 presentata da CESARE DAMIANO martedì 3 luglio 2012, seduta n.659

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, BOBBA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

nella scorsa legislatura il Governo di centrosinistra aveva provveduto ad approvare il decreto-legge n. 81 del 2007 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127) con il quale erano stati effettuati, a seguito delle maggiori entrate tributarie incassate dallo Stato, incisivi interventi volti, tra l'altro, a supportare le misure di sviluppo ed equità sociale destinate al sostegno al reddito dei soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse;

a questo scopo, l'articolo 5 del predetto decreto disponeva, a partire dal 2007, a favore dei pensionati con età pari o superiore a sessantaquattro anni la corresponsione di una somma aggiuntiva di alcune centinaia di euro: per il 2007 la cifra variava, a seconda degli anni di contribuzione, dai 262 ai 392 euro; dal 2008 tale somma era aumentata, e mutava dai 334 ai 506 euro;

tale somma aggiuntiva doveva essere corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno; la condizione per poterne beneficiare era che il soggetto non possedesse un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti;

il provvedimento adottato dal Governo Prodi era inserito in un più organico contesto di misure - delle quali la legge n. 247 del 2007, contenente le norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha rappresentato l'atto più organico e completo - miranti a supportare la situazione economica delle fasce più deboli della popolazione, allo scopo di attenuare gli effetti di una congiuntura economica che, pur non avendo ancora toccato i drammatici picchi di questi ultimi tempi, già da anni mostrava preoccupanti segnali di debolezza;

l'interrogante, a distanza di cinque anni - e in una situazione economica internazionale, e italiana in particolare, profondamente modificata, tanto da costringere il Governo in carica, subentrato a quello presieduto dall'onorevole Berlusconi in prossimità del rischio di un default finanziario dello Stato, ad adottare rapidamente una severa riforma del sistema pensionistico che ha, purtroppo, condotto con sé numerose storture e ingiustizie, prima fra tutte quella relativa ai cosiddetti «esodati», cui il Partito democratico sta tentando in ogni sede di porre rimedio - ritiene necessario venire a conoscenza dei dati a disposizione del Ministero relativamente al numero di beneficiari delle disposizioni suddette e alle somme effettivamente erogate per farvi fronte -:

quali siano i dati, in termini annuali e assoluti, relativi alle disposizioni, sommariamente esposte in premessa, contenute nell'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007, in particolare con riferimento

all'entità delle somme erogate e al numero di soggetti che ne abbiano beneficiato nel corso del 2012.  
(5-07238)

BOCCUZZI, DAMIANO, MADIA, BELLANOVA, CODURELLI, GATTI, RAMPI, MOSCA, BERRETTA, SANTAGATA, MATTESINI, MIGLIOLI e GNECCHI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la campagna per la salute e sicurezza sul lavoro promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recita: «sicurezza sul lavoro: la pretende chi si vuole bene»;

il messaggio, seppure si basi su un principio che ci si augura costruttivo, ad avviso degli interroganti, cela gravi carenze, è poco delicato e in qualche maniera offensivo nei confronti di coloro che ogni giorno subiscono un infortunio o tragicamente perdono la vita in un incidente sul lavoro;

un messaggio poco chiaro, che lascia chi lo legge perplesso e sconcertato, quasi a voler dire che chi si fa male ha responsabilità nello stesso infortunio;

la sicurezza sul lavoro è un diritto sancito dalla Costituzione, strumento prezioso e insostituibile di promozione della salute dei lavoratori, ispiratrice di tutta la normativa legata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

in materia di igiene e sicurezza del lavoro, la Costituzione (articoli 2, 32, 35, 41) afferma la salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica come principio assoluto e incondizionato, senza ammettere condizionamenti quali quelli derivanti dalla ineluttabilità, dalla fatalità, oppure dalla fattibilità economica e dalla convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri;

è altrettanto vero però che l'attuale mercato del lavoro, caratterizzato da un'eccessiva precarietà e da uno sconcertante ricorso al lavoro «nero» o comunque contraddistinto dalle più svariate forme di illegalità, non favorisce un percorso già di per sé impervio;

occorre, ad avviso degli interroganti, coinvolgere tutti gli attori che si muovono nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

già il decreto legislativo n. 106 del 2009 ha allentato la normativa preesistente, prima ancora che fossero varate le opportune deleghe per la piena applicazione della stessa;

la campagna pubblicitaria dovrebbe avviare un processo virtuoso, di comunicazione diffusa, in modo da renderla nota a tutti i livelli coinvolti, soprattutto di chi deve garantire la sicurezza -:

se non intenda sostituire la menzionata campagna di comunicazione con una nuova, che dovrà puntare ad un messaggio di responsabilità che coinvolge le imprese ed i lavoratori;

se non intenda, nell'eventualità in cui concordasse con il ritiro della campagna in questione, mettere a disposizione dell'obiettivo sopraindicato le risorse fin qui spese in uno spot che, a giudizio degli interroganti, non va in una direzione virtuosa per la soluzione di un dramma quale quello degli infortuni sul lavoro.

(5-03676)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-06981 presentata da ANTONIO BOCCUZZI  
giovedì 31 maggio 2012, seduta n.642

BOCCUZZI, SCHIRRU, BERRETTA, MATTESINI, CODURELLI, GNECCHI e GATTI. - Al  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per  
sapere - premesso che:

in materia di tutela del lavoratore, il sistema normativo prevede che «sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di *neminem laedere*, espresso dall'articolo 2043 del codice civile, la cui violazione è fonte di responsabilità extra-contrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'articolo 2087 del codice civile ad integrazione ex lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale;

l'integrità psicofisica e morale dell'individuo trova riconoscimento giuridico non solo quale interesse tutelato da leggi ordinarie (si pensi agli articoli 581, 582, 590 e 185 del codice penale o all'articolo 5 del codice civile) e da leggi speciali (come l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori), ma finanche da norme di rango costituzionale, quali quelle contenute nell'articolo 32 della Costituzione che garantisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo, nell'articolo 41 che pone precisi limiti alla esplicazione dell'iniziativa economica privata stabilendo, peraltro, che la stessa non può svolgersi «in modo da arrecare danno alla dignità umana», e nell'articolo 2 che tutela i diritti inviolabili dell'uomo anche «nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità» e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale. L'articolo 2087 del codice civile è «cristallino e preciso» nell'intimare all'imprenditore un impegno per la sicurezza del lavoratore;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha emanato il regolamento sulle modalità di applicazione del pronto soccorso aziendale in ambito ferroviario. Tale regolamento dà attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che, con l'articolo 45, al comma 3, definisce le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni;

il decreto interministeriale n. 19 del 2011 nel tentare di regolamentare la materia del soccorso in ambito ferroviario ha trasformato tout court circa 20.000 ferrovieri in lavoratori isolati, cancellando inspiegabilmente le precedenti tutele di prevenzione in tema di sicurezza sino ad oggi riconosciute;

in ambito ferroviario le aziende esercenti il trasporto applicano un equipaggio di condotta ad agente solo, ovvero un solo agente alla guida dei treni;

la condizione di assoluta precarietà e pericolosità di questo lavoro che incide sulla sicurezza deve essere supportato dai contenuti del decreto interministeriale n. 19 del 2011 che ritiene si debba garantire ai lavoratori in oggetto un «soccorso qualificato» che, in analogia ai contenuti del decreto presidenziale 27 marzo 1992, debba avvenire, come per tutti i cittadini italiani, in 20 minuti;

ad oggi numerose denunce di una organizzazione sindacale, in tutto il territorio nazionale, e denunce di numerosissimi RLS/RSU, ritengono assolutamente inesigibile tale determinazione del

soccorso, configurando grave nocumento per la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri;

a tali denunce sono seguite delle «simulazioni» delle aziende ferroviarie che hanno confermato la preoccupazione dei rappresentanti dei lavoratori; il soccorso ai lavoratori ed ai viaggiatori, infatti, in caso di malore dell'unico macchinista alla guida, non rispetta minimamente tali limiti imposti dai decreti attestando i soccorsi a 60 minuti circa;

una procura piemontese, intervenuta sull'argomento, ha già rinviato a giudizio un datore di lavoro di Trenitalia per «non aver assicurato idonee ed effettive procedure per il pronto intervento»;

recentemente le ASL di Savona, a seguito di esposti dei lavoratori, hanno contestato, sempre a Trenitalia, l'adozione di un equipaggio di condotta ad agente solo senza garantirne il soccorso. A tal proposito è stato «prescritto» a Trenitalia l'adozione di un equipaggio con 2 agenti di condotta al fine di garantire l'esigibilità dei soccorsi ai lavoratori ed ai viaggiatori in tempi congrui con la normativa ministeriale vigente;

le aziende ferroviarie, ad oggi, persistono ad utilizzare alla guida dei treni, nel territorio italiano, un solo agente di condotta omettendo le predette sicurezze e di fatto contravvenendo al rispetto dei decreti ministeriali menzionati, condizione reale di rischio per molti lavoratori e utenti del trasporto ferroviario -:

quali iniziative si intendano assumere affinché venga comunque assicurato anche al personale viaggiante e agli equipaggi dei treni un «soccorso qualificato», in analogia, per quanto riguarda i termini e i tempi, a quanto previsto per la generalità dei cittadini e dei lavoratori;

se non si ritenga che l'organizzazione del lavoro con un solo agente alla guida dei treni non assicuri una piena tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori, così come previsto dall'articolo 2087, rappresentando un potenziale motivo di rischio anche per i viaggiatori/utenti delle Ferrovie italiane.  
(5-06981)

GATTI, DAMIANO, BELLANOVA, BOCCUZZI, BOBBA, BERRETTA, GNECCHI, CODURELLI, SCHIRRU, RAMPI, SANTAGATA, MIGLIOLI, MADIA, MOSCA e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto legislativo volto a dare piena attuazione alla direttiva 2008/104/CE, relativa alla tutela dei lavoratori dipendenti da agenzie di lavoro interinale (o agenzie di somministrazione) o da questi inviati in missione presso imprese utilizzatrici, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; i profili di novità contenuti nel decreto legislativo in fase di emanazione, rispetto al decreto legislativo n. 276 del 2003, che ne disciplina la materia, sono piuttosto limitati e riguardano: la previsione delle definizioni di «missione» e «condizione di base e d'occupazione» e le relative modifiche formali coerenti con l'introduzione di tali definizioni; le modifiche all'apparato sanzionatorio; l'introduzione della possibilità di assumere lavoratori interinali part-time; la specificazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori del somministratore e dell'utilizzatore; l'introduzione del diritto dei lavoratori dipendenti dal somministratore a essere informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo;

rispetto al testo sottoposto alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato il provvedimento in questione ha apportato alcune rilevanti modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introducendo i commi 5-ter e 5-quater: il primo fa venir meno, per i soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi e per i lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», sia l'obbligo di collegare la somministrazione di manodopera a ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, sia la individuazione, affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato; il secondo dispone che i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro, possano prevedere ulteriori deroghe all'applicazione delle causali;

a parere degli interroganti, tali significative innovazioni, sulle quali ad avviso dell'interrogante il Parlamento non si è potuto esprimere pienamente, aprono la strada a una deregulation che contrasta con lo spirito e la lettera della direttiva, che, tra le finalità alle quali si richiama, cita esplicitamente il principio della parità di trattamento, il quale rischia di essere gravemente compromesso dalla cancellazione delle causali e dei «tetti» per i lavoratori svantaggiati, poiché allargherà a dismisura la platea di lavoratori sottoposti a trattamenti economici e normativi inferiori a quelli stabiliti dai CCNL; a tal proposito, risulta agli interroganti che le agenzie interinali si siano immediatamente attivate al fine di sottoscrivere la convenzione prevista dall'articolo 13, finora mai utilizzata, proprio nel momento in cui sta per entrare in vigore il decreto legislativo che dovrebbe rafforzare i diritti dei lavoratori interinali e sancirne la parità di trattamento con gli altri dipendenti;

a confermare i timori suddetti, si segnala la denuncia del segretario generale Nidil Cgil, Filomena Trizio, che, pochi giorni fa, ha reso noto il contenuto del testo di una brochure commerciale

Manpower, la quale «in data 27 gennaio 2012 ha sottoscritto con Italia Lavoro s.p.a., Agenzia Tecnica del Ministero del lavoro la convenzione (predisposta in collaborazione con Assolavoro) per l'attuazione delle disposizioni finalizzate all'inserimento lavorativo, tramite contratti di somministrazione, dei lavoratori svantaggiati, ex articolo 13, comma 5-bis, decreto legislativo n. 276 del 2003»;

la brochure, a pagina 3, riporta il titolo «Deroga al principio di parità» e prosegue affermando che «tale convenzione rende possibile a Manpower l'attuazione di forniture di personale in somministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 13 in oggetto. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di lavoratori svantaggiati, viene per la prima volta introdotta una

deroga al principio di parità di trattamento economico e normativo tra i lavoratori somministrati ed i dipendenti del soggetto utilizzatore, il che», continua il testo dell'opuscolo pubblicitario, «si traduce in un possibile: - sotto inquadramento dei lavoratori somministrati fino a 2 livelli rispetto a quanto previsto dal CCNL per la specifica mansione. Oppure, in alternativa: - mantenimento dello stesso livello d'inquadramento previsto dal CCNL per la specifica mansione ma con retribuzione ridotta fino al 20 per cento»;

non possono non essere condivisi i timori della rappresentante sindacale, quando afferma che «questa convenzione così come è stata controfirmata da Italiaslavoro e Assolavoro porta nell'alveo della flessibilità cattiva anche il lavoro somministrato. Con un impatto potenziale su oltre un milione di lavoratori e una corsa al ribasso dei diritti sindacali»; rischio accentuato dalle disposizioni che eliminano l'obbligo di ricorrere alle causali e ai «tetti» per la vastissima platea di lavoratori svantaggiati (articolo 20) sommate a quelle riguardanti la possibilità di sottoinquinare e retribuire in maniera ridotta i medesimi lavoratori (articolo 13);

inoltre, va segnalato con preoccupazione il contenuto del novello comma 5-quater dell'articolo 20, che sembra richiamare esplicitamente l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, generatore di una serie di polemiche che hanno indotto le parti sociali a sottoscrivere un accordo di non utilizzo di tale articolo; è appena il caso di ricordare che, su leggi e contratti, è stato sottoscritto il 18 giugno 2011 un accordo che fissa metodi e procedure condivise per le deroghe;

a parere degli interroganti, il decreto legislativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, invece di rappresentare, in osservanza del principio di trattamento richiamato dalla direttiva 2008/104/CE, lo strumento attraverso il quale sanare alcune storture contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003, rischia di promuovere nuove e più pericolose situazioni di disparità tra lavoratori -:

se non intenda verificare con la massima urgenza se le modifiche apportate dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/104/CE violino il principio di parità di trattamento richiamato dalla medesima direttiva, ingenerando pratiche come quelle della richiamata convenzione Manpower-Italiaslavoro, che rischiano di rappresentare un pregiudizio degli interessi e delle tutele dei lavoratori interessati nonché un'inaccettabile forma di precarizzazione e di accentuazione delle divaricazioni nel mercato del lavoro;

se non ritenga di dover adottare tutte le iniziative a disposizione, anche di carattere normativo, affinché il comma 5-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo citato non riapra pericolose fratture, tenuto conto anche del valore dell'accordo sottoscritto il 18 giugno 2011 dalle parti sociali.

(5-06461)

GNECCHI, GATTI, DAMIANO, CODURELLI, BELLANOVA, BERRETTA, SANTAGATA, RAMPI, MIGLIOLI, MADIA, SCHIRRU, MOSCA e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la riforma strutturale della disciplina della materia pensionistica, effettuata mediante, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («salva Italia»), pur avendo l'obiettivo dichiarato di garantire la stabilità economico-finanziaria e di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, ha però generato situazioni di oggettiva disparità di trattamento tra i lavoratori; a tal proposito, si cita il caso di un lavoratore di 57 anni nel 2011, collocato in mobilità collettiva ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 del 1991 per crisi aziendale, dal 1° novembre 2010 a seguito di un accordo tra azienda e sindacato, stipulato antecedentemente al 30 aprile 2010; esauriti i 3 anni di mobilità, il lavoratore avrebbe dovuto sostenere 3 mesi di contribuzione volontaria per raggiungere i 40 anni di contribuzione, maturando così il diritto alla pensione di anzianità nel gennaio 2014, con decorrenza dall'agosto 2015;

le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 non consentono, purtroppo, al lavoratore, di accedere ai requisiti necessari per il diritto al trattamento pensionistico, poiché questi non rientra in nessuna delle deroghe previste dalla nuova disciplina: egli, infatti non rientra nelle deroghe previste per i lavoratori in mobilità, poiché non raggiungerà, per soli 3 mesi, il diritto alla pensione durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; inoltre, non rientrerà nella deroga per gli autorizzati ai

versamenti volontari, avendo inoltrato domanda a dicembre 2011; infine, neanche le deroghe previste per gli esodati dal decreto «mille proroghe» potranno essere applicate nei suoi confronti, poiché, pur avendo cessato il lavoro dal 1° novembre 2010 a seguito di un accordo azienda sindacato, la decorrenza del suo trattamento pensionistico, in base alla previgente disciplina, avverrebbe oltre i 24 dalla entrata in vigore del decreto legge «salva Italia»;

vi è da aggiungere un ulteriore elemento di criticità: l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e integrato dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stabilisce che le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici vigenti prima della entrata in vigore del suddetto decreto-legge, continuano ad applicarsi, nel limite di 10 mila soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti di accesso al pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; anche in questo caso, il lavoratore resta escluso dalle disposizioni di deroga;

il lavoratore, non rientrando in nessuna delle suddette deroghe, dovrebbe ricorrere alla contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei 42 anni di versamenti contributivi, per poter poi accedere al pensionamento anticipato nel dicembre 2017; non avendo, però, la possibilità di sostenere l'onere di 2 anni aggiuntivi di contributi volontari, il lavoratore sarà costretto ad attendere il raggiungimento dell'età necessaria per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nel settembre 2021; nel frattempo egli rimarrà senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione; a tal proposito dalle dichiarazioni del Ministro interrogato si evince che non avrebbe permesso che si creassero situazioni del genere e che il Governo si sarebbe attivato al fine di rispettare tale impegno -:

se non ritenga di adoperarsi, con la massima urgenza, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie affinché vicende come quelle riportate in premessa siano sanate nonché per impedire che la riforma pensionistica appena varata costringa i lavoratori a rimanere senza lavoro, senza

ammortizzatori sociali e senza pensione.  
(5-06406)

BOCCUZZI, BACCINI, GNECCHI, DAMIANO, CODURELLI, GATTI, BELLANOVA, BERRETTA, SANTAGATA, RAMPI, MIGLIOLI, MADIA, SCHIRRU, MOSCA e MATTESINI.

- Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede delle deroghe in base alle quali, si continuano ad applicare i previgenti requisiti pensionistici;

alla lettera a) del richiamato comma 14 tali deroghe si applicano ai lavoratori collocati in mobilità, ai sensi degli articoli 4 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 23, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 della legge luglio 1991, n. 223;

gli accordi di cui sopra, stipulati antecedentemente al 4 dicembre 2011 esplicitano chiaramente i loro effetti negli anni successivi al 2012 e ciò comporta così come stabilito dal comma 15 dell'articolo 24, che ai suddetti soggetti vengono comunque aggiunti tre mesi per l'aspettativa di vita a partire dal 2013, di cui al comma 12 dell'articolo 24, per la maturazione del requisito per la pensione;

l'aver aggiunto per il diritto di accesso alla pensione, cioè al momento in cui si perfezionano i requisiti anagrafici e/o contributivi, tre mesi corrispondenti all'adeguamento della speranza di vita, comporterà in moltissimi casi, l'esclusione dalla deroga prevista dal comma 14 lettera a), poiché l'ulteriore forbice temporale può comportare il mancato perfezionamento dei requisiti, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, condizione indispensabile per beneficiare della deroga di cui sopra;

giòva ricordare, a tale proposito, che già oggi l'Inps respinge le domande di pensione, di lavoratori in mobilità per accordi stipulati ante 30 aprile 2010 (deroghe previste), quando abbiano maturato il requisito pensionistico previgente, solo perché raggiunto qualche mese dopo il termine della fruizione dell'indennità di mobilità e ciò può avvenire perché, ad accordo concluso, l'impresa ha 120 giorni di tempo per licenziare i dipendenti interessati; si tratta di persone che al momento della firma dell'accordo, non essendo prevista l'aspettativa di vita, sarebbero rientrati nel perfezionamento dei requisiti e avrebbero goduto o godrebbero della pensione;

l'impianto della norma risulterebbe quindi incongruente, perché i tre mesi aggiuntivi a partire dal 2013, rischiano di escludere molti lavoratori dalla deroga prevista dal comma 14, lettera a), con la drammatica conseguenza di lasciarli senza reddito e senza pensione per diversi anni -:

se non ritenga il Ministro di assumere iniziative finalizzate a fare chiarezza

sulla corretta applicazione delle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24, poiché come già richiamato in premessa, l'Inps già oggi, rispetto alle deroghe previste dal decreto-legge n. 78 del 2010, respinge le domande di pensione dei soggetti che non maturano i requisiti, anche solo per qualche settimana, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07046 presentata da LUCIA CODURELLI  
lunedì 11 giugno 2012, seduta n.647  
CODURELLI, BOCCUZZI, BERRETTA, BELLANOVA e SCHIRRU. - Al Ministro della  
giustizia. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, prevede, all'articolo 37, comma 6, modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

le disposizioni modificano le esenzioni dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, stabilendo che «Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione al ruolo»;

il Ministero della giustizia con circolare n. 28 dell'11 maggio 2012 ha inteso fornire dei chiarimenti in ordine all'interpretazione da attribuire ad alcuni aspetti relativi al contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza;

detta circolare specifica che il limite reddituale per beneficiare dell'esenzione dal contributo è quello determinato dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), la cosiddetta normativa sul gratuito patrocinio che fa riferimento non al reddito individuale ma a quello familiare: pertanto l'esenzione riguarderà le sole persone fisiche il cui reddito imponibile, ai fini irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, sia inferiore a 3 volte l'importo di euro 10.628,16;

se così fosse, significa che i lavoratori dovranno produrre non il cud personale ma quello familiare ed è di tutta evidenza che molti saranno costretti a pagare il contributo stesso, in quanto il reddito familiare sarà superiore a tre volte l'importo di euro 10.628,16 così come previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

l'articolo 9, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 prevedendo per i procedimenti di previdenza e assistenza obbligatorie e per quelli relativi a rapporti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, una soglia di esenzione pari a 3 volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ad avviso degli interroganti legittima un'irragionevole distinzione tra giudizi di merito e giudizio di legittimità, conferendo al giudizio per Cassazione il preciso carattere di «processo per ricchi»;

nell'ipotesi di contestazione giudiziale di un licenziamento, in primo e secondo grado opera l'esenzione, quindi il lavoratore che non superi il reddito (familiare) di 31.884,48 euro non dovrebbe pagare il contributo, mentre lo stesso lavoratore dovrebbe pagare 900 se dovesse proporre ricorso per Cassazione;

in materia di decreti ingiuntivi e di relative opposizioni emessi per crediti derivanti da rapporti di lavoro (privati o pubblici) la circolare suddetta afferma che il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 escludendo quindi la possibilità di una doppia riduzione e di fatto rendendo ancora più oneroso il contributo unificato nelle cause di lavoro -:

se non ritenga che, anche alla luce dell'interpretazione e dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale citata, le differenze relative ai limiti reddituali indicati per accedere all'esenzione per le cause relative alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego, comporteranno una sostanziale, e sicuramente eccessiva distinzione tra cause di legittimità e cause di merito; se non ritenga eccessivamente oneroso per il lavoratore il risultato finale derivante dalla necessaria produzione del cud familiare, invece che di quello individuale, ai fini della suddetta esenzione, e quali iniziative, eventualmente, intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze.

(5-07046)

SIRAGUSA, CAUSI, SAMPERI, ANTONINO RUSSO, CARDINALE e BERRETTA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

il Parlamento ha approvato con legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto «salva Italia») una serie di norme che hanno apportato sostanziali e significative modifiche al sistema pensionistico;

il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, ha confermato i «limiti massimi» per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni;

all'interno del sistema scolastico nazionale si sta verificando l'assurda situazione di dirigenti, docenti e personale Ata che, pur in età anagrafica ben al di sotto del limite dei 66 anni previsto dal decreto-legge

n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133, vengono collocati in pensione pur contro la loro ferma manifesta e formale richiesta di permanenza in servizio;

appare di tutta evidenza che la decisione assunta dall'amministrazione comporta un aggravio di spesa sul versante previdenziale e impone alla medesima amministrazione di dover sostenere un ulteriore aggravio di spese per la necessaria copertura dei posti di dirigenza che si renderanno vacanti all'interno delle singole istituzioni;

nell'ambito specifico della Sicilia l'effetto combinato del collocamento obbligatorio (cioè disposto d'ufficio dall'amministrazione) di circa 300 dirigenti con la decisione assunta dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione di predisporre un ridimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri previsti dalla legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000 (riconoscimento dell'autonomia scolastica con almeno 500 alunni) comporterà l'assenza della figura del dirigente e del direttore SGA in circa 200 istituti;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 12 febbraio 2012, ha preso formalmente atto di quanto deliberato dalla regione siciliana nell'ambito delle sue potestà istituzionali;

in tale situazione, i circa 200 istituti scolastici di cui sopra, saranno affidati in reggenza a dirigenti e direttori SGA di altre istituzioni con un grave danno alla funzionalità del sistema scolastico siciliano -:

se il Ministro sia a conoscenza della vicenda di cui in premessa e in tal caso per quale motivo abbia concesso la propria intesa al piano di dimensionamento scolastico della regione Sicilia;

se non intenda, al fine di porvi rimedio, assumere un'iniziativa normativa che consenta di derogare ai limiti citati - in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno scolastico 2012-2013 - l'assegnazione di un posto organico di dirigente scolastico e direttore SGA alle istituzioni scolastiche previste dal piano di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia.

CODURELLI, BRAGA, SANTAGATA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, MADIA, BERRETTA, BOCCUZZI, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali e i patronati, su indicazioni degli stessi enti previdenziali, hanno sempre suggerito, come è noto, ai cittadini che si recavano ai loro sportelli, di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma di fatto retroattiva senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una dipendente: la signora C.B., che ha iniziato a lavorare nel 1976 come impiegata in una ditta privata fino al 1981 versando contributi all'INPS. Dal 1982 ha iniziato a lavorare presso una RSA di Como - ente locale - fino al gennaio 2007 versando i contributi all'INPDAP (nel 1984 ha ricongiunto i 6 anni di contributi INPS all'INPDAP). In tempi non sospetti, ha dato le dimissioni dall'ente locale e ha iniziato a lavorare nella RSA attuale dal febbraio 2008. È stata una scelta di vita, un desiderio di una nuova esperienza lavorativa in una casa di riposo di dimensioni contenute (80 posti letto in RSA e 20 in Centro Diurno) dove poter esprimere al meglio le mie potenzialità, la signora è molto contenta di questa scelta, in quanto il lavoro è molto interessante e arricchente, soprattutto perché le energie profuse portano miglioramenti alla qualità di vita degli anziani assistiti;

nel 2010 la legge ha previsto la ricongiunzione dei contributi INPDAP verso l'INPS a titolo oneroso. Non aveva ancora richiesto ricongiunzione perché dagli enti preposti e dai patronati contattati aveva avuto il consiglio di aspettare più avanti, prima di andare in pensione perché la ricongiunzione era gratuita e avrebbe potuta richiederla in qualsiasi momento. Oggi la signora denuncia che è una assurdità trovarsi a ricongiungere all'INPS i 6 anni i contributi INPS già ricongiunti a suo tempo all'INPDAP e doverli ripagare; la signora C. ha lavorato fino ad oggi 6 anni (1976-1981) + 26 anni (1982-2007) + 4 (2008-2011), cioè 36 anni di lavoro continuativi, senza interruzioni, ha solo cambiato datore di lavoro ma ha sempre pagato tutti i contributi dovuti per legge;

l'alternativa al caso segnalato è la possibilità di accedere alla totalizzazione, ma ciò comporta il calcolo contributivo della pensione, con evidente penalizzazione, mentre la signora C.B. avrebbe tutto il diritto di accedere alla pensione con il

metodo retributivo, potendo vantare 20 anni di contribuzione maturati al 31 dicembre 1995 -:  
se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo, e con la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati, di assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici.

(5-06458)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07024 presentata da CESARE DAMIANO  
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645

DAMIANO, BERRETTA, BOCCUZZI, GNECCHI, CODURELLI, MADIA e MATTESINI. - Al  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

Oerlikon Graziano è una multinazionale svizzera, gli stabilimenti italiani sono specializzati nel settore automotive e precisamente ingranaggi (trasmissioni);

lo stabilimento Oerlikon Graziano di Garessio (Cuneo) è uno dei sette stabilimenti presenti in Italia che in tutto danno lavoro a 2.300 dipendenti;

nel 2009 il gruppo attivò un piano di ristrutturazione che comportò la messa in mobilità di complessivamente 400 persone su 2.600 addetti e nel 2010 e la chiusura dello stabilimento di Cento (Ferrara);

la situazione di crisi aziendale della Oerlikon Graziano risulta essere legata ai costi fissi troppo elevati, in un'azienda peraltro sana;

il piano industriale comunicato nel 2012 alle organizzazioni sindacali prevede il trasferimento di importanti attività produttive in India, che secondo l'intenzione del gruppo diventerebbe il centro di eccellenza produttiva mondiale;

pertanto la Oerlikon ha preannunciato la vendita (cessione) di uno stabilimento e il trasferimento di tutti i lavoratori al gruppo Parital di Bologna e precisamente lo stabilimento di Porretta (Bologna) 240 dipendenti e la chiusura dello stabilimento di Garessio con conseguente trasferimento di tutto il personale (84 addetti) ad altri stabilimenti del Piemonte (Cascine Vica, Sommariva Perno, Cervere);

a fronte del pericolo della chiusura dello stabilimento il sindaco di Garessio ha offerto delle agevolazioni all'azienda, come l'esenzione dalla tassa Imu e l'installazione gratuita di un impianto fotovoltaico, così da abbassare quei costi fissi che tanto creano problemi;

l'azienda ha risposto negativamente a questa offerta, decisione scaturita da un progetto industriale che prevede la delocalizzazione del lavoro all'estero e la volontà di chiudere lo stabilimento di Garessio trasferendo le commesse in parte negli stabilimenti di Sommariva Perno, Cervere e Cascine Vica e in parte in India, dove sono già stati trasferiti dei macchinari;

nella fabbrica garessina lavorano 84 operai che, secondo l'azienda, verranno trasferiti negli altri stabilimenti del gruppo: in questo caso questi lavoratori sarebbero costretti a fare svariati chilometri per raggiungere il nuovo posto di lavoro -:

quali azioni intenda attuare il Governo per arginare questa situazione dove il problema più importate risulta essere quello della sopravvivenza della Valle Tanaro, già martoriata dalla chiusura di aziende minori, e che, nel caso di chiusura della Oerlikon Graziano, graverebbe sull'economia

della valle con gravi e prevedibili conseguenze;

come il Governo preveda di attuare i dettami della nostra Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto e che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (5-07024)

SANTAGATA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, MADIA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2012 (in particolare all'articolo 12), ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso di una dipendente part-time nata il 18 aprile 1947. La lavoratrice ha versato circa 27 anni di contributi all'Inps come dipendente di ditte private e dal gennaio 2002 è dipendente part-time di una amministrazione provinciale con iscrizione all'Inpdap. La dipendente con la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps poteva trasferire gratuitamente i contributi versati all'Inpdap e accedere alla pensione di vecchiaia a carico dell'Inps al compimento del sessantesimo anno di età (1o maggio 2007), con il calcolo retributivo. Rinvia il pensionamento e continua l'attività lavorativa. All'inizio del 2010, ormai sessantatreenne, decide di andare in pensione ed il 20 luglio presenta domanda di ricongiunzione dei contributi dall'Inpdap all'Inps. Nel novembre 2011, dopo un anno e mezzo dalla presentazione della domanda, l'Inps in accoglimento della ricongiunzione comunicava che l'onere per trasferire la contribuzione accreditata presso l'Inpdap dal 27 dicembre 2001 al 31 luglio 2010 ammonta ad euro 29.067 se pagati in unica soluzione, oppure con pagamento in 40 rate mensili di 782,75 euro, a 31.309 euro. Con il pagamento di detto onere avrebbe avuto diritto ad una pensione di 838 euro mensili lordi. Impossibilitata a pagare tale cifra decide di continuare l'attività lavorativa e dovrà rimanere in servizio fino ad almeno 66 anni e 6 mesi di età per poi chiedere la pensione in totalizzazione;

l'errore della lavoratrice è di aver deciso di continuare l'attività lavorativa; poteva già andare in pensione dal 1o maggio 2007, e fino al giugno 2010 poteva ricongiungere o trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps (è rimasta in servizio perché era certa di maturare una pensione maggiore con il versamento di ulteriore contribuzione; il risultato è quello che avrà una pensione notevolmente inferiore). Tenuto conto che non è assolutamente in condizioni di far fronte al gravoso onere di ricongiunzione l'unica possibilità di pensionamento è di accedere a pensione di vecchiaia in totalizzazione erogabile non prima dei 66 anni e mezzo di età (in caso di interpretazione restrittiva della legge n. 214 del 2011 la decorrenza potrebbe essere ulteriormente posticipata) per avere calcolato in modalità retributiva pro-quota Inps e contributivo il pro-quota Inpdap. Anche in questo caso, la retroattività della norma ha leso l'affidamento che la signora aveva riposto nella norma in vigore all'atto della domanda che disponeva la gratuità della ricongiunzione. Per queste motivazioni sta valutando di intraprendere un contenzioso legale volto a dichiarare l'illegittimità della norma nella parte in cui ha fatto decorrere gli effetti dal 1o luglio anziché dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati accolti dal Governo, correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per lavoratori e le lavoratrici.

(5-06386)



DAMIANO, GNECCHI, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, MATTESINI e GATTI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una dipendente statale nata il 1o gennaio 1953. La signora, dipendente statale, ha cessato l'attività lavorativa per dimissioni volontarie il 30 settembre 2010, con l'intenzione di andare in pensione dal 1o ottobre 2010. La lavoratrice ha svolto attività lavorativa dipendente presso ditte private dal luglio 1968 al gennaio del 2000, con iscrizione Inps dove vanta circa 29 anni e 8 mesi di contribuzione utile ai fini del diritto. Dal gennaio del 2000 è stata assunta presso la pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato prorogati annualmente fino al 2007. Infine, dal 2007, è stata assunta a tempo indeterminato con iscrizione Inpdap. Complessivamente ha maturato 40 anni di contribuzione ad aprile del 2010 (10 anni e 4 mesi presso l'Inpdap e 29 anni e 8 mesi all'Inps);

il 6 luglio 2010 decide di presentare la domanda per ricongiungere la contribuzione versata presso l'Inpdap all'Inps, operazione a quel tempo ancora gratuita, e dà le dimissioni, nel rispetto dei termini di preavviso, a far data dal 30 settembre 2010. L'intento è di andare in pensione di anzianità con l'Inps a cui presenta la relativa domanda di pensione. Il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore la legge n. 122 del 2012 che introduce retroattivamente, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione

dall'Inpdap all'Inps ed abroga contestualmente, sempre in sede di conversione, la possibilità di costituire la posizione assicurativa presso l'Inps nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione;

la lavoratrice, a seguito delle dimissioni presentate all'inizio di luglio e convinta della gratuità della ricongiunzione, cessa dal servizio il 30 settembre 2010. Solo a luglio 2011, a distanza di 1 anno, l'Inps comunica che l'onere di ricongiunzione per trasferire la contribuzione dall'Inpdap all'Inps ammonta a 53.607 euro, se pagati in unica soluzione, onere che sale a 60.256 euro se pagata ratealmente in 64 mensilità;

a questo punto, non essendo in condizioni di far fronte a tale onere, non può far altro che rinunciare al provvedimento di ricongiunzione; in base alle norme vigenti la lavoratrice può optare per le seguenti soluzioni:

a) pensione di anzianità in totalizzazione con calcolo interamente contributivo sia per il pro-quota Inps che per il pro-quota Inpdap (con forte riduzione del trattamento pensionistico complessivo);

b) pensione di vecchiaia in totalizzazione erogabile non prima dei 66 anni e mezzo di età (in caso di interpretazione restrittiva della legge n. 214 del 2011 la decorrenza potrebbe essere ulteriormente posticipata) per avere calcolata in modalità retributiva il pro-quota Inps e limitare la forte riduzione del calcolo interamente contributivo;

c) pensione di vecchiaia a carico dell'Inps a decorrere dal gennaio 2020 (all'età di 66 anni e 11 mesi se verranno confermati gli incrementi stimati dell'aspettativa di vita); in tal caso gli oltre 10 anni di

contribuzione accreditata presso l'Inpdap non potranno essere valorizzati se non con l'indennità «una tantum»;

ad oggi l'interessata non ha ancora deciso, dato che l'unica scelta attualmente praticabile è quella di avere un trattamento di gran lunga inferiore all'importo preventivato al momento della decisione (inizio luglio 2010). È evidente che la retroattività della norma ha leso, nel caso specifico, l'affidamento che la signora aveva riposto nella norma in vigore all'atto della domanda che disponeva la gratuità della ricongiunzione. Per queste motivazioni sta valutando di intraprendere un contenzioso legale volto a dichiarare l'illegittimità della norma nella parte in cui ha fatto decorrere gli effetti dal 1° luglio anziché dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge di conversione -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati, assumere iniziative dirette a correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici.

(5-06404)

MADIA, GNECCHI, DAMIANO, GATTI, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, SANTAGATA, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, RAMPI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 112 del 2010, in particolare all'articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati con una norma retroattiva senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una lavoratrice postale nata il 21 gennaio 1954. La signora ha svolto sempre lavoro dipendente con la stessa qualifica e mansioni dapprima presso ditte private poi con società collegate a Poste Italiane con iscrizione INPS per oltre 33 anni, infine con Postel con iscrizione IPOST per oltre 7 anni; il 21 luglio 2010 presenta la domanda di ricongiunzione verso INPS (articolo 1 della legge n. 29 del 1979) ed il 31 dicembre 2010 cessa l'attività lavorativa; tra Inps e ex Ipost ha complessivamente oltre 40 anni di contributi e riteneva che la ricongiunzione all'Inps della contribuzione Ipost fosse gratuita

(la legge 122 che l'ha resa onerosa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2010, la lavoratrice ha presentato la domanda 9 giorni prima, il 21 luglio 2010, quando ancora tale operazione era gratuita);

solo dopo 1 anno, il 20 luglio 2011 riceve il provvedimento di ricongiunzione che però non è gratuito, come pensava, ma oneroso e peraltro pure sbagliato. Dopo riesame l'Inps comunica a dicembre 2011 che per ricongiungere il periodo Ipost all'Inps ha un costo di 36.857,87 euro. Il pagamento della prime tre rate il cui costo è di 2.670 euro scade il 31 marzo 2012; la signora, però, non è in condizione di pagare, non lavora più e non è pensionata, nessuno è disposto a concederle prestiti; per avere la pensione di anzianità Inps calcolata con il sistema retributivo dal 1o gennaio 2011 (ha presentato domanda a dicembre 2010) deve pagare la ricongiunzione. Altrimenti deve chiedere la pensione in regime di totalizzazione con calcolo contributivo, sia la quota Inps che quella Ipost; oltre ad un trattamento notevolmente inferiore perderebbe oltre un anno di pensione -: se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati, di assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per il lavoratori e le lavoratrici.

(5-06403)

MATTESINI, GNECCHI, DAMIANO, GATTI, BOBBA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, MOSCA, SANTAGATA, BELLANOVA e RAMPI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge n. 122 del 2010 in particolare articolo 12, ha previsto che qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;

gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps;

a seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione normativa i lavoratori interessati si sono trovati, con una norma retroattiva, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;

per rendere evidente l'iniquità della norma introdotta, si riporta il caso specifico di una lavoratrice dipendente di un comune nata il 31 agosto 1949. La signora ha lavorato dal 1964 al 2000 con ditte private con contribuzione Inps per quasi 20 anni, poi dal 2000 come dipendente di un ente locale (Comune) con iscrizione all'Inpdap. Per avere una sola pensione fa domanda di ricongiunzione all'Inpdap. Nel 2009 riceve il provvedimento di ricongiunzione: il costo per ricongiungere i 19 anni e 10 mesi di contributi dall'Inps all'Inpdap è di 42.788,69 euro. La pensione Inpdap è più elevata, ma la sua retribuzione è di circa 20.000 euro annui lordi, poco meno di 1.200 euro al mese netti; non può far altro che rinunciare alla ricongiunzione. Decide per la soluzione inversa a quel tempo praticabile: trasferire gratuitamente i contributi dall'Inpdap all'Inps e andare in pensione con l'Inps; l'importo della pensione è più basso ma non deve pagare nulla. All'inizio del 2010 rassegna le dimissioni, cessa dal servizio il 30 luglio 2010 ed il giorno successivo, il 31 luglio 2010, inoltra con raccomandata A-R la domanda di costituzione della posizione assicurativa all'Inps ai sensi della legge n. 322 del 1958. Il 30 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 122 del 2010 che ha abrogato la legge n. 322 del 1958; la domanda di trasferimento gratuito dei contributi all'Inpdap all'Inps viene respinta. Presenta all'Inps domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29 del 1979 per trasferire i contributi dall'Inpdap all'Inps onerosamente (tale operazione prima gratuita è diventata onerosa ma il costo dovrebbe essere inferiore ai quasi 43.000 euro richiesti per trasferire i contributi dall'Inps all'Inpdap). L'Inps respinge la domanda perché non sono trascorsi 10 anni dalla precedente domanda di ricongiunzione. La signora dal 31 luglio 2010 è senza alcun reddito -:

se non ritenga il Ministro interrogato, in coerenza con gli ordini del giorno accolti dal Governo, e la mozione n. 1-00690 approvata dalla Camera dei deputati assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici.

(5-06405)

SCHIRRU, DAMIANO, GNECCHI, BOCCUZZI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, CODURELLI, GATTI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto, con effetto immediato, la ricongiunzione onerosa senza tenere conto degli effetti che avrebbe provocato sulla vita reale delle persone, alle quali era sempre stato detto, sia dai patronati che dagli istituti previdenziali, di attendere la maturazione dei requisiti prima di procedere alla ricongiunzione dei contributi, perché verso l'Inps sarebbe stata comunque gratuita per poter avere un'unica pensione;

è sempre stato consigliato di fare subito domanda di ricongiunzione solo verso un fondo che avrebbe poi liquidato una pensione più favorevole, perché nel calcolo oneroso si tiene conto della retribuzione al momento della domanda, quindi conveniva farla appena possibile se il passaggio di lavoro avveniva da iscrizione all'Inps verso l'Inpdap o ad un fondo ancor più favorevole;

per far comprendere appieno l'iniquità di questa norma si vuole riportare il caso concreto del signor Giovanni Maria Palla, di Cagliari, 64 anni di età, che al 31 dicembre 2011 ha perfezionato i 40 anni di contribuzione, di cui 32 all'INPS e 8

all'INPDAP; se avesse lavorato mantenendo per tutto il periodo di attività l'iscrizione previdenziale o all'Inps o all'Inpdap maturerebbe un trattamento pensionistico, calcolato con il metodo retributivo, di 1.008 euro mensili;

il signor Palla per poter andare in pensione con i requisiti antecedenti la manovra «Monti» del dicembre 2011, deve pagare la ricongiunzione, altrimenti non raggiunge i 40 anni di contributi, con un onere di 18.542,68 euro, pagabili in 47 rate mensili di 430,09 euro;

in alternativa potrebbe ricorrere alla totalizzazione gratuita dei contributi, ma ciò gli comporterebbe un trattamento pensionistico di 446 euro mensili, inferiore al trattamento minimo; tuttavia le pensioni calcolate con totalizzazione non possono essere integrate al trattamento minimo e la decorrenza del trattamento pensionistico, in base al decreto-legge n. 78 del 2010 gli spetterebbe dopo 18 mesi (finestra) dal gennaio 2012;

potrebbe anche ricorrere all'opportunità di optare per il sistema contributivo, ma anche in questo caso, maturerebbe un trattamento pensionistico inferiore al trattamento minimo;

dal caso rappresentato risulta evidente la palese iniquità della norma richiamata, perché dopo aver lavorato e versato contributi per 40 anni, per avere un trattamento pensionistico di 1.008 euro mensili, non si può chiedere di versare all'INPS un importo di 430 euro mensili per 47 mesi e far vivere una famiglia con meno di 600 euro al mese e senza alcuna altra forma di reddito;

va garantita una pensione unica a tutti i lavoratori e le lavoratrici che si sono ritrovati ad avere l'iscrizione previdenziale anche presso 2 fondi diversi; va garantita equità tra 2 persone che hanno lavorato 40 anni, indipendentemente se iscritte ad un unico fondo o a più fondi pensionistici -:

se non ritenga il Ministro interrogato, non solo per evidenti ed innegabili ragioni di giustizia sociale, ma anche per il fatto che, come riconosciuto dal Governo precedente, non sono stati pienamente valutati gli effetti della norma, di promuovere la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha reso onerose le ricongiunzioni anche verso l'Inps.

(5-06374)

GNECCHI, CODURELLI, DAMIANO, LENZI, BELLANOVA, BERRETTA, GATTI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, MIGLIOLI, SCHIRRU, SANTAGATA, BOBBA, BOCCUZZI e RUBINATO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

con il decreto-legge n. 201 del 2011 - manovra Salva Italia - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si è intervenuti sul sistema pensionistico modificando in modo significativo, i requisiti di accesso alla pensione a partire dal 10 gennaio 2012;

per quanto attiene la pensione di vecchiaia, l'INPS nella circolare n. 35 del 2012, nel definire in 20 anni il requisito minimo di contribuzione, non fa più alcun riferimento a quei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 avevano maturato 15 anni di contribuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, i 15 anni rimanevano cristallizzati come requisito contributivo per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, così come l'essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima di quella data, si sottolinea che la suddetta norma non risulta abrogata dal decreto-legge n. 201 del 2011;

non riconoscere la cristallizzazione del requisito contributivo previsto dal decreto legislativo n.503 del 1992, pone un'evidente ulteriore penalizzazione per gli uomini e le donne, ma per queste ultime in particolare, soprattutto qualora non abbiano richiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, perché per poter accedere alla pensione di vecchiaia,

dovranno non solo avere il requisito dell'età, ulteriormente elevato con la manovra «salva Italia», ma anche versare altri cinque anni di contribuzione per raggiungere il requisito dei 20 anni, oltretutto senza saperlo, avendo avuto sempre assicurazioni dall'INPS e dai patronati che i 15 anni già «conquistati» fossero sufficienti;

si crea inoltre un'ulteriore situazione di mancanza di equità, perché chi al 31 dicembre 1992 non aveva ancor maturato 15 anni di contributi, che era il requisito previsto, ha sicuramente fatto domanda di prosecuzione volontaria, chi aveva già 15 e/o poco più, avendo la tranquillità di essere tutelato/a dal decreto legislativo n. 503 del 1992 non ha fatto domanda, lo stesso decreto-legge n. 201 del 2011, ha ancora mantenuto i requisiti previgenti per chi abbia avuto l'autorizzazione alla volontaria prima del 4 dicembre 2011, si crea quindi un'ulteriore disparità, oltre a tutto il possibile contenzioso di interpretazione tra i diversi blocchi normativi che si son susseguiti dal 1992 a oggi; nello specifico trattasi di donne e uomini inoccupati da molti anni, soprattutto nel settore privato, senza alcuna forma di reddito, con scarsissime o nessuna possibilità di rientrare nel mercato del lavoro e che attendevano di maturare il precedente requisito per la pensione di vecchiaia - 60/65 anni - per poter godere della pensione;

le circolari attuative emanate dagli enti previdenziali sembrano andare oltre il testo del decreto-legge n. 201 del 2011;

dalle premesse di cui sopra appare oltremodo evidente che non si può continuare a mettere mano al sistema previdenziale in modo frettoloso e sordo, senza mantenere le deroghe delle previgenti disposizioni, mai abrogate e senza alcuna verifica sull'impatto reale delle nuove norme, sulla vita di migliaia di cittadini -:

se il Ministro interrogato intenda promuovere la modifica delle circolari interpretative in applicazione del decreto-legge n. 201 del 2011, affinché si riconoscano i requisiti già maturati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, visto che la suddetta norma è stata abrogata.

(5-06533)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-07086 presentata da MARILENA SAMPERI  
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650

SAMPERI, BURTONE, BERRETTA e ANTONINO RUSSO. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

Nokia Siemens Networks, società nata nel mese di aprile 2007 dalla fusione tra Nokia e Siemens e presente in 150 Paesi, è tra i principali fornitori al mondo di servizi e soluzioni per le telecomunicazioni su reti fisse, mobili e convergenti;

alla fine del 2009 in Italia contava oltre 3.000 dipendenti;

il 4 maggio 2012 i vertici della suddetta società, dopo aver annunciato nel novembre 2011 circa 17.000 esuberanti a livello mondiale, hanno reso noto quanto previsto nuovo piano industriale relativamente al nostro Paese, ovvero il licenziamento di 580 dipendenti sugli attuali 1.100 e preannunciando l'avvio di un processo di pianificazione che potrà avere impatti ulteriori sull'esistenza delle singole sedi;

allo scopo di ridurre i costi di real-estate, il 6 febbraio 2012 era stata già annunciata la chiusura della sede di Palermo e il conseguente trasferimento presso lo sede di Catania dei quattro dipendenti ivi impiegati;

purtroppo i preoccupanti tagli avviati da Nokia Siemens non sono un fatto isolato; rientrano, infatti, in una crisi generalizzata che ha investito l'intero settore delle telecomunicazioni italiane coinvolgendo anche altre importanti realtà aziendali presenti nel nostro paese quali Alcatel-Lucent, Italtel, Sirti, Jabil e Linkra, con pesanti ricadute sul piano occupazionale, economico e sociale;

si stima che la difficile situazione finanziaria in cui versano le società del settore, telecomunicazioni potrebbe produrre 2500 esuberanti tra operai, tecnici e ingegneri e mettere a rischio la stessa sopravvivenza dei centri presenti nel Sud Italia e, in particolare, di quello di Catania da sempre considerato centro di eccellenza nella creazione di soluzioni innovative per i servizi a valore aggiunto per gli operatori di telefonia fissa e mobile italiana e di tutto il sud Europa;

il centro NSN di Catania ha più volte partecipato, insieme all'università di Catania, a piccole e medie imprese e ad altri centri di ricerca italiani e europei, a progetti europei e ha recentemente ottenuto l'approvazione per un progetto PON relativo alla costituzione un laboratorio interregionale per la creazione di servizi;

l'eventuale cancellazione di tale centro costituirebbe un grave passo indietro per tutto il meridione in quanto, oltre ad impattare negativamente ed in modo preoccupante sulla già fragile e sofferente economia del sud Italia, cancellerebbe una realtà importante per il territorio capace di contribuire efficacemente all'innovazione, allo sviluppo di competenze e alla creazione di un qualificato indotto nelle realtà locali;

il Governo in carica ha mobilitato 2,3 miliardi di euro di fondi per il Sud di cui 900 milioni di euro per la competitività e l'innovazione delle imprese incentivando il comparto e stimolando il business interno al territorio;

il settore delle TIC produce direttamente il 5 per cento del PIL dell'Unione europea e ha un valore di mercato di 660 miliardi di euro l'anno;

l'Italia si è impegnata a rispettare gli obiettivi dell'agenda digitale EU2020, tra cui figurano la copertura entro tale data del 100 per cento della popolazione europea con connessioni dotate di capacità pari ad almeno 30 megabit al secondo e del 50 per cento delle famiglie con servizi che garantiscano una capacità di oltre i 100 megabit la secondo;

il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, ha istituito la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, cui è stato affidato il compito di accelerare il percorso di realizzazione della medesima agenda in raccordo con le strategie europee, predisponendo una serie di interventi normativi mirati;

tra i sei assi su cui si articola l'Agenda digitale italiana, sviluppati attraverso altrettanti gruppi di lavoro suddivisi in base ai principali obiettivi della strategia, il gruppo di lavoro «ricerca e investimenti», finalizzato a promuovere l'innovazione tecnologica e gli investimenti nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, è stato assegnato ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico;

gli ambiti della ricerca tecnologica e degli investimenti in infrastrutture di comunicazione elettronica appaiono particolarmente rilevanti sia per la diffusione capillare delle reti e delle tecnologie dell'informazione sia per il mantenimento e la crescita di aree industriali fondamentali per l'economia lombarda e conseguentemente italiana -:

se ritenga che il dimezzamento da parte di Nokia Siemens Network dei propri addetti nel settore dei servizi e delle tecnologie di telecomunicazione in Italia e, in particolare, la chiusura di realtà quale quella catanese una delle ultime sedi di servizi per telecomunicazioni nel Mezzogiorno, la drastica riduzione del personale del gruppo sia compatibile che con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, l'Agenda digitale italiana, l'istituzione della cabina di regia e i fondi recentemente stanziati

per Innovazione;

se non ritenga necessario affrontare con la massima urgenza la situazione di Nokia Siemens Networks, di concerto con l'azienda e con la regione Sicilia, valutandone il piano industriale e verificando l'esistenza di condizioni per evitare il licenziamento di 580 lavoratori in tutta Italia;

se non ritenga fondamentale, in linea con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana e con i compiti assegnati ai Ministeri dello sviluppo economico, sostenere le aziende di information&communication technology presenti sul territorio e i lavoratori in esse impiegati, al fine di sviluppare la ricerca e incentivare gli investimenti nelle nuove reti e tecnologie della comunicazione;

se a tal fine il Governo non ritenga necessario convocare con estrema urgenza il tavolo di settore delle telecomunicazioni, al fine di affrontare la situazione di Nokia Siemens Networks e delle altre aziende del settore gravemente colpite dalla crisi quali Alcatel-Lucent, Italtel, Jabil, Sirti e Linkra.  
(5-07086)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03228 presentata da MARIA GRAZIA GATTI mercoledì 14 luglio 2010, seduta n.352

GATTI, LOLLI, DAMIANO, MIGLIOLI, RAMPI, CODURELLI, SCHIRRU, GNECCHI, SANTAGATA, MOSCA, BERRETTA, BELLANOVA e MADIA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 10 novembre 2009 presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera si è tenuta l'audizione dell'allora Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, sulla situazione occupazionale nelle aree delle regione Abruzzo colpite dal sisma dell'aprile 2009, nella quale sono stati forniti una serie di elementi che hanno evidenziato la grave crisi in cui versava il territorio;

il 24 giugno 2010, allo scopo di richiamare l'attenzione sui problemi della ricostruzione post-terremoto, chiedere la proroga della sospensione fiscale e avere certezza sui fondi della ricostruzione, si è tenuto a Roma, in piazza Navona, a pochi metri dal Senato, un consiglio comunale straordinario de L' Aquila, allargato a tutti i sindaci dei territori colpiti e al presidente della provincia;

in quest'occasione il sindaco del capoluogo abruzzese, Massimo Cialente, ha ribadito per l'ennesima volta la difficoltà di operare senza avere a disposizione i soldi stanziati per la ricostruzione, lamentando la mancata istituzione di «una tassa di scopo, un contributo di solidarietà che permettesse di avere il denaro di cui c'era bisogno» e ricordando che in occasioni del genere si era invece sempre ricorsi a provvedimenti simili;

il 7 luglio 2010 si è svolta a Roma una manifestazione molto partecipata indetta da diversi comitati di cittadini e dal consiglio comunale de L'Aquila, assieme ai sindaci di tutti i comuni del cratere, ai Sindacati, alla Confindustria e a tutte le altre forze sociali, che ha avuto l'adesione del consiglio regionale, del consiglio provinciale. La manifestazione aveva l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali sui tanti problemi ancora aperti nei territori colpiti dal terremoto, a partire dai ritardi non più tollerabili del processo di ricostruzione. Inoltre si contestavano tempi, modalità e quantità del recupero fiscale dei tributi preventivamente sospesi per quelle aree. La manifestazione ha vissuto purtroppo momenti di grande tensione, al punto che alcuni ragazzi sono stati feriti, per fortuna in modo non grave, negli scontri con le forze dell'ordine;

a destare grande preoccupazione è anche la situazione occupazionale della aree colpite dal sisma, la quale sembra purtroppo non mostrare segnali di ripresa. A tal fine gli interroganti chiedono di conoscere, a distanza di otto mesi dalla suddetta audizione svolta dal Sottosegretario Viespoli, i dati che consentano di avere quadro più chiaro della evoluzione della situazione -:

quale sia il tasso di attività lavorativa della popolazione tra i 15 e i 64 anni di età e quale sia la differenza in termini numerici e percentuali rispetto al mese di novembre 2009;

quali siano le risorse disponibili riguardo alla cassa integrazione e alla cassa integrazione in deroga, quali siano le scadenze di tali ammortizzatori sociali e quanti lavoratori abbiano terminato il periodo di fruizione degli stessi;

quante siano le imprese e le attività commerciali, operanti nelle aree in questione precedentemente al terremoto del 6 aprile, che abbiano ripreso la propria attività e quante invece siano state costrette a cessarla definitivamente;

quale sia lo stato dei servizi sanitari, scolastici e universitari, e quanti siano i lavoratori ancora in essi impegnati;

quale sia la situazione complessiva dell'apparato produttivo del territorio a 15 mesi di distanza dal terremoto. (5-03228)

BELLANOVA, VANNUCCI, SERENI, DAMIANO, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, MIGLIOLI, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

in data 10 novembre 2009, la prima firmataria del presente atto ha presentato una risoluzione in Commissione lavoro, atto camera n. 8-00055, circa la modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico, nella quale si impegnano il Governo «ad assicurare l'apertura di un tavolo di confronto tra le amministrazioni coinvolte e le parti interessate, al fine di mettere allo studio eventuali soluzioni che - ove giudicato possibile e tecnicamente praticabile - favoriscano, da un lato, una verifica della esatta determinazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e, dall'altro, una valutazione circa la sua distinzione dallo stipendio tabellare, anche al fine di evitare l'insorgenza di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, da parte del personale di cui in premessa»;

nel corso dei lavori della Commissione il Sottosegretario Pasquale Viespoli ha affermato che «il Governo, a seguito dell'istruttoria svolta, sarebbe disponibile esclusivamente ad accogliere un impegno all'apertura di un tavolo tecnico di confronto per lo studio di eventuali soluzioni, tecnicamente praticabili, sull'argomento oggetto della risoluzione;

come da iter, a seguito di discussione e dibattito in Commissione lavoro, la risoluzione in questione è stata approvata. A tutt'oggi, però, agli interroganti non risulta posta in essere alcuna misura circa l'attivazione del tavolo di confronto in relazione al quale si è impegnato il Governo -:

se non ritenga urgente dare seguito all'impegno scaturito dall'approvazione in Commissione lavoro della risoluzione di cui in premessa, intervenendo per predisporre

quanto necessario affinché il tavolo di confronto richiesto, tra le amministrazioni coinvolte e le parti interessate, sia quanto prima attivato.

(5-03554)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-01505 presentata da ALESSANDRA SIRAGUSA giovedì 11 giugno 2009, seduta n.186  
SIRAGUSA, CARDINALE, CAUSI, BERRETTA, ANTONINO RUSSO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:

il 19 maggio 2009 il Giornale di Sicilia ha pubblicato un articolo dal titolo «Gli agricoltori siciliani: il ministro Zaia ci penalizza»;

l'articolo riporta la denuncia di Cia, Coldiretti e Confagricoltura siciliane, che stimano in diversi milioni di euro il danno economico a carico delle aziende agricole e zootecniche siciliane che deriverebbe dall'attuazione della proposta elaborata dal ministero sulla destinazione del fondo dell'articolo 68 del regolamento Ue 73 del 2009»;

in base a quanto si legge in un documento diffuso dalla Cia siciliana, «l'attuale proposta fortemente caldeggiata dal Ministro Zaia, sposterebbe ingenti risorse prelevate dagli aiuti PAC degli agricoltori e allevatori del Sud verso quelli del Nord del Paese. Per gli agricoltori e allevatori siciliani si tratta di uno scippo quantificabile tra i 30 e i 40 milioni di euro. Il fondo del suddetto articolo 68 che ammonterebbe a 420 milioni di euro, è finanziato attraverso il prelievo del 10 per cento operato sui premi per i seminativi, per l'olivicoltura, per gli ovi-caprini e per l'ortofrutta. Il prelievo così articolato porta al raddoppio di quanto prelevato nell'anno scorso per finanziare l'articolo 69 del regolamento (CE) 1782/2003. Gli agricoltori e allevatori siciliani pur essendo, quindi, tra i principali finanziatori del fondo di cui all'articolo 68, godrebbero di benefici assolutamente marginali dall'attuazione delle misure proposte dal Ministro Zaia che pensa di destinare il 50 per cento del fondo al finanziamento degli interventi sulle assicurazioni, finora a totale carico del Bilancio dello Stato. Inoltre, più del 70 per cento della metà rimanente, nelle intenzioni del ministro, dovrebbe essere destinata alle principali produzioni del Nord e cioè bovini da carne e bovini da latte. A completare il quadro antimeridionalistico si aggiunge il fatto che il prelievo sulle risorse dell'Ocm vitivinicolo dovrebbe essere destinato al finanziamento delle assicurazioni dello stesso comparto, confermando, così, la strategia generale di spostamento delle risorse dal Sud al Nord del Paese. Infine l'ortofrutticoltura e l'olivicoltura, che caratterizzano fortemente l'agricoltura siciliana e che contribuiscono notevolmente alla costituzione del fondo dell'articolo 68, subiscono un trattamento veramente umiliante: all'ortofrutticoltura non viene destinato alcun intervento e all'olivicoltura è riservata la misera somma di 6 milioni di euro come incentivi ai soli oli di oliva DOP e IGP. E come se tutto ciò non bastasse, vengono eliminati anche i precedenti interventi sul grano duro, destinando la somma di oltre 40 milioni di euro alle misure agroambientali solo agli agricoltori che praticano l'avvicendamento triennale. È del tutto evidente che la proposta del Ministro della Repubblica italiana per le Politiche agroalimentari Luca Zaia è lesiva dei diritti degli agricoltori e allevatori della Sicilia e mal cela una più complessiva azione antimeridionale e un deciso attacco alla dignità degli agricoltori di questa regione» -:

se risponda al vero quanto denunciato dalle organizzazioni degli agricoltori e, in caso di risposta affermativa, se non intenda intervenire attraverso una modifica profonda della proposta di attuazione dell'articolo 68 che elimini o riduca al minimo le penalizzazioni delle aziende siciliane. (5-01505)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02135 presentata da ANTONIO BOCCUZZI  
giovedì 19 novembre 2009, seduta n.250

BOCCUZZI, PORTAS, ESPOSITO, BUCCHINO, FEDI, PORTA, D'INCECCO, BINETTI e  
BERRETTA. - Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso  
che:

il trasporto dei quotidiani nel Lazio era stato affidato alla società DP service, che a sua volta aveva  
organizzato l'attività ripartendola tra tre diverse cooperative della quali una si occupava della  
distribuzione dei quotidiani, un'altra dei periodici e la terza del ritiro del reso, coinvolgendo circa  
270 lavoratori;

tali servizi erano appaltati da quasi tutti gli operatori del settore, alla suddetta società, fino a quando  
la stessa, a seguito della lievitazione dei costi operativi, ha richiesto alla scadenza del contratto un  
ritocco delle tariffe praticate;

a questo punto i principali gruppi editoriali (Rcs ed Espresso) hanno deciso di avvalersi della ditta  
New Eagle (già utilizzata dalla Mondadori) per distribuire i loro prodotti, cosa che provocato il  
licenziamento di 270 lavoratori ed hanno affidato il servizio ad un soggetto imprenditoriale che, nei  
fatti, ha preso un appalto a tariffe più basse, già ritenute insostenibili per l'appaltatore precedente;

le nuove tariffe che si stanno praticando alla società subentrante nell'appalto, sono inferiori a quelle  
esistenti e notevolmente al di sotto di quanto previsto nelle tabelle emanate dal Ministero del lavoro  
della salute e delle politiche sociali sulla congruità economica negli appalti, tali da non garantire di  
fatto le giuste applicazioni normative, fiscali, contrattuali ed economiche ai trasportatori che ne  
vengono coinvolti;

da verifiche effettuate dalla direzione provinciale del lavoro alla nuova società, sembra sia emerso  
un quadro di illegalità diffusa, che oltre ad evidenziare la presenza di lavoratori irregolari, ha messo  
in luce una situazione di non idoneità dei mezzi di trasporto e delle norme sulla sicurezza -:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se sia vero che nei confronti della ditta New Eagle, siano state riscontrate irregolarità, sia per  
quanto concerne la presenza di lavoratori non in regola e la non idoneità di mezzi di trasporto  
utilizzati che per quanto concerne la congruità economica dell'appalto in questione.(5-02135)

GNECCHI, DAMIANO, MATTESINI, BERRETTA, MADIA, MOSCA, CODURELLI, BELLANOVA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sono state modificate le decorrenze per l'accesso alla pensione, prolungando di 12 mesi la permanenza al lavoro dei lavoratori dipendenti, a partire dalla data del raggiungimento dei requisiti;

gli accordi sottoscritti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le imprese del settore minerario non avevano considerato questo aspetto poiché in precedenza l'esclusione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori minerari dalle decorrenze di cui sopra era chiara, tenuto conto delle particolarità del fondo speciale di settore e del fatto che l'Inps operasse di conseguenza, tant'è che sul sito dell'Istituto, ancora oggi è presente l'indicazione che il minatore va in pensione il mese seguente la maturazione dei requisiti;

risulta agli interroganti invece, che l'Inps, a quanto sembra su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stia applicando trattamenti pensionistici con le decorrenze stabilite dalla legge n. 122 del 2010, avvertendo i lavoratori interessati che hanno già lasciato il lavoro, di riprendere l'attività lavorativa per il periodo intercorrente fra la maturazione dei requisiti e la prima decorrenza utile prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010;

a fronte della suddetta situazione e gli effetti che stanno producendo, le organizzazioni sindacali di settore, a tutela dei lavoratori interessati, hanno già preso formale posizione nei confronti della parte datoriale - Assomineraria, preavvisando la revisione degli accordi sottoscritti -:

se non ritenga il Ministro interrogato, tenuto conto anche della grave crisi del settore e i conseguenti accordi sottoscritti, di intervenire urgentemente presso l'INPS e assumere le necessarie iniziative per ripristinare le condizioni precedenti in linea con la particolarità del Fondo speciale di settore.

(5-04808)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00035

presentata da

MARCO CAUSI

giovedì 22 maggio 2008 nella seduta n.008

CAUSI e BERRETTA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: come segnalato dagli organi di informazione e dalle locali amministrazioni, le operazioni di trivellazione per ricerche petrolifere, nel territorio della Provincia di Ragusa, suscitano notevoli e giustificate preoccupazioni, in ragione della vicinanza della sorgente Sciannacaporale, afferente al bacino principale del fiume Ippari, utilizzata sin dal 1929 per l'approvvigionamento idrico del Comune di Vittoria;

i 5 pozzi realizzati sulla sorgente Sciannacaporale garantiscono più del 70 per cento dell'approvvigionamento idrico della città di Vittoria;

le perforazioni in prossimità dei pozzi rischiano di creare danni incalcolabili sia per la diminuzione di portata della sorgente, a causa di un ulteriore abbassamento della falda, sia per il possibile inquinamento della stessa dai materiali usati per tali operazioni di trivellazione;

della vicenda è già stato investito il Prefetto di Ragusa che ha convocato un apposito incontro con le amministrazioni interessate;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2008 è stato prorogato lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana -:

quali siano i dati a disposizione del Governo con riferimento alle possibili conseguenze delle suddette attività di trivellazione sulle falde acquifere utilizzate per l'approvvigionamento idrico del comune di Vittoria. (5-00035)

DAMIANO, BERRETTA, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il disegno di legge dal titolo «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», legge 4 novembre 2010, n. 183, all'articolo 32 contiene una norma gravemente penalizzante per i lavoratori titolari di contratti a termine;

l'articolo citato, infatti, al comma 1, prevede il termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento a pena di decadenza;

il comma 4 stabilisce che tale disposizione si applica anche: «a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 4 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza alla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge»;

ciò significa che si applica il termine di 60 giorni per l'impugnativa del licenziamento anche ai casi di contestazione di irregolarità nei contratti a carattere temporaneo e precario;

si tratta di una profonda novità che pone i lavoratori in questione, alla scadenza del contratto, in una profonda incertezza se attendere l'eventuale rinnovo del contratto qualora terminato, o eventualmente impugnare il contratto qualora presenti irregolarità;

le disposizioni di cui all'articolo 32 si applicano anche a tutti i rapporti a tempo

determinato conclusi prima dell'entrata in vigore del cosiddetto «Collegato lavoro»; dunque allo scadere del termine di 60 giorni dal momento dell'entrata in vigore della legge in oggetto, non sarà più possibile per i lavoratori precari che hanno riscontrato irregolarità nel proprio contratto adire alla giustizia;

la conseguenza di tale disposizione sarà duplice: molti lavoratori, non avendo le informazioni sufficienti in un lasso di tempo così ristretto, perderanno per sempre la possibilità di adire all'autorità giudiziaria qualora il contratto presenti irregolarità, mentre coloro che ne saranno informati, è presumibile, che si affrettino comunque ad impugnarlo generando un forte aumento del contenzioso in un breve lasso di tempo -:

se non ritenga di dover intervenire con urgenza tramite un'apposita iniziativa normativa al fine di risolvere i problemi generati all'articolo 32 nei confronti dei lavoratori titolari di contratti a termine affinché non si verifichi una vera e propria discriminazione nei confronti di tali lavoratori, già di per sé soggetti deboli del mercato del lavoro.

(5-03839)

SCHIRRU, CALVISI, PES, MARROCU, MELIS, FADDA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, DAMIANO, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

in risposta all'interrogazione a risposta in commissione 5-02623, il sottosegretario Stefano Saglia aveva garantito che il Governo nazionale e il Ministero dello sviluppo economico, in particolare, insieme alla regione, avevano messo in campo ogni possibile azione per impedire la definitiva chiusura di produzioni strategiche e salvaguardare l'occupazione di centinaia di lavoratori;

per la vertenza dell'Eurallumina l'impegno del ministero dello sviluppo economico è stato diretto a trovare adeguate soluzioni e assicurare la ripresa produttiva con particolare riferimento alla riduzione dei costi energetici e alla tematica dello stoccaggio dei fanghi rossi;

vari confronti, infatti, si sono tenuti presso il ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di ricercare una soluzione adeguata e rapida per la fornitura a prezzi più convenienti di vapore ad alta pressione;

si sosteneva anche che il Governo e la regione Sardegna avrebbero confermato il loro impegno a fianco della proprietà di Eurallumina per trovare soluzioni strutturali ai problemi di costo che impediscono di raggiungere i necessari livelli di competitività;

si era anche ipotizzato il riavvio transitorio dell'impianto di produzione di vapore esistente presso Eurallumina;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva informato soprattutto che al fine di consentire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e la tutela professionale degli stessi, in data 2 aprile 2010, ha emanato il decreto direttoriale di autorizzazione alla corresponsione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari in deroga in favore di n. 343 lavoratori Eurallumina per il periodo 1° aprile 2010-31 dicembre 2010;

nella controreplica, l'interrogante sollecitava all'individuazione di soluzioni «ponte» che consentissero di riavviare l'impianto prima del mese di marzo 2011;

abbondantemente oltrepassata questa scadenza, i lavoratori, lasciati soli per l'ennesima volta dal Governo e dalla regione Sardegna, che non hanno tenuto fede agli impegni presi, si sono riorganizzati in diverse mobilitazioni. I lavoratori continuano a presidiare l'ingresso del palazzo del consiglio regionale a Cagliari. Una delegazione degli operai di Portovesme ha ricevuto in piazza San Pietro un saluto del Papa per una soluzione positiva della loro vertenza. In questi giorni, si intensificano anche le manifestazioni a Roma. Una parte di loro si trova davanti l'ingresso del Ministero per lo sviluppo economico, l'altra in un analogo sit-in davanti a Montecitorio, a cui partecipano anche i sindaci del Sulcis Iglesiente e il presidente della Provincia di Carbonia Iglesias;

la mobilitazione andrà avanti sino al 14 aprile, quando i dirigenti dell'azienda, controllata dalla russa Rusal, incontreranno i rappresentanti del Ministero e i sindacati per risolvere il nodo dell'approvvigionamento dell'olio combustibile necessario a far funzionare lo stabilimento del Sulcis che produce allumina;

in questa data, il Ministero dovrà proporre a Rusal di riaprire lo stabilimento. Con questo presupposto, quindi, dovrà essere modificato lo status della cassa integrazione degli operai che oggi sono inquadrati nella cassa integrazione guadagni in deroga, riavviando gli impianti

necessariamente si dovrà tornare alla cassa integrazione ordinaria. I lavoratori infatti fino a giugno sono in cassa integrazione, poi andranno in mobilità e saranno in serio rischio di licenziamento definitivo se entro il mese non saranno riavviati gli impianti. Eurallumina dovrà pertanto presentare il piano industriale, la carta degli investimenti e il grafico dei rientri in fabbrica delle maestranze -: quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare per garantire la corretta applicazione degli impegni sottoscritti e fino ad ora disattesi e quali siano le disposizioni previste atte a impedire l'aggravarsi di una situazione occupazionale già di per sé disastrosa anche per evitare il rischio per

un migliaio di famiglie di finire in uno stato di estrema povertà imminente.  
(5-04603)

GATTI, GNECCHI, RAMPI, MOSCA, SCHIRRU, BELLANOVA, DAMIANO, MADIA, MIGLIOLI, BERRETTA, SANTAGATA e BOBBA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

nel corso della seduta della Commissione lavoro della Camera dei deputati del 18 ottobre 2011, il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Luca Bellotti, ha risposto all'interrogazione n. 5-05199, con la quale la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, assieme ad altri colleghi, chiedeva di conoscere i dati del 2010 relativi: al numero delle donne dimessesi «volontariamente» a un anno dalla maternità; alle violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri; alle infrazioni riguardanti la tutela fisica delle lavoratrici madri; le cifre fornite dall'esponente governativo sono preoccupanti e inequivocabili: nonostante la crisi, le giovani madri italiane che hanno abbandonato «volontariamente» il lavoro nel 2010 sono state 19.017, 1.341 in più rispetto all'anno precedente, nel quale si riscontrarono 17.676 casi di dimissioni per maternità;

la motivazione più frequente addotta dalle dimissionarie è stata quella relativa alla carenza e agli elevati costi dei servizi d'assistenza per la prima infanzia;

il maggior numero di dimissioni convalidate (pari a 11.964) interessa la fascia di età compresa tra i 26 e i 35 anni e sono prevalentemente presentate da lavoratrici con un'anzianità medio bassa (la maggior parte 3/4 anni); le imprese maggiormente interessate da questo fenomeno sono quelle che hanno alle loro dipendenze fino a 15 unità; i settori produttivi più interessati sono quelli del commercio e dell'industria; i provvedimenti di convalida sono stati 12.010 al Nord, 3.852 al Centro, 3.155 al Sud;

gli altri dati sono egualmente sconcertanti: nel corso del 2010 sono state accertate 1.280 violazioni amministrative in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri, a fronte delle 406 rilevate nel 2009, con un incremento percentuale pari al 215 per cento rispetto all'anno precedente; per ciò che riguarda la tutela fisica delle lavoratrici madri, le infrazioni rilevate nel 2010 sono state 973, il 45 per cento in più rispetto alle 661 rilevate nel 2009;

nel biennio 2009-2010, quindi, nel corso di una delle più devastanti crisi economiche che la nostra storia contemporanea ricordi, 36.693 lavoratrici hanno deciso, secondo le stime ufficiali, di abbandonare il posto di lavoro a seguito della maternità;

queste cifre non possono non indurre a riflettere riguardo alla effettiva volontarietà delle dimissioni e a richiedere con sempre più forza il ripristino delle norme che vietano «dimissioni in bianco», approvate nel 2007 durante il Governo Prodi e «cancellate» dalla maggioranza che sostiene il Governo in carica in avvio di legislatura;

l'abrogazione della legge suddetta è stata, a parere degli interroganti, frettolosa ed ideologica, e non sostituita da alcun provvedimento di una qualche efficacia;

nello specifico, i dati riguardanti la condizione delle giovani madri lavoratrici e le motivazioni addotte per giustificare le proprie dimissioni, evidenziano in modo inequivocabile il peggioramento della loro già difficile situazione, facendo apparire a giudizio degli interroganti del tutto pretestuose le dichiarazioni del Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, effettuate nel corso dello svolgimento della citata interrogazione, relative al potenziamento dei servizi socio-educativi, anche attraverso provvedimenti finanziari a sostegno degli stessi;

è dall'inizio della legislatura che il Governo pubblicizza con grande enfasi una serie di iniziative, molte delle quali avviate dal precedente Governo Prodi, alle quali ad avviso degli interroganti non hanno corrisposto fatti concreti;

gli interroganti, allo scopo di comprendere se si stia facendo tutto il possibile per tutelare le lavoratrici madri, ritengono opportuno richiedere dati ancor più dettagliati riguardanti i controlli sulle loro condizioni di lavoro -:

a fronte delle 406 violazioni amministrative accertate nel 2009, e delle 1280 contestate nel 2010, riguardanti la tutela economica delle lavoratrici madri, quale sia stato il numero di controlli effettuati in ognuno dei due anni, suddiviso per regioni;

quale sia stato il numero dei controlli effettuati nel corso degli anni 2009 e 2010, suddiviso per regioni, relativamente all'accertamento dei reati relativi alla tutela fisica delle madri lavoratrici, a fronte delle 661 infrazioni rilevate nel 2009 e delle 973 violazioni contestate nel 2010;

se non ritenga di rendere disponibile il report, menzionato nel corso della risposta all'interrogazione n. 5-02473, preparato dal tavolo tecnico di studio composto da consigliere di parità e da ispettori del lavoro che si occupa anche del fenomeno della convalida delle dimissioni, per la rilevazione dei dati a livello nazionale.

(5-05624)

TRAPPOLINO, GNECCHI, NACCARATO, BELLANOVA, DAMIANO, GATTI e MURER. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) prevede, tra l'altro, alla lettera c) che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

i riposi giornalieri cui l'articolo 40 fa riferimento sono evidenziati dal precedente articolo (articolo 39) che prevede fino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno, nell'arco della giornata lavorativa del lavoratore richiedente;

in un primo tempo, la disposizione di cui alla lettera c) del citato articolo 40 ha inteso «escludere la madre casalinga», riservando il diritto al trattamento economico di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale «alle sole madri lavoratrici autonome» (cioè artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista).

Pertanto, nel caso di madre casalinga il padre resta escluso del diritto a fruire dei riposi giornalieri (salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre);

il consiglio di Stato - sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 - ha tuttavia dedotto che la ratio della norma «rivolta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità, in attuazione delle finalità generali, di tipo promozionale, scolpite dall'articolo 31 della Costituzione» induce a ritenere «ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nell'eventualità di madre casalinga» oltre che nell'ipotesi di madre lavoratrice autonoma. Si afferma quindi che la madre casalinga, impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, «deve essere considerata alla stessa maniera della lavoratrice non dipendente» cui la norma esplicitamente fa riferimento. Tale conclusione appare in sintonia con il già consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che aveva precedentemente sottolineato come in numerosi ambiti ordinamentali la casalinga sia considerata come lavoratrice (Cassazione, sezione III, n. 20324 del 20 ottobre 2005);

il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali con lettera circolare B/2009 del 12 maggio 2009 a chiarimento della possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all'articolo 40, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, conclude in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dalla citata normativa, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. Tale orientamento viene ribadito attraverso la lettera circolare C/2009 del 16 novembre 2009 dello stesso Ministero a proposito della richiesta dell'Inps di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio che, a giudizio del Ministero, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso e che pertanto non può essere accolta neanche in via interpretativa in quanto una simile interpretazione lettera c), citato, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti);

il Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare II reparto - con lettera datata 29 aprile 2010 in risposta ad un quesito relativo all'applicazione degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, comunica di condividere l'orientamento espresso dallo Stato Maggiore «circa l'inopportunità, allo stato degli atti, di concedere al militare padre di prole entro il primo anno di età il beneficio delle due ore di riposo giornaliero, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nel caso in cui la madre sia casalinga e non sia affetta da infermità

grave». Tale orientamento viene giustificato dal Ministero della difesa segnalando a) il contrasto giurisprudenziale tra la decisione della VI sezione del Consiglio di Stato n. 9620 del

6 giugno 2008 e l'indirizzo fornito al Ministero dell'interno sulla medesima problematica dalla I sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 2732 del 22 ottobre 2009, contrasto che non risulta a tutt'oggi ancora sussistente e non superato; b) che le decisioni del Consiglio di Stato hanno efficacia circoscritta ai ricorsi cui si riferiscono e ai soggetti che li hanno proposti, non anche al restante personale delle pubbliche amministrazioni;

l'Inpdap, con nota operativa n. 23 del 13 ottobre 2011 confermava l'indirizzo del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali richiamando all'uopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008. Il medesimo istituto ritiene che, in presenza di determinate condizioni «opportunamente documentate», il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Risulta evidente che la contestazione del Ministero del lavoro alla richiesta avanzata dall'INPS di documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio viene in questo caso ignorata;

il Ministero della difesa, in data 24 novembre 2011, con la diffusione delle «linee di indirizzo» in materia della «tutela delle lavoratrici madri» conferma la disposizione precedentemente espressa e cioè nel caso in cui la madre sia casalinga il padre, militare in servizio, non abbia diritto alla tutela prevista dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Tale interpretazione deriva dall'estensione alla fattispecie in esame di un pronunciamento del Consiglio di Stato (parere n. 2732 del 23 settembre 2009) relativo ad un precetto normativo affine in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità;

risulta del tutto evidente che le diverse interpretazioni relative all'articolo 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001 si riverberano in maniera palesemente difforme sui lavoratori della pubblica amministrazione pur afferenti a Ministeri, enti e servizi diversi. Questa difformità introduce una diversità di trattamento, tra i lavoratori della pubblica amministrazione, in materia di diritti a tutela e sostegno della maternità e paternità tale da reclamare un intervento volto a ripristinare la parità dell'accesso al diritto stabilito dal decreto legislativo n. 151 del 2001 -:

se il Ministro intenda armonizzare le rispettive linee di indirizzo relativamente all'interpretazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al fine di rendere coerenti disposizioni che oggi risultano palesemente contrastanti e che stabiliscono trattamenti differenti per i lavoratori della pubblica amministrazione.

(5-06485)

CODURELLI, SANTAGATA, GNECCHI, DAMIANO, BOBBA, MADIA, BERRETTA, BOCCUZZI, RAMPI, BELLANOVA, MIGLIOLI, SCHIRRU, GATTI e MATTESINI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

l'ultima manovra, decreto-legge n. 201 del 2011, approvata nel dicembre 2011, è intervenuta sul sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previdenti, allungando oltremodo il periodo di attesa e le deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previdenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni, che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale, come ad esempio la cessata attività di lavoro autonomo;

nello specifico si rappresenta il caso del lavoratore autonomo, agente di commercio, classe 1951 che ha visto risolvere il suo mandato di lavoro il 31 dicembre del 2010 e da allora non percepisce altro reddito. Con la vecchia normativa avrebbe maturato il diritto alla pensione nel settembre 2012 (61 anni, 36 contributi = 97),

percependo l'assegno nell'aprile 2014. Con la nuova normativa potrà percepire l'assegno di pensione nell'aprile 2018;

il caso di cui sopra, che non è l'unico, è l'ennesima dimostrazione che le fattispecie individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro;

se non ritenga il Ministro interrogato di promuovere una specifica modifica normativa che consenta a coloro che hanno perso il lavoro per cessata attività autonoma, che sono senza alcun reddito e che erano prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, di poter rientrare nelle deroghe previste dal comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

(5-06457)

OLIVERIO, BERRETTA, BURTONE, ZUCCHI, AGOSTINI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, FIORIO, MARROCU, MARIO PEPE (PD), SANI, SERVODIO e TRAPPOLINO. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:

giovedì 4 febbraio 2010, nel corso della trasmissione «Bontà loro», in onda su Rai Uno, il conduttore Alessandro Di Pietro, il cosiddetto «difensore civico della famiglia italiana», sollecitato da una domanda di Maurizio Costanzo sulla «emergenza pomodoro Pachino» ha dichiarato che la filiera del pomodoro di Pachino è in mano alla mafia e che quindi lo stesso va boicottato;

nello specifico, ha richiamato alcune dichiarazioni del procuratore Antimafia Pietro Grasso che sulla questione aveva detto che «Quel tipo di prodotto viene trasportato dal sud della Sicilia al mercato di Fondi, a Latina, per essere confezionato e poi trasferito nuovamente in Sicilia per la distribuzione nei grandi magazzini», aggiungendo che il mercato di Fondi è al centro di diverse indagini antimafia e che i passaggi forzati farebbero lievitare i costi al consumo fino ad undici volte il prezzo alla produzione (50 centesimi in media);

a seguito di questa analisi, il conduttore Alessandro Di Pietro ha invitato i consumatori a boicottare l'acquisto del pomodoro Pachino;

il mercato ortofrutticolo di Fondi è un centro agroalimentare all'ingrosso che ospita circa 120 aziende grossiste con punto vendita e la cui collocazione geografica lo rende un'importantissima piattaforma logistica europea nonché uno dei maggiori centri di approvvigionamento ortofrutticolo di tutta l'Italia;

a seguito dell'importante operazione antimafia «Sud Pontina» avvenuta in data 10 maggio 2010, risultato di indagini della direzione investigativa antimafia che hanno preso il via proprio dal mercato ortofrutticolo di Fondi, il procuratore nazionale antimafia, nel corso della conferenza stampa seguita alla maxi operazione a proposito dell'inquietante realtà che ne è emersa, ha parlato di una «rete criminale che questi clan hanno tessuto su gran parte del territorio nazionale che può tranquillamente essere definita federalismo mafioso»;

le indagini hanno evidenziato una vera e propria «filiera della mafia», nella quale i clan assumevano ogni decisione operando in forme talvolta monopolistiche così da imporre i prezzi di mercato, di fatto sottomettendo i produttori ed i distributori;

è evidente quindi che il problema non riguarda solamente il pomodoro Pachino ma un intero sistema che ha portato ad un'alterazione del mercato, con maggiorazioni dei prezzi sull'ortofrutta che, per effetto della irregolarità e della distorsione della lunga filiera, sono arrivati ad incrementi fino al 200 per cento, mettendo da un lato in serie difficoltà economiche i produttori e, dall'altro, alterando pesantemente l'intero mercato a totale discapito dei consumatori finali (oltre che degli operatori onesti);

a seguito delle esternazioni di Alessandro Di Pietro, le associazioni di categoria hanno vivamente protestato schierandosi a difesa del prodotto alimentare pomodoro di Pachino - che ha garantito lo sviluppo economico e sociale del territorio - e affermando che la mafia va combattuta incrementando il controllo del territorio e non penalizzando i produttori onesti;

le associazioni di categoria denunciano, inoltre, come mettere sotto accusa il pomodoro Pachino, proponendone il boicottaggio mercantile, è stato un errore gravissimo poiché si è penalizzato, inutilmente e solamente, la parte meno forte della filiera, criminalizzando uno dei prodotti simbolo del made in Italy agroalimentare;

associare il pomodoro di Pachino a fenomeni criminali e a chi specula sui troppi passaggi della filiera ha l'unico effetto di indebolire l'immagine, costruita con anni di lavoro e di investimenti, di un sistema che coinvolge oltre cinquemila imprese e che ha raggiunto performance commerciali elevatissime; al contrario, è fondamentale perseguire con maggiore impegno l'obiettivo di una filiera più trasparente con relazioni più dirette, tra produzione e distribuzione;

tutto ciò premesso, risulta quanto mai inopportuno e dannoso l'appello al boicottaggio del pomodoro Pachino, in considerazione del fatto che la questione riguarda l'intero mercato alimentare

-:

se non si ritenga urgente predisporre una corretta e adeguata campagna informativa sulla questione esposta che tuteli gli imprenditori onesti dalla proposta di boicottaggio del pomodoro Pachino avanzata durante la puntata di «Bontà loro»;

se intendano intraprendere un'attività di monitoraggio dei prezzi relativi ai prodotti del settore agroalimentare;

quali provvedimenti urgenti intendano intraprendere per contrastare eventuali infiltrazioni mafiose all'interno della filiera produttiva agroalimentare.

(5-04174)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02377 presentata da IVANO MIGLIOLI

lunedì 25 gennaio 2010, seduta n.272

MIGLIOLI, GIULIETTI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico.  
- Per sapere - premesso che:

i lavoratori della società Mediaset, hanno scioperato per la seconda volta il 20 gennaio 2010, con uno sciopero nazionale che ha riguardato tutti i 3.800 lavoratori del gruppo per protestare contro la cessione del settore trucco, acconciatura e sartoria;

la cessione riguarda 56 dipendenti - in gran parte donne, alcune delle quali impiegate da 20/30 anni nell'azienda Mediaset - alla società Pragma Service srl, con 11.500 euro di capitale;

secondo le organizzazioni sindacali, la motivazione del gruppo Mediaset di «cessione di ramo d'azienda» non troverebbe riscontro nell'articolo 2112 del codice civile che la regola, in quanto questa è legittima solo se la struttura ceduta è dotata di pregressa autonomia organizzativa ed è idonea, già all'atto della cessione, a costituire un'entità economica unitaria, finalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni e servizi. Nel caso in oggetto, dunque, si tratterebbe unicamente di cessione di contratti di lavoro, per il perfezionamento dei quali è necessario il consenso dei lavoratori;

il timore è che i vertici del gruppo intendano «spezzettare» l'intera impresa, iniziando con la cessione dei settori in oggetto cedendo nel tempo anche gli scenografi, i macchinisti, i montatori ed i cameramen. L'azienda intenderebbe, così, snellire gli organici a fronte della possibilità di ricevere i servizi necessari «chiavi in mano» da società quali Endemol, Grundy, o Magnolia, sostituendo in tal modo i lavoratori interni;

forte è la preoccupazione dei 56 lavoratori dal 1o febbraio 2010 saranno trasferiti alla società Pragma service, di cui si teme il futuro instabile ed incerto -:

se non ritengano di dover convocare un tavolo di discussione con i vertici dell'azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di definire le intenzioni del gruppo in ordine al futuro dei 3.800 lavoratori;

se non intendano, in questo quadro, intraprendere tutte le iniziative di competenza al fine di scongiurare il passaggio dei lavoratori in questione dalla società Mediaset alla società Pragma Service ed assicurare che la citata società non opererà ulteriori cessioni di personale.(5-02377)

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03183 presentata da TERESA BELLANOVA

lunedì 5 luglio 2010, seduta n.347

BELLANOVA, DAMIANO, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

da qualche giorno i circa 1200 lavoratori ex LSU addetti al servizio di pulimento degli istituti scolastici della provincia di Lecce versano in una grave situazione, poiché sono in attesa di ricevere la retribuzione relativa alla mensilità di aprile 2010 e sono fortemente preoccupati per le prospettive di pagamento inerenti alla mensilità del mese di maggio;

le aziende per le quali i lavoratori prestano servizio e che operano nella provincia di Lecce sono: Supernova, Euroservizi, IMT, Meridionale Servizi, Sitec e Manutencoop. Imprese queste che fanno capo ai consorzi CNS, CICLAT, MANITAL e MILES che, con lettera del 18 maggio 2010, hanno rappresentato le enormi difficoltà che stanno incontrando relativamente alle spettanze dei lavoratori, poiché hanno già garantito il pagamento degli stipendi fino al mese di marzo 2010 senza incassare il pagamento di alcuna fattura in sospeso. Questa situazione ha portato le stesse imprese a dichiarare apertamente di non poter ulteriormente garantire la liquidazione degli stipendi con cadenza ordinaria come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche perché, come evidenziato nella stessa lettera, hanno accumulato ritardi nell'erogazione dei residui relativi al periodo 2008/2009;

fermo restando che il pagamento degli stipendi ai lavoratori non può dipendere dal mancato incasso delle fatture e dovrebbe essere garantito dai consorzi e dalle aziende ad essi legate, non si può però sottovalutare che chi attualmente sta pagando il prezzo maggiore di questa gravissima situazione sono solo i lavoratori;

nella XI Commissione della camera è stata recentemente avviata la discussione della risoluzione Damiano 7-00326 sulla tutela dei posti di lavoro del personale operante nel settore dei servizi di pulizia e sorveglianza nelle scuole, e in quella sede il Sottosegretario Viespoli ha fornito un quadro interessante della situazione esistente nel settore;

per quanto riguarda la realtà salentina, dopo una prima disponibilità da parte del Governo a reperire i fondi, non è seguita una dimostrazione concreta poiché i lavoratori continuano ad attendere il giusto compenso dovuto. Va sottolineato che questa problematica riveste un carattere di grande rilevanza dal punto di vista sociale poiché nella realtà salentina, e non solo, già fortemente segnata dalla grave congiuntura economica e occupazionale, i lavoratori interessati sono spesso componenti di famiglia monoreddito e quindi unica fonte di sostentamento delle proprie famiglie -:

se non ritenga di dover intervenire con urgenza per ottemperare agli impegni assunti accelerando l'iter nell'erogazione e destinazione dei fondi in questione con l'intento fattivo di porre fine al grave disagio in termini economici e sociali che questi lavoratori e le loro famiglie si trovano a vivere, vigilando al contempo affinché non si ripeta una situazione simile per i lavoratori che hanno diritto a percepire il proprio compenso con cadenza mensile e per non creare una sofferenza economica alle imprese. (5-03183)

GATTI, MADIA, MIGLIOLI, CODURELLI, SANTAGATA, GNECCHI, BOCCUZZI e BERRETTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la gravissima crisi economica che ha colpito il nostro Paese e l'intera comunità internazionale nel corso degli ultimi 2 anni non ha risparmiato il mercato del lavoro in somministrazione, che nel periodo intercorso tra la seconda metà del 2008 e il 2009 ha visto diminuire drasticamente, anche se in misura non omogenea, il numero di occupati; alcuni dati riguardanti il 2010 evidenziano segnali di crescita dell'occupazione del lavoro in somministrazione, ma essi sembrano ancora troppo flebili per indurre all'ottimismo e ritenere che sia in corso una vera e propria ripresa del settore; si avverte l'esigenza di avere a disposizione una serie di dati riguardanti gli andamenti del mercato del lavoro in somministrazione, al fine di comprendere l'effettiva portata della crisi di occupazione subita da tale tipologia di prestazione lavorativa nel corso degli ultimi anni e per

meglio valutare i dati e le previsioni che riguardano il prossimo futuro -:  
quale sia stato l'andamento dei dati occupazionali, in termini percentuali e assoluti, dei lavoratori in somministrazione dal 2007 a oggi;  
quanti lavoratori in somministrazione abbiano ricevuto forme di sostegno al reddito, quali siano stati i soggetti erogatori e quale sia la media in cifre del sostegno al reddito ricevuto;  
quanti siano i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato e quanti di questi abbiano perso il lavoro dal 2008 a oggi;  
quale sia, in media, la durata della missione di un lavoratore in somministrazione.  
(5-03323)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-02965 presentata da MARIA GRAZIA GATTI  
giovedì 27 maggio 2010, seduta n.329

GATTI, BERRETTA, SANTAGATA, BRANDOLINI, GNECCHI, MIGLIOLI, BOBBA,  
SCHIRRU, DAMIANO, BELLANOVA, MADIA, RAMPI, MOSCA, MATTESINI e  
CODURELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

in data 5 maggio 2010 è stata presentata l'interrogazione 5-02853, a prima firma Gatti, nella quale si esprimevano perplessità riguardo alle modalità di utilizzo dei buoni lavoro, i cosiddetti voucher, utilizzati come forma di pagamento per il lavoro occasionale di tipo accessorio, e si chiedevano informazioni in merito ai dati a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente: alle variazioni percentuali e numeriche dei contratti di lavoro e dei voucher dal 1o agosto 2008 ad oggi; al numero dei lavoratori assicurati all'INPS per la prima volta tramite i buoni lavoro; agli eventuali contratti di provenienza dei lavoratori attualmente impiegati tramite voucher;

il Sottosegretario Viespoli, in data 18 maggio 2010, rispondeva all'interrogazione affermando, tra le altre cose, che i prestatori assicurati tramite lo strumento del voucher, nei primi mesi del corrente anno, ammontano a 80.944 (55.901 uomini e 25.043 donne). La ripartizione delle classi di età, dalla quale si evince che una percentuale considerevole di prestatori d'opera non è composta né da studenti né da pensionati, è così distribuita: 21,9 per cento sotto i 25 anni, 26,7 per cento tra i 25-59enni, 19,7 per cento tra i 60-65enni e il 31,7 per cento sopra i 65 anni. L'importo medio riscosso per prestatore, rilevato a gennaio 2010, è risultato essere pari a circa 530 euro (importo risultante dalla media tra l'importo pagato con il sistema cartaceo, 250 euro, e quello effettuato con il sistema telematico, 820 euro);

in media, rileva il Sottosegretario Viespoli nella sua risposta, ogni prestatore ha effettuato 1,6 prestazioni;

quest'ultimo dato, a detta dell'interrogante, risulta essere poco comprensibile poiché non si definisce con chiarezza in cosa consista una prestazione, se, cioè, essa sia la singola prestazione lavorativa continuativa effettuata nel corso del periodo di lavoro indicato preventivamente all'INPS e all'INAIL, o se, invece, con tale termine si intenda definire l'intero periodo lavorativo per il quale è attivata la procedura di pagamento del buono lavoro, a prescindere dalla quantità di lavoro prestato dal lavoratore;

alle predette perplessità se ne aggiungono altre concernenti l'utilizzo dei voucher, da parte dei committenti. Il timore, già espresso nella precedente interrogazione e che la risposta del Sottosegretario non ha fugato, è che solo una parte dei voucher acquistati sia effettivamente utilizzata per retribuire il lavoratore mentre il restante sia utilizzato solo nel caso di controlli da parte dell'ispettorato del lavoro. Inoltre i buoni lavoro potrebbero essere utilizzati come alternativa ai contratti di lavoro. A tale riguardo non possono essere completamente condivise le parole del Sottosegretario che nella parte conclusiva della risposta ha affermato che «eventuali monitoraggi volti a confrontare sotto il profilo statistico, in determinati settori di attività e in ambito regionale, l'eventuale andamento riduttivo dei contratti di lavoro subordinato con il trend di sviluppo del lavoro occasionale sarebbero poco significativi, essendo comunque riferiti a fenomeni che, sebbene

compatibili, presentano caratteristiche diverse sotto il profilo dei destinatari, della tipologia dei committenti e delle modalità di svolgimento delle prestazioni». Si rileva che la richiesta non faceva riferimento al solo andamento dei contratti di lavoro subordinato ma alle diverse tipologie contrattuali, allo scopo di poter meglio interpretare i dati forniti. Le informazioni ricevute, da utilizzare con tutte le cautele necessarie, ci sembrano comunque significative per il trend che segnalano;

infatti, appare sempre più stringente la necessità di avere a disposizione dati certi relativamente alle modalità di utilizzo dei buoni lavoro, poiché solo avendo un quadro chiaramente delineato sarà possibile esprimere un giudizio motivato e approfondito sulla reale efficacia di questo strumento di pagamento. A tal fine è indispensabile rendere il prima possibile effettivo il coordinamento informativo tra INPS e INAIL, avente ad oggetto il lavoro accessorio, il quale consentirà di ottenere dati più dettagliati -:

se non intenda specificare in cosa consista la nozione di «prestazione» e a quanti giorni di lavoro essa mediamente corrisponda, al fine di consentire una valutazione più precisa e dettagliata delle modalità di utilizzo dello strumento del voucher;

quali siano i dati a sua disposizione sul numero di voucher acquistati dai committenti e di quelli effettivamente corrisposti dagli stessi, a partire dal 1° agosto 2008;

quale sia stata nel 2009 la retribuzione media annuale percepita dai lavoratori impiegati tramite voucher per ogni singolo committente e in totale;

a quale punto sia il processo di coordinamento informativo tra INPS e INAIL, avente a oggetto il lavoro accessorio;

quanti lavoratori impiegati con voucher siano stati oggetto di controllo da parte dell'ispettorato del lavoro, quante e quali siano le violazioni rilevate;

quali siano i dati in possesso degli enti preposti relativamente agli infortuni sul lavoro subiti dai lavoratori impiegati tramite voucher;

se non ritenga di dover fornire tutti i dati richiesti al fine di favorire la comprensione degli effetti generati dai voucher nel mondo del lavoro, al fine di verificarne la reale efficacia in relazione al raggiungimento degli obiettivi legati al loro utilizzo.(5-02965)

GATTI, BERRETTA, MOSCA, MADIA, CODURELLI, MATTESINI, BELLANOVA, GNECCHI e BOBBA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:

il 2 febbraio 2012, si sono tenuti a Roma gli «Stati generali sul lavoro delle donne in Italia», indetti dalla II commissione del CNEL allo scopo di contribuire a restituire centralità, nel dibattito economico, sociale e politico, sia alla annosa questione della scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro, sia alle principali problematiche che spesso ostacolano una adeguata valorizzazione e qualificazione del lavoro delle donne;

i tanti dati forniti nel corso dell'incontro hanno delineato, una volta di più, un quadro desolante, soprattutto per quel che riguarda le donne madri, il 30 per cento delle quali, secondo l'ISTAT, è costretta a interrompere il lavoro per motivi familiari, contro il 3 per cento dei padri;

una ricerca ISFOL condotta su un campione rappresentativo delle donne italiane compreso tra i 25 e i 45 anni, ha ribadito che una delle cause principali della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro è la famiglia; il 40,8 per cento delle ex lavoratrici dichiara di aver interrotto l'attività lavorativa per prendersi cura dei figli e circa il 5,6 per cento per dedicarsi totalmente alla famiglia o all'accudimento di persone non autosufficienti;

una buona parte delle donne interpellate, inoltre, ha dichiarato di aver dovuto terminare l'attività lavorativa per cause non volontarie; dall'indagine risulta, infatti, che oltre il 17 per cento ha interrotto il lavoro alla scadenza di un contratto a termine o stagionale mentre il 15 per cento a seguito di licenziamento o di chiusura dell'azienda;

se le condizioni delle donne italiane nel mondo del lavoro sono da definirsi drammatiche, recenti articoli di stampa (vedi La Repubblica, cronaca di Palermo,

del 27 gennaio 2012) evidenziano come ancor più disperate siano da considerarsi quelle delle donne siciliane;

secondo l'ISTAT, il tasso di attività femminile in Sicilia (consistente nella percentuale di coloro che dichiarano di lavorare o cercare occupazione) è attestato sulla scoraggiante cifra del 35 per cento, ciò significa che quasi 2/3 delle donne siciliane è fuori dal mercato del lavoro;

le donne che rientrano nella, purtroppo minoritaria, categoria di lavoratrici, sono, inoltre, costrette a subire vessazioni e umiliazioni pur di poter ottenere il posto di lavoro, tanto da essere spesso costrette a mentire riguardo alla propria condizione familiare, all'esistenza di vincoli affettivi e alle aspettative relative a una possibile maternità;

per molte di loro, infatti, il momento della maternità rischia di equivalere a quello del licenziamento, poiché i datori di lavoro non intendono sopportare i costi a essa legati;

i rappresentanti sindacali siciliani hanno denunciato la sempre maggiore diffusione di fenomeni «barbari», quali le dimissioni in bianco o i cosiddetti licenziamenti verbali; il primo consiste nell'obbligare la donna a firmare, contemporaneamente al contratto di assunzione, un foglio di dimissioni, in bianco e senza data, che sarà poi utilizzato dal datore di lavoro nel caso in cui la lavoratrice diventi «scomoda»; il secondo si manifesta intimando alla lavoratrice di non presentarsi più, così da poterla licenziare per abbandono del posto di lavoro;

da quanto riportato nel suddetto organo di stampa, tali selvagge pratiche non sono confinate nel mondo del lavoro manuale privato, ma sconfinerebbero addirittura in settori lavorativi inimmaginabili, ad esempio quello educativo; a tal proposito si cita il caso di una donna che, dopo aver prestato servizio presso una scuola per l'infanzia paritaria per 12 anni, al momento dell'annuncio della maternità è stata licenziata mediante la lettera di dimissioni in bianco che era stata costretta a firmare all'atto dell'assunzione;

tali metodi non possono più essere tollerati; al riguardo, è necessario attivare un'opera di minuzioso monitoraggio in tutta l'area siciliana, allo scopo di ottenere dati precisi sui fenomeni suddetti, al fine di consentire una incisiva opera di contrasto dei reati perpetrati a danno delle donne lavoratrici -:

quali siano i dati a disposizione del Governo relativamente alle violazioni della tutela economica e fisica delle donne lavoratrici in Sicilia;

quali siano i dati relativi al numero di donne lavoratrici operanti in Sicilia, che abbiano abbandonato il lavoro a causa della maternità, sia nel settore privato che nel settore pubblico, con particolare riferimento a quello della scuola di ogni grado, comprese quelle paritarie per l'infanzia; quali siano le informazioni in possesso del Governo, relativamente ai cosiddetti «licenziamenti verbali», ed eventualmente quali iniziative intenda assumere per contrastare una simile pratica, con particolare riferimento all'area siciliana.

(5-06125)

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-03384 presentata da AMALIA SCHIRRU  
martedì 14 settembre 2010, seduta n.367

SCHIRRU, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI,  
GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI e SANTAGATA. - Al  
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 102 del 2010, convertito dalla legge n. 126 del 2010, provvedimento che riguarda le missioni internazionali, è stata apportata una profonda modifica a quanto previsto in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalle leggi 302 del 1990 e 407 del 1998, come modificata dall'articolo 2, comma 1 della legge 288 del 1999, in tema di collocamento obbligatorio dei disabili;

il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 407 del 1998, infatti, stabilisce che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;

la modifica introdotta al comma 5, dell'articolo 7 della legge 126 del 2010 prevede che a tali assunzioni non si applica la quota di riserva prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 che è prevista nella misura dell'1 per cento nelle aziende con più di 50 dipendenti in favore di orfani e coniugi superstiti e, di conseguenza la categoria citata andrebbe ad occupare i posti riservati ai disabili, come previsto dalla legge n. 68 del 1999 -:

se non ritenga opportuno che la modifica introdotta all'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 102 del 2010 convertito dalla legge 126 del 2010, necessiti di un'esplicita interpretazione al fine di precisare che i diritti dei familiari delle vittime del terrorismo non debbano pregiudicare lo stesso diritto per i disabili.

(5-03384)